



Giunte e Commissioni

**RESOCONTO SOMMARIO**

n. 148

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di mercoledì 30 maggio 2007

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali . . . . .	<i>Pag.</i> 23
2 <sup>a</sup> - Giustizia . . . . .	» 89
3 <sup>a</sup> - Affari esteri . . . . .	» 100
5 <sup>a</sup> - Bilancio . . . . .	» 106
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro . . . . .	» 108
7 <sup>a</sup> - Istruzione . . . . .	» 155
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . .	» 159
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . .	» 163
10 <sup>a</sup> - Industria, commercio, turismo . . . . .	» 171
11 <sup>a</sup> - Lavoro . . . . .	» 176
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità . . . . .	» 235
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . .	» 237
14 <sup>a</sup> - Politiche dell'Unione europea . . . . .	» 248

### Commissioni riunite

7 <sup>a</sup> (Istruzione) e 12 <sup>a</sup> (Igiene e sanità) . . . . .	<i>Pag.</i> 5
---	---------------

### Commissioni bicamerali

Inchiesta sulla criminalità organizzata mafiosa o similare	<i>Pag.</i> 256
Servizi d'informazione e sicurezza e per il segreto di Stato	» 257
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale . .	» 258
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite . . .	» 261

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inn; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.*

**Sottocommissioni permanenti**

<i>1<sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri . . . . .</i>	<i>Pag. 263</i>
<i>2<sup>a</sup> - Giustizia - Pareri . . . . .</i>	<i>» 265</i>
<i>5<sup>a</sup> - Bilancio - Pareri . . . . .</i>	<i>» 266</i>
<i>6<sup>a</sup> - Finanze e tesoro - Pareri . . . . .</i>	<i>» 273</i>

---

<i>CONVOCAZIONI . . . . .</i>	<i>Pag. 274</i>
-------------------------------	-----------------



**COMMISSIONI 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> RIUNITE****7<sup>a</sup> (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,  
spettacolo e sport)****12<sup>a</sup> (Igiene e sanità)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**9<sup>a</sup> Seduta***Presidenza della Presidente della 7<sup>a</sup> Commissione  
Vittoria FRANCO**Intervengono il ministro dell'università e della ricerca Mussi e il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE***(1334) Interventi per il settore sanitario e universitario**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio scorso, nel corso della quale la PRESIDENTE ricorda che erano stati illustrati gli emendamenti (pubblicati in allegato al presente resoconto). Dopo aver comunicato che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, ma non ancora quello della Commissione affari costituzionali, invita i relatori ed i rappresentanti del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative e sull'unico ordine del giorno presentato.

La senatrice BINETTI (*Ulivo*), relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione, esprime anzitutto il proprio orientamento favorevole nei confronti dell'ordine del giorno n. G/1334/1/7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup>. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 1, ella esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.3 (testo 2), 1.1, 1.11, contrario sull'emendamento 1.12. Subordina indi il parere favorevole sull'1.4 ad una riformulazione volta a superare il parere contrario reso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Quanto all'emendamento aggiuntivo 1.0.1, ritiene

preferibile che il direttore generale delle aziende integrate sia nominato dalla regione, d'intesa con il rettore dell'università, come attualmente previsto. Esprime quindi un parere contrario. Relativamente all'emendamento 1.8 (testo 2), di cui è proponente, prende atto del parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Trattandosi tuttavia di una proposta di estremo rilievo, diretta ad assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento retributivo fra personale operante nelle aziende integrate chiamato a svolgere le medesime funzioni, anche nell'ottica di superare una fonte di conflittualità interna, auspica che si riesca a trovare una soluzione idonea. Invita indi ad accogliere gli emendamenti 1.5 e 1.6 presentati in ottemperanza al parere reso dalla Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo.

Relativamente agli emendamenti presentati all'articolo 2, la relatrice per la 12<sup>a</sup> esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.2, auspicando l'accoglimento del 2.3, diretto a recepire le indicazioni della Commissione bilancio. Quanto all'emendamento 2.4 (testo 2) di cui è firmataria, prende atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Anche in questo caso, in considerazione delle finalità da esso recate, quali in particolare la maggiore trasparenza e rapidità delle decisioni concernenti il trasferimento di beni del patrimonio indisponibile alle università, si riserva di svolgere gli opportuni approfondimenti anche al fine di un'eventuale trasformazione della proposta in un ordine del giorno.

Dopo aver espresso parere favorevole sulle due proposte emendative riferite all'articolo 3, che vanno a suo avviso opportunamente nella direzione di un fattivo decentramento delle competenze, la relatrice si esprime in senso favorevole anche sugli emendamenti 4.3 e 4.1, auspica l'accoglimento del 4.2, da ella presentato al fine di ottemperare al parere della Commissione bilancio, e invita i proponenti a ritirare le proposte 4.4 e 4.0.1, relative a temi che potranno a suo avviso essere più opportunamente affrontati in sede di esame del disegno di legge n. 1598 d'iniziativa governativa, recante disposizioni in materia di sicurezza delle strutture sanitarie e gestione del rischio clinico.

Dopo che il senatore TOMASSINI (*FI*) ha espresso perplessità in merito alle argomentazioni addotte al parere contrario sugli emendamenti 4.4 e 4.0.1, tanto più che l'atto Senato n. 1598 non è stato ancora neanche assegnato alla Commissione di merito, il senatore SCALERA (*Ulivo*) manifesta riserve in merito alla scelta della relatrice di esprimere pareri difformi sugli emendamenti 4.3 e 4.4, atteso che entrambi vertono sul tema del rischio clinico.

La relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione BINETTI (*Ulivo*) prosegue esprimendosi in senso favorevole sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.3 e contrario sul 5.0.6, atteso il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, e invitando ad accogliere l'emendamento 5.0.4 (testo 2), di cui è firmataria. Sui restanti emendamenti presentati all'articolo 5, si rimette al sena-

tore Fontana, relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione. Invita infine ad accogliere l'emendamento 6.1, che recepisce il parere della Commissione bilancio.

Il senatore FONTANA (*Ulivo*), relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e sul 5.0.1.

La PRESIDENTE avverte che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.4 (1.4 testo 2), allegato al resoconto della presente seduta, che sarà trasmesso alla Commissione bilancio per il relativo parere.

Sugli emendamenti presentati si esprime indi il ministro MUSSI, il quale premette di giudicare del tutto inappuntabile il principio di parità di trattamento economico sotteso all'emendamento 1.8 (testo 2). Al riguardo, pur prendendo atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, osserva che la cosiddetta «legge De Maria» prevedeva un fondo destinato esattamente a questo scopo, che forse non è stato tenuto nella dovuta considerazione. Auspica quindi una revisione del parere da parte della Commissione bilancio.

Conviene il sottosegretario ZUCHELLI, il quale ricorda che il decreto legislativo n. 517 del 1999 non ha affatto abrogato la summenzionata «legge De Maria» limitandosi a regolare diversamente l'erogazione della differenza stipendiale tra universitari e ospedalieri. Ciò ha dato luogo ad alcune disomogeneità, cui è intenzione della maggioranza porre rimedio, ma certamente senza creare nuovi oneri e quindi restando nell'ambito dei fondi a disposizione.

Il senatore VALDITARA (*AN*) prende atto con soddisfazione dei chiarimenti offerti dal Governo e sollecita una revisione del parere della Commissione bilancio anche con riferimento all'emendamento 5.5 a cui aggiunge la propria firma.

Aggiunge la firma all'emendamento 5.5 anche il senatore ASCIUTTI (*FI*), il quale sottoscrive altresì il 5.4.

Ha indi brevemente la parola la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*), la quale invoca criteri univoci di valutazione degli emendamenti e mette in guardia dal rischio di legificare materie rimesse all'autonomia contrattuale.

Il ministro MUSSI riprende l'espressione del parere, dichiarando di accogliere l'ordine del giorno n. 1. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti 1.5 e 1.2 (testo 2). Quanto agli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.1, invita invece i presentatori a ritirarli, in quanto in contrasto con lo spirito del provvedimento.

Passando all'emendamento 1.4, prende atto della riformulazione presentata dalla senatrice Baio (testo 2); ritiene tuttavia che neanche essa sia condivisibile, configurando sostanzialmente un atto di indirizzo rispetto all'elaborazione della prossima manovra finanziaria. Il parere sarebbe invece favorevole qualora esso fosse trasformato in ordine del giorno.

Dopo aver espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.11 e 1.6, il Ministro ribadisce l'auspicio che l'emendamento 1.8 (testo 2) sia nuovamente sottoposto alla Commissione bilancio. Manifesta invece contrarietà sull'1.12, anche in considerazione del parere negativo della Commissione bilancio.

Quanto all'emendamento 1.0.1, conviene con la relatrice per la 12<sup>a</sup> Commissione, senatrice Binetti, che sia preferibile mantenere l'intesa con il rettore, attualmente prevista dalle leggi vigenti. Esprime quindi un parere contrario.

Passando agli emendamenti riferiti all'articolo 2, si dichiara contrario al 2.4 (testo 2), in considerazione del parere negativo della Commissione bilancio. Ritiene peraltro che il testo del provvedimento rappresenti sotto questo profilo un punto di mediazione sufficientemente equilibrato.

Si esprime invece a favore degli emendamenti 2.1, 2.3 e 2.2.

In sede di articolo 3, il parere è favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Quanto all'articolo 4, il Ministro si dichiara a favore degli emendamenti 4.3, 4.2 e 4.1. Invita invece i presentatori a ritirare il 4.4 e il 4.0.1.

Soffermandosi sull'articolo 5, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3. Con riguardo al 5.4, osserva che il provvedimento si pone l'obiettivo di allineare la disciplina dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza al complesso dell'alta formazione artistica e musicale. Comprende tuttavia le motivazioni che hanno indotto alla presentazione dell'emendamento 5.4 e si dichiara disponibile a ricercare una soluzione diversa che contemperasse tutte le esigenze in campo.

Il relatore per la 7<sup>a</sup> Commissione, senatore FONTANA (*Ulivo*), ribadisce invece un convinto e fermo parere contrario sull'emendamento 5.4.

In merito all'emendamento 5.5, il ministro MUSSI prende atto della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio. Condivide tuttavia la proposta di richiedere al riguardo un supplemento di istruttoria.

Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 5.0.4 (testo 2), specificando che l'ammissione in soprannumero non è a carico delle borse esistenti.

In considerazione del parere negativo della Commissione bilancio, si dichiara indi contrario al 5.0.1 e al 5.0.6.

Si esprime invece in senso favorevole sugli emendamenti 5.0.2, 5.0.3 e 6.1.



Conclusa l'espressione del parere da parte del Governo sugli emendamenti presentati, la senatrice EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*) chiede il motivo per cui è stato chiesto il ritiro degli emendamenti 1.3 (testo 2) e 1.1: in considerazione del parere favorevole espresso sull'1.2 (testo 2), ritiene infatti che il primo debba essere mantenuto ed essere riferito all'1.2 (testo 2), mentre il secondo ne è di fatto assorbito.

Il senatore TOMASSINI (*FI*) deplora l'andamento confuso dei lavori ed auspica un maggior rispetto del dettato regolamentare, che non prevede interventi di senatori durante l'espressione del parere da parte dei relatori e dei rappresentanti del Governo.

La PRESIDENTE precisa di aver lasciato maggior spazio al dibattito, atteso che – contrariamente alle previsioni – non è possibile procedere con il voto, non avendo la Sottocommissione per i pareri della Commissione affari costituzionali concluso l'esame del provvedimento, rimettendolo alla sede plenaria.

Il senatore CURSI (*AN*) auspica che l'emendamento 1.4 (testo 2) sia sottoposto alla valutazione della Commissione bilancio e non trasformato in ordine del giorno.

Il senatore BODINI (*Ulivo*) ritiene che anche sull'emendamento 2.4 (testo 2) debba essere chiesto un supplemento di istruttoria da parte della Commissione bilancio, atteso che sul piano finanziario esso non differisce dal comma 1 del disegno di legge originario.

La senatrice CAPELLI (*RC-SE*) chiede che il Governo motivi il parere contrario espresso sugli emendamenti 5.2 e 5.3.

Il senatore ADRAGNA (*Ulivo*) dichiara di condividere lo spirito della legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie e dei Conservatori ed in particolare l'intento di assicurare una *governance* adeguata all'evoluzione dei tempi. Ritiene tuttavia indispensabile assicurare una soluzione più congrua per i vertici dell'Accademia nazionale di arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, suggerendo al riguardo di mantenere la formulazione del regolamento attuativo (articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003), secondo cui essi mantengono le funzioni fino alla cessazione del rapporto per effetto di cause previste dalle leggi vigenti.

Rispondendo alla senatrice Capelli, il ministro MUSSI chiarisce che il comma 1 dell'articolo 5 è volto a consentire ai consorzi interuniversitari di svolgere quell'attività di intermediazione che è già consentita agli atenei.

Prende atto la senatrice EMPRIN GILARDINI (RC-SE), la quale rileva tuttavia che tale motivazione non giustifica il parere contrario reso sull'emendamento 5.3.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1334

### G/1334/1/7e12

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1334, recante «Interventi per il settore sanitario e universitario»,

premesso che:

l'articolo 4 reca disposizioni in materia di sicurezza dei pazienti e della cura quale obiettivo primario del Piano sanitario nazionale 2006-2008, in particolare promuove l'adozione, nelle strutture del Servizio sanitario nazionale, di misure di controllo e gestione del rischio clinico, nonché il monitoraggio degli errori e degli eventi avversi connessi a procedure diagnostiche e terapeutiche, con un'autorizzazione di spesa di 200.000 euro per il 2007 e di 1 milione di euro a decorrere dal 2008,

al fine di fornire maggiori risposte ed azioni alle urgenze esistenti in materia di sicurezza si reputa necessario istituire l'Unità di valutazione delle tecnologie, affinché la valutazione delle tecnologie avvenga attraverso una metodologia scientifica che consenta di esaminare le implicazioni cliniche, economiche e organizzative dell'introduzione delle tecnologie mediche nella struttura sanitaria

l'Unità di valutazione delle tecnologie dovrà essere composta da:

- 1 dirigente medico della Direzione sanitaria;
- 1 ingegnere biomedico;
- 1 ingegnere esperto in qualità;
- 1 esperto di economia sanitaria;

un supporto segretariale/organizzativo per il coordinamento delle attività operative;

l'Unità di valutazione delle tecnologie dovrà fornire supporto:

1) alla Direzione sanitaria, nel definire le strategie di sviluppo aziendale, di programmazione e di organizzazione dei servizi, ed in particolare:

- attività di valutazione degli investimenti;
- valutazione delle tecnologie esistenti, del loro corretto collaudo, funzionamento e manutenzione;

– attività di valutazione sull'evoluzione e la contestualizzazione dell'organizzazione dei servizi sanitari;

– o attività di ricerca e sviluppo in tema di servizi sanitari;

2) ai dirigenti clinici, per favorire l'implementazione e l'utilizzo di strumenti di governo clinico all'interno delle Unità operative assistenziali della struttura sanitaria, in particolare:

– valutare l'efficacia dei diversi protocolli diagnostico-terapeutici rispetto alla popolazione interessata valutando, nello stesso tempo, i costi di erogazione del servizio;

– esaminare e valutare le implicazioni cliniche, economiche e organizzative dell'introduzione delle tecnologie mediche in particolar modo relativamente alle seguenti aree: terapie farmacologiche, apparecchiature elettromedicali, procedure mediche e chirurgiche, sistemi di supporto, sistemi di organizzazione e gestione,

impegna il Governo a promuovere l'istituzione dell'Unità di valutazione delle tecnologie, d'intesa con le regioni, e nel rispetto dei richiamati criteri.

---

## Art. 1.

### 1.5

BINETTI, *relatore*

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».*

### 1.2 (testo 2)

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Sono fatte comunque salve le sperimentazioni gestionali, già approvate con specifici protocolli regionali d'intesa entro il 31 dicembre 2006), concernenti modelli alternativi di integrazione dell'attività assistenziale con quelle di didattica e ricerca, ferma restando la caratterizzazione esclusivamente pubblica da conferire alle soluzioni istituzionali sperimentate all'atto del loro consolidamento conseguente alla verifica positiva della sperimentazione».

---

**1.3 (testo 2)**

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Al comma 2, dopo le parole: «fatte comunque salve» inserire le seguenti: «non oltre la scadenza,».*

---

**1.1**

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Al comma 2, sopprimere le parole: «e fino ad un anno successivo a tale data».*

---

**1.4**

BAIO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i protocolli di intesa, ivi previsti, sono stipulati secondo criteri di analogia ed equiparazione, anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui al presente articolo».

---

**1.4 (testo 2)**

BAIO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, i protocolli di intesa, ivi previsti, sono stipulati secondo criteri di analogia ed equiparazione, anche per gli aspetti relativi ai sistemi di finanziamento e remunerazione, con le aziende integrate ospedaliero-universitarie di cui al presente articolo. Con la legge finanziaria sono stanziati le risorse per dare graduale attuazione ai protocolli d'intesa, secondo i criteri suindicati, in funzione delle somme reperite e vincolandone temporalmente l'attuazione stessa al previo reperimento delle risorse di copertura».

---

**1.11**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «novanta».*

---

**1.6**BINETTI, *relatore*

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I policlinici universitari a gestione diretta per i quali la trasformazione in azienda integrata ospedaliera-universitaria comporti l'attribuzione di personalità giuridica di diritto pubblico provvedono ad adeguare la propria struttura con le risorse umane, strumentali e finanziarie attualmente disponibili».

---

**1.8 (testo 2)**BINETTI, *relatore*

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per quanto di rispettiva competenza, nella definizione dei protocolli d'intesa di cui al comma 3 e in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro viene assunto come riferimento il principio della parità del trattamento economico da assicurare alla dirigenza medica, sanitaria, tecnica e amministrativa, nonché al restante personale a parità di funzioni svolte, indipendentemente dalla rispettiva appartenenza ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università.

3-ter. I protocolli d'intesa università-regioni prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale, impegnati in attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Del pari le aziende di riferimento delle facoltà di medicina e chirurgia sono equiparate agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nell'accesso ai fondi di ricerca di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».

---

**1.12**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-bis. In caso di mancata emanazione dei protocolli di intesa di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, sentite le università interessate, nominano un commissario *ad acta*».

---

**1.0.1**

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:***«Art. 1-bis.***(Nomina del direttore generale)*

1. Il direttore generale è nominato dalla regione, acquisito il parere del rettore dell'università».

---

**Art. 2.****2.4 (testo 2)**BINETTI, *relatore**Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "In applicazione del presente articolo, i beni appartenenti al patrimonio indisponibili dello Stato comunque in uso alle università sono trasferiti alle stesse. I verbali di consistenza redatti dalle università, da notificarsi all'Agenzia del demanio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, costituiscono titolo per la trascrizione dei beni, senza che ne derivino oneri, diritti o tributi da corrispondere da parte delle università. I beni del demanio dello Stato comunque in uso alle università statali per le finalità istituzionali per le facoltà di medicina e chirurgia e tutti i beni immobili, per i quali è in corso di verifica l'interesse culturale, sono concessi in uso gratuito, finché permane l'utilizzo istituzionale; il concessionario esercita i diritti del proprietario e ne assume gli oneri, nei limiti imposti dalla natura de-

maniale del bene. L'esito negativo della verifica dell'interesse culturale determina il trasferimento in proprietà."».

---

## 2.1

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. La cessione di cui al comma 1 cessa di avere efficacia qualora non venga rispettato il vincolo di destinazione per finalità istituzionali».

---

## 2.3

BINETTI, *relatore*

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«4-bis. Gli immobili oggetto di trasferimento alle università sono inalienabili».

---

## 2.2

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I beni demaniali di cui al presente articolo non possono essere utilizzati per alcun fine lucrativo. I beni immobili e mobili già destinati in modo prevalente all'attività assistenziale hanno il vincolo di destinazione ad attività assistenziale».

---

## Art. 3.

### 3.1

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «il Ministero della salute e il Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «le regioni e le province autonome» e le parole: «sentite la regione e l'università interessate» con le seguenti: «sentite le università interessate».*

---



**3.2**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Al comma 2, sostituire le parole:* «il Ministero della salute, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze» *con le seguenti:* «le regioni e le province autonome» *e le parole:* «sentite la regione e le università interessate» *con le seguenti:* «sentite le università interessate».

---

**Art. 4.****4.3**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «diagnostiche e terapeutiche» *inserire le seguenti:* «sono istituite, in tutte le aziende ospedaliere, le aziende integrate ospedaliero-universitarie, gli IRCCS e le aziende USL dotate di presidi ospedalieri, le Unità di gestione del rischio clinico. A tal fine».

---

**4.4**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le regioni e le province autonome identificano organismi per la valutazione, l'efficacia e l'efficienza delle Unità di gestione del rischio clinico di cui al comma 1».

---

**4.2**BINETTI, *relatore*

*Al comma 2, sostituire le parole:* «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2008 e 2009» *con le seguenti:* «dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007».

---

**4.1**

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana le linee guida che precisano le procedure diagnostiche e terapeutiche, connesse alle singole patologie, al fine di ridurre al massimo qualsiasi tipo di infezione nosocomiale».

---

**4.0.1**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Misure per migliorare la sicurezza della pratica clinica)*

1. Allo scopo di migliorare la sicurezza della pratica clinica le regioni e le province autonome istituiscono, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende integrate ospedaliero-universitarie, negli IRCCS e nelle aziende USL dotate di presidi ospedalieri, una Unità di valutazione delle tecnologie ad integrazione della Unità di gestione del rischio clinico.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome definiscono con regolamento le modalità di istituzione, funzionamento e finanziamento di dette Unità».

---

**Art. 5.****5.1**

PELLEGATTA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.2**

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Sopprimere il comma 1.*

---

**5.3**

CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGLIARDI, VALPIANA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la parola: "intermediazione" è sostituita, ovunque ricorra, dalle seguenti: "di orientamento, anche tramite fornitura di strumenti e servizi, ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro"».

---

**5.4**

ADRAGNA, PAPANIA, BOSONE, ROSSI Paolo, CUSUMANO, FUDA, BAIO, BOBBA, FERRANTE, FAZIO, ROILO, RANDAZZO, MONTALBANO, CURSI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**5.5**

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai professori e ai ricercatori universitari strutturati con funzioni assistenziali, oltre alle indennità previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, spetta l'indennità di equiparazione di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nella misura occorrente ad equiparare il loro stipendio universitario a quello del dirigente medico ospedaliero di pari mansioni, funzioni e anzianità».

---

**5.0.4 (testo 2)**

BINETTI, RELATORE

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Scuole di specializzazione)*

1. Può essere ammesso in soprannumero alla formazione specialistica chi sia già in possesso di titolo di specialista. L'ammissione in soprannumero è disposta, a seguito di specifica graduatoria, nella misura massima del 20 per cento dei posti previsti a bando nella singola scuola e comunque nel limite dei posti previsti a statuto dalla singola scuola, al fine di garantire il percorso formativo professionalizzante. La metà di detti posti in soprannumero è riservata al personale medico di ruolo negli ospedali pubblici, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in strutture assistenziali identificate nei protocolli d'intesa università-regione o in altre strutture assistenziali a tal fine indicate dalla regione; gli interessati debbono allegare alla domanda di partecipazione al concorso di ammissione un atto formale della direzione sanitaria della struttura che certifichi:

- a) l'essere in servizio all'atto della presentazione della domanda;
- b) l'interesse della struttura a che il medico in questione consegua la specializzazione avendo in atto o avendo disposto con atto ufficiale approvato dalla regione l'istituzione di una struttura clinica corrispondente alla specializzazione stessa;
- c) il mantenimento della corresponsione degli emolumenti per tutta la durata della specializzazione;
- d) l'autorizzazione ad adempiere agli obblighi connessi con il percorso formativo».

**5.0.1**

PERRIN, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Norme in materia di università non statali istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

1. In conseguenza del particolare regime di finanziamento delle Università non statali autorizzate a rilasciare titoli accademici aventi valore

legale e istituite ai sensi dell'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, l'inserimento delle stesse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, rileva unicamente a fini statistici.

2. La facoltà della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### **5.0.2**

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

*(Convocazione delle organizzazioni sindacali)*

1. Nei policlinici universitari in cui vi siano dipendenti del servizio sanitario regionale debbono essere convocate dalla parte pubblica anche le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità».

---

### **5.0.3**

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 5-bis.**

*(Convocazione delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica e veterinaria)*

1. Nei policlinici universitari debbono essere convocati dalla parte pubblica le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria per la discussione dell'applicazione di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».

---

**5.0.6**

TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Misure urgenti per la turnazione del personale sanitario)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. In tutte le strutture di ricovero e cura, tra le ore 0 e le ore 24, ai lavoratori a turni debbono essere concesse almeno undici ore di riposo anche non consecutive. La presente disposizione si applica a far data dal 29 aprile 2003"».

---

**Art. 6.****6.1**BINETTI, *relatore*

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle disposizioni della presente legge» con le seguenti «degli articoli 1, 2, 3 e 5».*

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BIANCO**

*indi del Vice Presidente*

**CALVI**

*Intervengono il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Colonnella.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga

**(68) MALABARBA.** – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

**(139) MANTOVANO ed altri.** – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

**(246) BULGARELLI ed altri.** – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

**(280) VITALI ed altri.** – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

**(328) RAMPONI.** – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) *COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) *COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) *COSSIGA. – Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) *COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) *Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) *RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) *CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(1203) *COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato*

– e petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 aprile.

Il presidente BIANCO informa la Commissione che gli emendamenti al disegno di legge n.1335, assunto quale base dell'esame saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta; propone di costituire un comitato ristretto per l'esame degli emendamenti stessi.

Convieni la Commissione.

Il PRESIDENTE, quindi, invita i Gruppi parlamentari a designare i rispettivi rappresentanti nell'organo ristretto, che potrebbero riunirsi già domani, giovedì 31 maggio, alle ore 11.

La Commissione prende atto.

(772) *Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 maggio.

Il presidente BIANCO ricorda che nella seduta precedente è stato concluso l'esame degli emendamenti. Informa la Commissione, quindi, che il relatore Sinisi ha predisposto alcune proposte di coordinamento



delle modifiche accolte nel corso dell'esame, che potrebbero essere considerate nel loro complesso.

Non facendosi osservazioni, vengono poste in votazione nel loro complesso le proposte di coordinamento formulate dal relatore, pubblicate in allegato al resoconto, che risultano accolte.

Si procede quindi alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore SARO (*DCA-PRI-MPA*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo, osservando che il cedimento della maggioranza di fronte alle istanze della sinistra più radicale ha determinato un peggioramento del testo presentato dal Governo. In particolare, si è ampliata la possibilità di deroga alla procedura a evidenza pubblica con la gestione *in house* o in economia; inoltre, si è mantenuta la possibilità di affidamento alle aziende speciali che, a suo avviso, rafforzerà il monopolio delle aziende di proprietà pubblica.

Auspica che la discussione in Assemblea consenta di ripristinare alcune norme della proposta del Governo, al fine di rafforzare i criteri di competitività e di limitare solo ai casi eccezionali l'eventuale affidamento *in house*.

Il senatore Fernando ROSSI (*Misto-Consum*) sottolinea la difficoltà della sua parte politica a esprimere un voto favorevole. Il disegno di legge, a suo avviso, non è idoneo a evitare le conseguenze negative della privatizzazione dei servizi. Condivide la proposta, sostenuta in particolare dal Gruppo di Rifondazione Comunista, di escludere la gestione privata dei servizi idrici, ma rileva l'assenza di garanzie per un'adeguata qualità dei servizi e per il controllo delle tariffe: in particolare, si rammarica per il mancato accoglimento di emendamenti diretti a riconoscere il ruolo degli utenti consumatori nel controllo delle gestioni, anche al fine del loro rinnovo.

Auspica che durante la discussione in Assemblea il disegno di legge possa essere migliorato con la previsione di idonei strumenti di controllo da parte dei consumatori, annuncia che non vi sono le condizioni per il suo voto favorevole.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, per le motivazioni già illustrate nel dibattito. Ricorda che la sua parte politica aveva sostenuto la proposta avanzata dal Governo: tuttavia, la riproposizione dell'affidamento diretto e dello strumento delle aziende speciali ha determinato un peggioramento di quel testo, come pure l'esclusione della gestione privata dei servizi idrici.

Il senatore RUSSO SPENA (*RC-SE*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione che, a suo avviso, ha consentito di pervenire a una formulazione condivisibile. Ricorda che il programma dell'Unione prevede il rilancio dei servizi pubblici locali per assicurare prestazioni uguali nel territorio nazionale e per ottenere la qualità dei servizi e la soddisfazione dei consumatori.

Sottolinea positivamente l'esclusione dei servizi idrici dal processo di liberalizzazione, in considerazione della loro rilevanza sociale, e l'introduzione di norme volte a tutelare i lavoratori e a contrastare il precariato, in base alle proposte pervenute da tutti i Gruppi della maggioranza.

Per tali motivi, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore VITALI (*Ulivo*) rivolge un ringraziamento ai rappresentanti del Governo, al relatore e a tutta la Commissione. Ritiene infondate le osservazioni critiche svolte sull'affidamento dei servizi anche ad aziende speciali: si tratta di una opzione residuale, basata su esperienze di enti locali che hanno impresso una notevole spinta innovativa a tale modalità di gestione. Sottolinea la necessità di contemperare la competitività del sistema e il diritto degli utenti a servizi di qualità elevata, indipendentemente dalle condizioni in cui può realizzarsi la gestione, in particolare per i servizi idrici, per lo smaltimento dei rifiuti, per la rete dei trasporti e per la distribuzione dell'energia.

Il presidente CALVI invita il senatore Vitali a concludere il suo intervento.

Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, il senatore VITALI (*Ulivo*) auspica infine che nelle ulteriori fasi dell'*iter* e nell'esercizio della delega si consideri anche il rischio del conflitto di interessi causato dal duplice ruolo degli enti locali, come controllori della qualità dei servizi e come proprietari di aziende che devono conseguire un profitto.

Il senatore VILLONE (*SDSE*) ricorda la funzione dei servizi pubblici, di risposta a esigenze collettive e non condivide la tesi che si debba abbandonare in via generale la gestione pubblica dei servizi. Al contrario, si dovrebbe assumere un approccio critico: in alcuni casi la gestione pubblica appare la soluzione preferibile, mentre in altre ipotesi l'intervento dei privati può garantire una gestione più efficace.

Ritiene che il progetto di riforma avanzato dal Governo colga parzialmente la necessità di semplificazione nella gestione dei servizi pubblici locali, mentre esprime riserve sulla non esplicita esclusione dei servizi idrici dalla gestione privatistica.

Preannuncia, infine, un voto favorevole.

Il senatore BOSONE (*Aut*) esprime il proprio ringraziamento ai rappresentanti del Governo e al relatore, che hanno reso possibile la composizione di orientamenti assai diversi. Il suo Gruppo ha sottolineato l'op-

portunità di consentire agli enti locali la scelta flessibile delle forme di affidamento e condivide l'esclusione dei servizi idrici dall'ambito della delega, in considerazione del rilievo critico di quel bene.

Preannunciando il voto favorevole del suo Gruppo, manifesta riserve sul rispetto delle competenze proprie delle autonomie speciali.

Il senatore TIBALDI (*IU-Verdi-Com*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo ed esprime soddisfazione per il lavoro svolto dalla Commissione. In particolare, apprezza l'inserimento della cosiddetta «clausola sociale», cioè la preferenza per le imprese che assicurano la salvaguardia dei livelli occupazionali e il rispetto dell'ambiente, pur ritenendo preferibile una formula più cogente, proposta con alcuni emendamenti. Esprime perplessità anche sul rinvio della disciplina dei servizi idrici ad altro provvedimento e auspica che si mantenga l'impegno a escludere la gestione di quei servizi da ogni privatizzazione.

Il senatore SAPORITO (*AN*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo, motivato dal peggioramento del testo, dopo l'approvazione di emendamenti che restringono lo spazio per un'effettiva concorrenza.

Il senatore PASTORE (*FI*) preannuncia il voto contrario del Gruppo Forza Italia, per le ragioni illustrate nel dibattito.

Anche il senatore POLLEDRI (*LNP*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto contrario.

Il presidente BIANCO rivolge un ringraziamento al ministro Linda Lanzillotta e al relatore Sinisi, nonché a tutti i componenti del comitato ristretto che ha svolto la fase propedeutica di esame degli emendamenti.

Il relatore SINISI (*Ulivo*) ringrazia il Presidente per la fiducia che gli ha accordato e tutti i senatori della Commissione, nonché i rappresentanti del Governo. Ricorda l'attenzione rivolta sia dal comitato ristretto sia dalla Commissione alla considerazione degli utenti consumatori nella disciplina dei servizi pubblici locali e assicura un impegno ulteriore nelle fasi successive dell'*iter* per venire incontro alle osservazioni critiche e alle sollecitazioni emerse, in particolare, nella dichiarazione di voto del senatore Fernando Rossi.

Si procede, infine, alla votazione del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo modificato con gli emendamenti accolti nel corso dell'esame: il mandato al relatore Sinisi risulta approvato, dopo una controprova disposta dal Presidente su richiesta del senatore Pastore.

*SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL MANDATO AL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 772*

Il senatore PALMA (FI) rileva che il senatore Fernando Rossi, votando a favore della proposta di mandato al relatore per il disegno di legge n. 772, ha riconsiderato la sua precedente dichiarazione di voto non favorevole, sollecitato da un irrituale intervento del relatore, il quale ha svolto dichiarazioni politiche, in una fase procedurale che non lo avrebbe consentito, e dunque in violazione del Regolamento.

Osserva che, seppure non si fosse raggiunta una maggioranza favorevole sulla proposta di mandato a riferire in Assemblea, il testo sarebbe stato comunque sottoposto all'attenzione del Senato nella formulazione originaria avanzata dal Governo, senza alcun pregiudizio per l'*iter* del provvedimento. Auspica che non si determini nuovamente il clima conflittuale che ha caratterizzato in Commissione la fase iniziale della legislatura, ma rileva con rammarico che anche lo svolgimento delle operazioni di voto è stato condizionato da un certo artificio, diretto a ottenere comunque il consenso del senatore Rossi.

Il senatore PASTORE (FI) manifesta a sua volta il proprio rammarico per la pressione esercitata, anche con il concorso attivo del presidente Bianco, al fine di influenzare il voto del senatore Fernando Rossi. In particolare, eccepisce che il relatore, in violazione della normale procedura abbia approfittato, intervenendo per i ringraziamenti di rito, per esprimere ulteriori valutazioni nel merito e formulare un esplicito invito di carattere politico al senatore Rossi, dopo l'annuncio di un voto non favorevole.

Sottolinea, inoltre, che i rapporti tra Commissione e Presidenza sono basati sulla fiducia e sul rispetto delle regole, presupposti che a suo avviso si sono incrinati nella votazione sul mandato per il disegno di legge n. 772.

Il senatore SAPORITO (AN) ritiene che quanto è accaduto in sede di votazione del mandato al relatore sul disegno di legge n. 772 rappresenti un pericolo per la democrazia e per il rispetto delle regole. Rileva che il Presidente ha prolungato indebitamente le operazioni di voto, in attesa che il senatore Fernando Rossi si risolvesse a esprimere un voto favorevole.

Le circostanze denunciate, a suo avviso, pregiudicano l'*iter* del provvedimento e indurranno l'opposizione a utilizzare tutti gli strumenti regolamentari per ostacolarne l'approvazione.

Il senatore SARO (DCA-PRI-MPA) osserva che quanto è accaduto rappresenta un *vulnus* nei rapporti tra le forze politiche in Commissione. Considera comprensibile il dissenso del senatore Fernando Rossi, che durante l'esame aveva avanzato riserve sul mancato riconoscimento del ruolo dei consumatori utenti: se la maggioranza intendeva accogliere quelle istanze, avrebbe dovuto farlo in sede di esame degli emendamenti.

Non è ammissibile, invece, che il relatore esprima la disponibilità ad accogliere le istanze formulate dal senatore Rossi dopo le dichiarazioni finali di voto.

Sottolinea che la circostanza avrà ripercussioni sull'atteggiamento dei Gruppi dell'opposizione.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) protesta per quanto è accaduto. Ricorda che i lavori della Sottocommissione per i pareri possono svolgersi solo in ragione del concorso responsabile dei senatori dell'opposizione, che nondimeno potrà essere considerato, a causa del mancato rispetto delle regole da parte della maggioranza.

Il senatore Fernando ROSSI (*Misto-Consum*) sottolinea che avrebbe preferito raggiungere l'intesa con i rappresentanti del Governo e con gli altri senatori della maggioranza prima della votazione sul mandato al relatore. L'annuncio di voto non favorevole, tuttavia, era stato esplicitamente formulato per sollecitare il miglioramento del testo nella discussione in Assemblea. Le assicurazioni fornite dal relatore lo hanno indotto, allora, a riconsiderare il proprio avviso e ad esprimere un voto favorevole.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(947) MANTOVANO ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia*

**(1443) Silvana AMATI ed altri.** – *Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 maggio.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*FI*) presenta un testo unificato dei disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto, che propone sia assunto quale base per il seguito dell'esame. Sollecita, inoltre, la fissazione tempestiva di un termine per emendamenti.

Non essendovi obiezioni, il testo predisposto dalla relatrice è quindi adottato come base per il seguito dell'esame.

Il PRESIDENTE assicura che la richiesta di fissare un termine degli emendamenti in tempi celeri sarà sottoposto all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, nella prossima riunione dedicata alla programmazione dei lavori.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1335****Art. 1.****1.1**

MANTOVANO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «opera come Autorità nazionale per la sicurezza» e sostituire la parola: «determinando» con l'altra: «determina».*

---

**Art. 2.****2.1**

COSSIGA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 2.**

*(Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)*

1. Il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorità delegata di cui all'art. 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dal Servizio di informazione generale (SIGEN), dal Servizio di sicurezza (SDS) e dalla Direzione generale per le informazioni militari (DGIM).

2. Ai fini della presente legge, per “servizi di sicurezza” si intendono il SIGEN, il SDS e la DGIM.».

---

**2.3**

MANTOVANO

*Sostituire l'articolo col seguente:*

**«Art. 2.**

1. Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Comitato interministeriale per l'informazione e la sicurezza (CIIS), dall'Autorità delegata (ove istituita) dal Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS), dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE).

2. Ai fini della presente legge, per «servizi di sicurezza» si intendono il SISMI e il SISDE.

*Conseguentemente, sostituire le denominazioni dei: «servizi di sicurezza» in ogni articolo del disegno di legge che fa riferimento alle stesse.*

---

**2.2**

RAMPONI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'Autorità» fino a: «istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole da: «dal Servizio di informazione» fino alla fine del comma.*

---

**Art. 3.****3.1**

RAMPONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 3.**

1. Il Presidente del Consiglio nomina un Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato cui compete la guida, il coordinamento e il controllo delle attività del DIS, delegandogli le funzioni che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.



2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è costantemente informato dall'Autorità delegata sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva, può in qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non è richiesto il parere del Consiglio dei ministri per il conferimento delle deleghe di cui al presente articolo al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato.».

---

### 3.2

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ad un Ministro senza portafoglio o».*

*Conseguentemente sostituire la parola: «denominati» con la parola: «denominato».*

---

## Art. 4.

### 4.1

RAMPONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 4.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento dell'informazione per la sicurezza dello Stato, di seguito denominato «Dipartimento», con il compito di assicurare l'organizzazione, il funzionamento ed il coordinamento dell'attività di informazione per la sicurezza dello Stato. Il Dipartimento è costituito da:

- a) un comitato esecutivo di guida e coordinamento;
- b) una unità centrale;
- c) un servizio informazioni per la sicurezza esterna (SIE);
- d) un servizio informazioni per la sicurezza interna (SIN).

2. L'ordinamento del Dipartimento e le eventuali successive variazioni sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Al Dipartimento di cui al comma 1 è preposto un Sottosegretario di Stato.

4. Il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, avvalendosi degli i organi indicati al comma 1, svolge i seguenti compiti:

*a)* coordina l'intera attività di informazione per la sicurezza, verificando altresì i risultati delle attività svolte dal SIE e dal SIN;

*b)* è costantemente informato delle operazioni di competenza dei servizi di sicurezza e trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri le informative e le analisi prodotte dal Sistema di informazione per la sicurezza;

*c)* elabora analisi globali da sottoporre al CISR, nonché progetti di ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;

*d)* trasmette, su disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni pubbliche o enti, anche ad ordinamento autonomo, interessati all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;

*e)* elabora e sottopone all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1;

*f)* esercita il controllo sul SIE e sul SIN, verificando la conformità delle attività di informazione per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonché alle direttive e alle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con apposito regolamento. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche per disposizione del Sottosegretario di Stato per l'informazione alla sicurezza dello Stato, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e comportamenti verificatisi nell'ambito dei servizi di sicurezza;

*g)* vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri in materia di tutela amministrativa del segreto;

*h)* cura le attività di promozione e diffusione della cultura della sicurezza e la comunicazione istituzionale;

*i)* impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale di cui all'articolo 21, secondo le modalità definite dal regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo.

5. Il regolamento previsto dalla lettera *e)* del comma 4 istituisce altresì l'ufficio ispettivo di cui alla medesima lettera *e)*, attuando i seguenti criteri:

*a)* agli ispettori è garantita piena autonomia e indipendenza di giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;

b) salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità delegata, ove istituita, i controlli non devono interferire con le operazioni in corso;

c) sono previste per gli ispettori specifiche prove selettive e un'adeguata formazione;

d) non è consentito il passaggio di personale dall'ufficio ispettivo ai servizi di sicurezza;

e) gli ispettori, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, possono accedere a tutti gli atti conservati presso i servizi di sicurezza e presso l'Unità Centrale.».

---

#### 4.4

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3».*

---

#### 4.3

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

*Al comma 12, sostituire le parole: «assicurare piena unitarietà nella programmazione della ricerca informativa del» con le seguenti: «conferire unitarietà al».*

---

#### 4.5

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

*Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: «è costantemente informato» con le seguenti: «è informato senza ritardo».*

---

#### 4.6

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

*Al comma 3, lettera g) sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «congiuntamente».*

---

**4.2**

SAPORITO, RAMPONI, COLLINO

*Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) esercita la vigilanza sull'operato del SIE e del SIN, in relazione ai criteri dettati dal decreto legislativo 286 del 1999. Per tale finalità, presso il DIS è istituito un ufficio ispettivo le cui modalità di organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di cui al comma 6. L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze definite con il predetto regolamento, può svolgere, anche a richiesta del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inchieste su specifici episodi e comportamenti verificati si nell'ambito dei servizi di sicurezza;».

---

**4.7**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3.-bis. Qualora le informazioni richieste alle Forze di polizia, ai sensi delle lettere c) ed e) del comma precedente, siano relative ad indagini di polizia giudiziaria nell'ambito di procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell'Autorità giudiziaria competente».

---

**4.8**

MANTOVANO

*Al comma 5 sopprimere le parole da: «il direttore generale affida» fino alla fine e inserire il seguente:*

«5-bis. Nella struttura del CESIS è istituito un Consiglio per il personale, composto da quattro membri, di cui due indicati dal CIIS fra i propri componenti e due dal COPASIS fra i propri componenti, col compito di verificare la correttezza dei sistemi di reclutamento e della gestione del personale. I direttori dei servizi di sicurezza propongono al Consiglio per il personale la nomina dei Capi dipartimento e dei relativi Vice-capi».

---

**4.10**

MANTOVANO

*Al comma 6, dopo la parola: «regolamento», aggiungere le seguenti: «, cui compete anche l'indicazione di processi definiti per le promozioni e per l'avanzamento in carriera, seguendo criteri analoghi, per quanto compatibili, a quelli indicati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**4.9**

MANTOVANO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Il regolamento di cui al comma 6 disciplina altresì l'unitarietà della gestione del personale e del settore tecnico-Logistico dell'intero Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, secondo criteri di economicità e di efficienza».*

---

**Art. 5.****5.1**

RAMPONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'Autorità delegata ove istituita» con le seguenti: «dal Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**5.2**

RAMPONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».*

---

**5.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Commissione presidenziale per Servizi di informazione e sicurezza)*

1. È istituita la Commissione presidenziale per i Servizi di informazione e sicurezza, con il compito di investigare sui reclami da chiunque presentati contro l'attività del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dei Servizi e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) per non giustificato esercizio, nei confronti di qualunque persona, associazione, ente o società, delle attribuzioni a essi conferite.

2. La Commissione presidenziale è costituita da un presidente e da quattro membri scelti tra magistrati a riposo che abbiano esercitato effettivamente almeno le funzioni di Presidente di sezione della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, o tra gli avvocati abilitati da almeno quindici anni al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, che abbiano cessato o cessino dall'esercizio della professione. Per lo svolgimento dei compiti di controllo finanziario, amministrativo e contabile essa è integrata da altri due membri, scelti tra dirigenti generali a riposo della Ragioneria generale dello Stato, della Direzione generale del tesoro e della Banca d'Italia.

3. Il Presidente e i membri della Commissione sono nominati dal Presidente della Repubblica con proprio decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente e i membri della Commissione durano in carica tre anni.

5. La Commissione presidenziale, qualora ritenga che il reclamo non sia manifestamente pretestuoso o infondato, dispone una inchiesta. n DIS, i Servizi e la DGIM devono collaborare con la Commissione presidenziale e fornirle qualunque informazione richieda.

6. La Commissione presidenziale riferisce con propria relazione al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei ministri sui risultati della sua inchiesta, anche proponendo l'adozione di misure generali e specifiche.

7. Al Presidente della Commissione e ai suoi membri è attribuito un trattamento economico pari rispettivamente a quello del vice presidente e dei membri non magistrati del Consiglio superiore della magistratura.

8. Le norme per l'attività della Commissione presidenziale sono emanate, sentita la Commissione stessa, con regolamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica».

---

**5.0.2**

RAMPONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Compiti, attribuzioni e composizione del comitato esecutivo)*

1. Il comitato esecutivo di guida e coordinamento, di seguito denominato "comitato esecutivo" è la sede di definizione:

- a) del quadro della situazione generale relativa alla informazione per la sicurezza dello Stato e del suo controllo;
- b) delle linee di programma dell'attività operativa in funzione degli sviluppi della situazione generale;
- c) dei bilanci preventivi e consuntivi di spesa;
- d) delle direttive operative e di gestione del Dipartimento riferite al personale, alle risorse finanziarie ed alle infrastrutture;
- e) del coordinamento con gli altri organi dello Stato;
- f) del coordinamento con i servizi di informazione e sicurezza degli altri Stati;
- g) delle operazioni di rilievo condotte dai Servizi SIE e SIN.

2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Sottosegretario ed è composto dai direttori dei Servizi SIE e SIN e dal direttore dell'Unità Centrale di cui all'articolo 6. Il direttore dell'Unità Centrale è segretario del comitato esecutivo».

---

**5.0.3**

RAMPONI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Compiti e attribuzioni dell'unità centrale)*

1. L'unità centrale è l'organo di supporto alla attività del comitato esecutivo. Essa ha le seguenti competenze:

- a) mantiene aggiornato il quadro della situazione in funzione del flusso informativo prodotto dei Servizi SIE e SIN;
- b) assicura la diramazione ai Ministeri competenti delle informazioni di specifico interesse;

c) assicura la guida, il coordinamento e il controllo delle attività relative al personale, alla gestione logistica ed alla gestione amministrativa di carattere comune per tutto il Dipartimento;

d) cura la messa a punto del progetto di bilancio preventivo e il consuntivo di spesa del Dipartimento, e gestisce la parte di propria competenza;

e) è l'organo centrale di sicurezza per la tutela del segreto di Stato.

2. L'unità centrale è retta da un direttore nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato. L'unità centrale assume anche l'incarico di Autorità nazionale per la sicurezza».

---

## Art. 6.

### 6.1

RAMPONI

*Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole da: «o dall'Autorità delegata» fino a: «Direttore Generale del DIS» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato; presenta al CISR tramite il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

### 6.2

MANTOVANO

*Al comma 6, sostituire la parola: «tempestivamente» con l'altra: «con immediatezza».*

### 6.3

MANTOVANO

*Al comma 6, aggiungere, in fine: «delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».*



**6.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".*

---

**6.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Forze operative speciali)*

1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, e che presentino esigenze di supporti o l'utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIGEN, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali» (GUS), costituito di personale e mezzi delle Forze armate e delle forze di polizia.

2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal Direttore generale del SIGEN, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa e con i capi delle forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.

4. Le regole d'impiego del Gruppo unità speciali sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa, sentito il CSR».

---

**Art. 7.****7.1**

RAMPONI

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «il direttore generale del DIS» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**7.3**

MANTOVANO

*Al comma 6 sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «con immediatezza».*

---

**7.4**

MANTOVANO

*Al comma 6 aggiungere, in fine: «, delle notizie, comunque acquisite, di interesse operativo».*

---

**7.2**

RAMPONI

*Al comma 8 sostituire le parole: «o all'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «o al Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**7.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Al comma 8, dopo le parole: "ove istituita, per il tramite", inserire le seguenti: "del direttore generale".*

---

**Art. 8.****8.1**

RAMPONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Le funzioni attribuite dalla presente legge agli organi del sistema di informazione per la sicurezza non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o ufficio».

---

**8.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Al comma 2, sostituire le parole: "Il II Reparto" con le seguenti: "Il Reparto".*

---

**8.2**

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 2, sopprimere la parola: «tecnico».*

---

**8.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-....**

*(Attività speciali dei Servizi)*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può autorizzare rispettivamente il Direttore generale del SIN e il Direttore generale del SIGEN a disporre, per il migliore espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, l'esercizio da parte di agenti dei Servizi, anche in nome proprio, di attività economiche e finanziarie, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di società di qualunque natura, sia all'interno sia all'estero. Dell'esercizio di dette attività deve essere data completa informazione alla

Commissione presidenziale di cui all'articolo 26, che ha il diritto di chiedere e ottenere informazioni e ha facoltà di formulare proposte e rilievi».

---

## 8.0.2

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 8-....

*(Servizi operativi di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria)*

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituito un servizio speciale di polizia, di sicurezza e giudiziaria, con il compito di collaborare con il SIGEN e con la Direzione generale delle informazioni militari, nonché con gli organi della polizia militare, esercitando in via esclusiva, e comunque con funzioni di sovrintendenza e direzione nei confronti di altro organismo preposto, le attribuzioni di polizia di sicurezza e di polizia giudiziaria, in materia di difesa esterna e di tutela della sicurezza interna dello Stato, collegate all'attività informativa, controinformativa, contro-sovversione, anti-sabotaggio e anti-terrorismo dei Servizi.

2. Nell'espletamento del suo compito e per l'esercizio delle sue attribuzioni il servizio speciale di polizia può avvalersi anche di altri uffici di polizia od organi, nonché di singoli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, anche dirigendone e coordinandone l'attività nel campo specifico.

3. Il personale del servizio è tratto dal personale della carriera di prefettura e dal personale delle forze di polizia.

4. L'ordinamento del servizio è stabilito con un regolamento del Governo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.

5. L'organizzazione del servizio è stabilita dal Ministro dell'interno con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri».

---

**8.0.3**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-....**

*(Istituzione, compiti e ordinamento della Direzione generale per le informazioni militari)*

1. Nell'ambito del Ministero della difesa è istituita la Direzione generale per le informazioni militari.

2. La Direzione generale è posta sotto la diretta autorità del Ministro della difesa e dipende funzionalmente, secondo le sue determinazioni e per quanto di loro rispettiva competenza, dal Capo di Stato maggiore della difesa e dal Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti. È collegata con gli Stati maggiori di forza armata, con il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e con il CSR.

3. A capo della Direzione generale è posto un Direttore generale delle informazioni militari, nominato, tra i generali di divisione o di corpo d'armata, anche in ausiliaria o della riserva, dal Ministro della difesa, con il consenso del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CSR.

4. Il Direttore generale delle informazioni militari assiste e consiglia il Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della difesa e il Segretario generale della difesa – Direttore generale degli armamenti, per quanto attiene all'informazione nelle materie di specifico interesse della difesa militare.

5. La Direzione generale per le informazioni militari raccoglie coordina, analizza, interpreta e valuta le informazioni tecnicooperative, economiche, industriali e scientifiche di specifico interesse per la difesa militare; produce e tiene aggiornate le situazioni relative, generali e particolari, delle informazioni militari. Essa collabora con il SIGEN per gli studi, le analisi e le ricerche riguardanti gli affari strategici di interesse per la difesa nazionale.

6. La Direzione generale provvede altresì a raccogliere, coordinare, analizzare interpretare e valutare le informazioni relative alla sicurezza interna dell'amministrazione della Difesa ed in particolare delle singole Forze armate, escluse le forze di polizia ancorché facciano parte di esse; espleta in detto ambito compiti di controinformazione, di controsovversione, di contro-sabotaggio e di antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato, in collaborazione e sotto la sovrintendenza del SDS.

7. La Direzione generale per le informazioni militari gestisce la rete degli addetti della Difesa, nonché degli addetti militari, navali ed aeronautici presso le rappresentanze diplomatiche della Repubblica.

8. La Direzione generale per le informazioni militari valuta il fabbisogno informativo e di sicurezza dell'amministrazione della Difesa e in

particolare delle Forze armate e propone al Ministro della difesa la relativa pianificazione operativa.

9. L'ordinamento e l'organizzazione della Direzione generale delle informazioni militari sono stabiliti dal Ministro della difesa. In essa possono essere costituite sezioni specializzate per l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica e il settore degli armamenti».

#### 8.0.4

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 8-....

*(Agenzia governativa delle telecomunicazioni – AGOTELCO)*

1. La Direzione generale per le informazioni militari, quale Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), svolge altresì i seguenti compiti ed esercita le seguenti funzioni:

*a)* monitoraggio delle intercettazioni e interpretazione delle trasmissioni di carattere elettrico, radioelettrico ed elettronico o di altra natura, mediante emissioni elettromagnetiche, acustiche o altre o grazie a qualsiasi altra apparecchiatura in grado di produrre tali emissioni, al fine di acquisire e fornire informazioni, connesse o derivanti da tali emissioni o dall'uso di tali apparecchiature o da materiale codificato;

*b)* fornire assistenza e consulenza relative alla materia linguistica, inclusa la terminologia utilizzata per questioni tecniche, i codici, i cifrari e in genere la crittografia e le altre questioni connesse alla protezione delle informazioni e dell'altro materiale, al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), alle Forze armate e alle forze di polizia ed in generale al Governo e a qualsiasi altro ente, con le modalità determinate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.

2. Le competenze di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 possono essere esercitate solo:

*a)* nell'interesse dello Stato, con particolare riferimento alla difesa militare, alla tutela della sicurezza interna, alla politica estera, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché alle esigenze economiche, industriali, scientifiche e di ricerca della comunità nazionale;

*b)* nell'interesse del benessere del paese, di fronte ad azioni o minacce di persone fuori del territorio nazionale;

c) in supporto ad attività di prevenzione e repressione di reati di particolare gravità e in generale per la tutela della legalità repubblicana.

3. Per Agenzia governativa delle telecomunicazioni (AGOTELCO), s'intende il Centro comunicazioni governativo e qualsiasi struttura o parte di struttura delle Forze armate o delle forze di polizia dello Stato cui il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa ritengano di rivolgersi per acquisire supporto operativo nell'espletamento delle specifiche attività di competenza.

4. Il Direttore generale è responsabile dell'efficienza dell'AGOTELCO. È suo dovere assicurarsi che:

a) esistano disposizioni tali secondo cui l'AGOTELCO acquisisca solo le informazioni necessarie nell'esercizio delle proprie funzioni e che non ne divulghi alcuna, se non quelle utili allo svolgimento dei propri compiti o per una indagine di carattere giudiziario;

b) l'AGOTELCO non assuma iniziative a favore di interessi di un qualsiasi movimento o partito politico, organizzazione o associazione sindacale o imprenditoriale o comunità religiosa o altra privata associazione».

---

### 8.0.5

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-....**

*(Servizio informazioni della Guardia di finanza)*

1. L'espletamento di attività informative e controinformative e di tutela della sicurezza interna da parte del Corpo della guardia di finanza, per i compiti di istituto ad essa assegnati ed in collegamento con il SIGEN e il SDS, è disciplinato con apposito regolamento emanato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno».

---

**8.0.6**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-....**

*(Tutela della sicurezza interna dell'Arma dei carabinieri  
e del Corpo della guardia di finanza)*

1. All'espletamento di compiti controinformativi, antisovversione, contro-sabotaggio e antiterrorismo e in generale di tutela della sicurezza interna dello Stato nell'ambito dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, provvedono, in collaborazione con il SDS, appositi servizi o reparti interni istituiti con regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri competenti e con il Ministro dell'interno».

---

**8.0.7**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-....**

*(Segretezza delle comunicazioni elettroniche)*

1. Le comunicazioni elettroniche tramite radio, telefoniche, *fax*, *e-mail* ed altre forme, sia in uscita sia in entrata, nonché le comunicazioni ambientali degli e negli uffici, e degli operatori del Servizio di informazione generale (SIGEN), del Servizio di sicurezza (SDS) e della Direzione generale per le informazioni militari (DGIM) sono coperte dal segreto di Stato.

2. Quando un giudice o un pubblico ministero per le intercettazioni di polizia giudiziaria e le autorità competenti per le intercettazioni preventive ritengano di dovere procedere alle intercettazioni di cui al comma 1, possono richiedere, con atto motivato sottoposto a segreto di Stato, al Presidente del Consiglio dei ministri di togliere preventivamente il segreto di Stato su dette comunicazioni, con l'obbligo di sottoporle prima della loro utilizzazione le trascrizioni allo stesso Presidente del Consiglio dei ministri che può, in ogni caso, porre su di esse il segreto di Stato.

3. I giudici, i pubblici ministeri, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che violino le disposizioni della presente



legge sono puniti con le pene previste per il procacciamento e la divulgazione di notizie coperte da segreto politico-militare».

---

## **Art. 9.**

### **9.1**

RAMPONI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «è istituito» fino a: «comma 6» con le seguenti: «è istituito nell'ambito dell'Unità Centrale».*

---

### **9.2**

RAMPONI

*Al comma 7 sostituire le parole: «Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 6», con le seguenti: «Apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio».*

---

### **9.3**

RAMPONI

*Al comma 11 sostituire le parole: «dell'Autorità delegata, ove istituita, sentito il direttore generale del DIS. Il dirigente presenta annualmente al direttore generale del DIS,» con le seguenti: «del Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato, sentito il Direttore Generale dell'Unità Centrale».*

---

## **Art. 10.**

### **10.1**

RAMPONI

*Al comma 1, alinea e alla lettera a) sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».*

---

**Art. 11.****11.1**

RAMPONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «dell'Unità Centrale».*

---

**11.3**

MANTOVANO

*Al comma 1, dopo la parola: «continuativa» aggiungere le parole: «e l'aggiornamento».*

---

**11.2**

RAMPONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei Ministeri interessati,» inserire le seguenti: «esperti dei Servizi di Sicurezza dei diversi settori professionali».*

---

**11.4**

MANTOVANO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. La frequenza della Scuola, secondo modalità e per periodi da definire con regolamento, in relazione agli impieghi nell'ambito del Sistema, è condizione necessaria per l'avvio dell'attività del dipendente».

---

**11.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-....**

*(Attribuzioni dei Servizi)*

1. Il SIGEN e il SDS non sono servizi di polizia giudiziaria. Gli agenti dei Servizi non sono agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Per la tutela dei Servizi, del suo personale, delle sue infrastrutture e delle sue dotazioni e anche quando ve ne sia per altri motivi la necessità ed al fine del miglior espletamento dei loro compiti, ad agenti dei Servizi possono essere conferite dal Ministro dell'interno, su richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, la qualifica e le attribuzioni di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

3. Anche in deroga a ogni contraria disposizione vigente, gli agenti dei Servizi non hanno l'obbligo di riferire all'autorità giudiziaria, non possono essere chiamati a testimoniare davanti a essa senza l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, e non possono essere destinatari diretti di ordini o incarichi da parte di essa.

4. Gli agenti di cui al comma 3 hanno l'obbligo di riferire su fatti che possano costituire reato, tramite i loro superiori o, sempreché sia necessario, anche direttamente ai Direttori generali dei Servizi, che ne informano i Ministri competenti e contemporaneamente il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

5. Il Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e i Direttori generali dei Servizi hanno l'obbligo di fornire all'autorità giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati. L'adempimento di tale obbligo può essere ritardato quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali del Dipartimento e dei Servizi, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Gli agenti dei Servizi possono richiedere informazioni a qualunque persona e invitarla a produrre documenti o altre cose in suo possesso di cui, con il consenso dell'interessato, possono ottenere la consegna o trarre copia.

7. Al fine di cui al comma 6, gli agenti dei Servizi, a norma della normativa vigente in materia di pubblica sicurezza, possono invitare a compiere davanti a essi qualunque persona ritengano utile ai fini di una inchiesta e possono disporre l'accompagnamento in caso di mancata comparizione a mezzo della forza pubblica o dei propri agenti muniti della qualifica di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ai sensi del comma 2.

8. Alle persone chiamate a comparire a collaborare con i Servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 6.

9. Gli atti compiuti da agenti del SIGEN o da loro collaboratori in relazione ad obiettivi esteri, ancorché in territorio nazionale, nell'espletamento di propri compiti con operazioni disposte ed autorizzate dalle autorità governative competenti, non sono comunque punibili, qualora possano costituire reato, se non a richiesta del Governo. La richiesta è condizione per lo stesso svolgimento delle indagini preliminari».

---

## 11.0.2

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 11-....

*(Attribuzioni particolari del SDS)*

1. Gli agenti del SDS possono procedere alle ispezioni, perquisizioni e sequestri previsti dagli articoli dal 244 al 256 del codice di procedura penale, al solo scopo di trarre da detti atti altra documentazione o altre forme di conoscenza di fatti di interesse del Servizio, soltanto con l'autorizzazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione o del magistrato o dei magistrati del suo ufficio da questi delegati, su richiesta del Direttore generale del Servizio ovvero del funzionario o dei funzionari del Servizio da questi delegati, approvata dal Ministro dell'interno o, in sua assenza, dal Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, se nominato, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, dandone immediata comunicazione al Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

2. Con le stesse procedure di cui al comma 1, gli agenti del Servizio possono procedere alle intercettazioni o comunicazioni previste dal codice di procedura penale.

3. Quando le operazioni di cui al presente articolo vengano compiute senza la conoscenza degli interessati, chiunque ne sia informato è vincolato dal segreto di Stato.

4. Le informazioni raccolte a norma del presente articolo non sono mai ammissibili né come prove né come fonte di prova nei procedimenti giudiziari.

5. Il Ministro dell'interno riferisce trimestralmente al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, e annualmente al Parlamento, in forma non specifica, ma per categorie e motivazioni, delle operazioni compiute a norma del presente articolo».

---

---

**Art. 12.****12.1**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora la collaborazione richiesta, ai sensi del comma precedente, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria, riguardi procedimenti penali che si trovino nella fase delle indagini preliminari al momento della richiesta, le medesime informazioni possono essere acquisite soltanto previo nulla osta dell’Autorità giudiziaria competente».

---

**Art. 13.****13.4**

MANTOVANO

*Al comma 1 sostituire le parole: «possono corrispondere» con la parola: «corrispondono».*

---

**13.5**

MANTOVANO

*Al comma 1 sostituire le parole: «possono in particolare stipulare convenzioni» con le parole: «stipulano convenzioni».*

---

**13.2**

COSSIGA

*Sostituire l’articolo con il seguente:***«Art. 13.**

*(Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilità)*

1. Il DIS, il SIGEN, l’SDS possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o

mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine tecnico-logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentite le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare a DIS, SIGEN e SDS l'acquisizione diretta dei dati detenuti negli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori – in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa – di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, delle operazioni di acquisizione di dati personali».

---

### 13.1

RAMPONI

*Al comma 1 sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».*

---

### 13.3

VILLECCO CALIPARI

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale" sono sostituite con le seguenti: "per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione dell'ordinamento costituzionale o di ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza". Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, così come modificato dal presente articolo».

---

**Art. 14.****14.1**

RAMPONI

*Al comma 1, capoverso 118-bis, apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, sostituire le parole: «del Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «del Direttore dell'Unità Centrale»;*

*al comma 3, sostituire le parole: «dal Direttore Generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza» con le seguenti: «dal Direttore dell'Unità Centrale e dai Direttori dei Servizi».*

---

**Art. 17.****17.1**

COSSIGA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Fermo quanto disposto dall'art. 51 del Codice penale, una speciale causa di giustificazione si applica al personale dei servizi di sicurezza che pongano in essere condotte costituenti reato, nell'ambito di operazioni autorizzate, ovvero poste in essere al di fuori di esse, ma di volta in volta autorizzate, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 3 e in presenza dei presupposti di cui al comma 4 del presente articolo, nonché nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 18.

*1-bis.* Per operazione si intende il complesso di pianificate attività in-fooperative di medio-lungo periodo, preordinate al conseguimento di specifici obiettivi istituzionali.

*e sopprimere il comma 5».*

---

**17.6**

MANTOVANO

*Al comma 2 sopprimere le parole: «da l'integrità fisica» a «la salute».*

---

**17.4**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 2, dopo le parole: «o l'incolumità di una o più persone», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero il delitto di cui all'articolo 630 del codice penale».*

---

**17.9**

MANTOVANO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per le attività dei Servizi di sicurezza compiute o da compiere al di fuori del territorio nazionale restano fermi i limiti di punibilità da parte dell'autorità giudiziaria italiana previsti dalle norme in vigore per i delitti commessi all'estero».

---

**17.7**

MANTOVANO

*Sopprimere il comma 5.*

---

**17.8**

MANTOVANO

*Sostituire il comma 5 col seguente:*

«5. Non si applica il 4 comma dell'articolo 18 per le condotte di cui al comma 1 del presente articolo, effettuate nelle sedi di partiti politici rappresentati in Parlamento o in un'assemblea o consiglio regionale, nelle sedi di organizzazioni sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo».

---

**17.5**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 5, prima delle parole: «di partiti», inserire le seguenti: «di organi costituzionali o a rilevanza costituzionale, di uffici giudiziari.».*

---



**17.3**

RAMPONI

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «nelle sedi» fino alla fine del comma.*

---

**17.2**

BRUNO

*Al comma 5, sostituire le parole: «ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti all'albo» con le seguenti: «ovvero, con riferimento agli organi di comunicazione a diffusione nazionale o regionale, nelle sedi delle redazioni delle rispettive testate giornalistiche registrate presso i tribunali competenti».*

---

**Art. 18.****18.1**

COSSIGA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. In presenza di presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto rigoroso dei limiti da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio dei ministri motivatamente autorizza:

a) le operazioni nel cui contesto debbano essere assunte condotte costituenti reato;

ovvero,

b) di volta in volta le condotte costituenti reato da assumere al di fuori di operazioni dal medesimo autorizzate».

---

**18.2**

RAMPONI

*Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le seguenti: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato» e sopprimere le parole: «tramite il DIS».*

*Conseguentemente:*

*al comma 4 sopprimere le parole: «e qualora l’Autorità delegata non sia istituita» e le parole: «tramite il DIS»;*

*al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «il DIS» con le seguenti: «l’Unità Centrale».*

---

### **18.3**

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «tempestivamente trasmessa tramite il DIS».*

---

### **18.5**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 4, sostituire le parole da: « e comunque non oltre le ventiquattro ore» fino alla fine del comma, con le seguenti: «tramite il DIS, e comunque non oltre le quarantotto ore, al Presidente del Consiglio dei ministri, indicando circostanze e motivi dell’intervento di urgenza.».*

---

### **18.4**

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 4, sopprimere le parole: «tramite il DIS».*

---

## **Art. 19.**

### **19.1**

RAMPONI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «tramite il DIS».*

*Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «al direttore del DIS» con le seguenti: «al direttore del Servizio interessato».*

---

**19.2**

MANTOVANO

*Sopprimere il comma 11.*

---

**19.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-....**

*(Colloqui a fini informativi)*

1. Il personale dei servizi di sicurezza ha facoltà di visitare gli istituti penitenziari e può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio dei ministri ad avere colloqui riservati con detenuti ed internati al fine di acquisire da questi informazioni utili per l'espletamento dei compiti istituzionali.

2. Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso il DIS.

3. In casi particolare urgenza, attestati con provvedimenti del Direttore del Servizio interessato del colloquio è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, tramite il DIS».

---

**19.0.2**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 19-....**

*(Permessi di soggiorno a fini informativi)*

1. Quando nel corso dell'attività istituzionale di competenza dei Servizi di sicurezza emerge l'esigenza di garantire l'ingresso e/o la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che collabora ai fini della tutela della sicurezza dello Stato, il Questore, su richiesta motivata del Direttore del Servizio interessato, inoltra tramite il DIS, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Quando la collaborazione offerta dallo straniero ha avuto straordinaria rilevanza per il conseguimento degli obiettivi istituzionale dei Servizi di sicurezza, allo straniero, con le stesse modalità di cui al precedente comma, può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286».

---

### 19.0.3

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-....

*(Norme in materia di espulsione dello straniero)*

1. Il Prefetto può, su richiesta succintamente motivata del Direttore del Servizio di sicurezza interessato, omettere, sospendere o revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 24 luglio 1998, n. 286, quando sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo 19-ter, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie utili per la prosecuzione delle attività informative afferenti alla tutela della sicurezza dello Stato.

2. Del provvedimento del Prefetto viene data preventiva informazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'Interno tramite il DIS».

---

### 19.0.4

COSSIGA

*Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:*

#### «Art. 19-....

*(Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 della presente legge può delegare il Direttore del SIGEN a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di intercettazione di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili per l'assolvi-

mento dei compiti assegnati al suddetto Servizio di sicurezza ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al Procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto in cui sono emerse le esigenze informative. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

3. Le attività di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono sempre svolte in appositi locali del SIGEN.

4. L'articolo 4 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, è abrogato a far data dalla emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 10, della presente legge».

---

## Art. 21.

### 21.18

RAMPONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 21.

*(Contingente speciale del personale)*

1. Con apposito regolamento è determinato il contingente speciale del personale addetto al DIS, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il regolamento disciplina altresì, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, l'ordinamento e il reclutamento del personale, il relativo trattamento economico e previdenziale, nonché il regime di pubblicità del regolamento stesso.

2. Il regolamento determina, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo unico del personale del DIS, prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche;

b) la definizione di adeguate modalità concorsuali e selettive, aperte anche a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per la scelta del personale;

c) i limiti temporali per le assunzioni a tempo determinato nel rispetto della normativa vigente per coloro che, a norma dei criteri indicati nella lettera e), non vengono assunti tramite concorso;

d) l'individuazione di una quota di personale chiamato a svolgere funzioni di diretta collaborazione con il direttore generale dell'Unità Centrale e con i direttori dei Servizi di Sicurezza, la cui permanenza presso i

rispettivi organismi è legata alla permanenza in carica dei medesimi direttori;

*e)* il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, per attività assolutamente necessarie all'operatività del DIS;

*f)* le ipotesi di incompatibilità, collegate alla presenza di rapporti di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado o di convivenza o di comprovata cointeressenza economica con dipendenti del DIS, salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il rapporto di parentela o di affinità o di convivenza o di cointeressenza economica riguardi il direttore generale dell'Unità Centrale o i direttori dei Servizi di Sicurezza, l'incompatibilità è assoluta;

*g)* il divieto di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi è cessato per qualunque ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS;

*h)* i criteri per la progressione di carriera;

*i)* la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima non inferiore al 50 per cento dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera *a)*;

*l)* i casi eccezionali di conferimento di incarichi ad esperti esterni, nei limiti e in relazione a particolari profili professionali, competenze o specializzazioni;

*m)* i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza al fine del riconoscimento delle professionalità acquisite;

*n)* i criteri e le modalità per il trasferimento del personale del ruolo di cui alla lettera *a)* ad altra amministrazione.

3. Per il reclutamento del personale addetto al DIS non si applicano le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, e all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

4. Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla presente legge o dal regolamento sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e le modalità del passaggio del personale del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera *a)*.

7. È vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da quelli previsti dal regolamento. In caso di rientro nell'amministrazione di appartenenza, è escluso il mantenimento del trattamento economico principale e accessorio maturato alle dipendenze dei servizi di sicurezza, fatte salve le misure eventualmente disposte ai sensi della lettera *m)* del comma 2.

8. Il regolamento disciplina i casi di cessazione dei rapporti di dipendenza, di ruolo o non di ruolo.

10. Non possono svolgere attività, in qualsiasi forma, alle dipendenze del Sistema di informazione per la sicurezza persone che, per comporta-

menti o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione.

11. In nessun caso il DIS può avere alle sue dipendenze o impiegare in qualità di collaboratori o di consulenti membri del Parlamento europeo, del Parlamento o del Governo nazionali, consiglieri regionali, provinciali, comunali o membri delle rispettive giunte, dipendenti degli organi costituzionali, magistrati.

12. Tutto il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o a favore del DIS o dei servizi di sicurezza è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

---

## 21.9

RAMPONI

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e ai Servizi di Sicurezza».*

---

## 21.19

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un ruolo unico del personale dei servizi di informazione e sicurezza, in cui vengono previsti i contingenti da assegnare rispettivamente al DIS, al SIE ed al SIN, nonché la distinzione tra funzioni amministrative, operative e tecniche; in tale ruolo confluisce personale proveniente dal settore della pubblica amministrazione o assunto a seguito di concorso pubblico o per chiamata diretta a tempo determinato;».

---

## 21.2

QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «prevedendo le distinzioni per le funzioni amministrative, operative e tecniche».*

---

**21.30**

MANTOVANO

*Al comma 2 lettera b), aggiungere, infine, le parole: «. Il personale da assumere per concorsi pubblici deve essere per aliquota non inferiore al sessanta per cento del ruolo unico».*

---

**21.20**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) i limiti temporali di permanenza nel ruolo unico e le modalità di transito definitivo in tale ruolo per il personale di cui alla lettera b);».*

---

**21.10**

RAMPONI

*Al comma 2:*

*lettera d), sostituire le parole: «del DIS», con le parole: «dell'Unità Centrale»;*

*lettera e), sopprimere le parole: «e dei Servizi di Sicurezza»;*

*lettera f) sopprimere le parole: «dei Servizi di Sicurezza o» e sostituire le parole: «del DIS» con le parole: «dell'Unità Centrale»;*

*lettera g) sopprimere le parole: «e dai Servizi di Sicurezza».*

---

**21.22**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:*

*«e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi in cui, per attività assolutamente necessarie allo svolgimento delle competenze del DIS e dei servizi di sicurezza, può eccezionalmente procedersi ad assunzioni a tempo determinato di personale dotato di comprovata e particolare specializzazione professionale debitamente documentata;».*

---



**21.31**

MANTOVANO

*Al comma 2, lettera e) aggiungere, in fine, le parole: «e comunque in misura non superiore al 20 per cento del ruolo unico».*

---

**21.23**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*«f-bis) le modalità di transito in altra pubblica amministrazione relative alla presenza di eventuali casi di incompatibilità di cui alla lettera f) già esistenti presso gli attuali organismi informativi;».*

---

**21.16**

SAPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 2, sopprimere la lettera i).*

---

**21.21**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*«i) la determinazione per il DIS e per ciascun servizio di una percentuale minima di dipendenti definitivamente transitati nel ruolo unico non inferiore al 70 per cento;».*

---

**21.24**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «competenze o specializzazioni», aggiungere le seguenti: «, la cui durata massima è legata alla permanenza in carica dei direttori dei servizi».*

---

**21.25**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:*

«m) i criteri e le modalità relativi al trattamento giuridico ed economico del personale che rientra nell'amministrazione di provenienza nei confronti del quale la permanenza negli organismi informativi non deve recare pregiudizio alcuno, a tal fine prevedendo sia l'adeguata valutazione delle professionalità acquisite, sia il riconoscimento degli avanzamenti di carriera conseguiti;».

---

**21.3**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, lettera m), dopo le parole: «professionalità acquisite», aggiungere le seguenti: «e della rivalutazione del periodo di servizio prestato».*

---

**21.4**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «altra amministrazione», aggiungere le seguenti: «anche locale e, su richiesta dell'interessato, attraverso l'istituto della mobilità».*

---

**21.5**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

«n-bis) l'immissione nel ruolo di cui alla lettera a) del personale proveniente dalle Forze Armate di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, ed impiegato presso CESIS, SISMI e SISDE, conservando l'anzianità maturata nelle stesse.».

---

**21.11**

RAMPONI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e ai servizi di sicurezza».*

---

**21.26**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 5, dopo le parole: «del passaggio del personale» aggiungere le seguenti parole: «della Segreteria Generale».*

---

**21.6**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 5, dopo le parole: «e del SISDE», inserire le seguenti: «attraverso l'immissione dello stesso».*

---

**21.27**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 5, dopo le parole: «al comma 2, lettera a)» aggiungere le seguenti: «In sede di prima applicazione, possono essere previsti, in via transitoria, eventuali collocamenti di personale in soprannumero all'organico».*

---

**21.12**

RAMPONI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**21.28**

VILLECCO CALIPARI

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente agli organismi di informazione e sicurezza, costituito dallo stipendio, dall'indennità integrativa speciale, dagli assegni familiari e da una indennità di funzione rapportata al grado, alla qualifica, al profilo rivestiti e alle funzioni svolte».

---

**21.7**

QUAGLIARIELLO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Il regolamento definisce il trattamento economico onnicomprensivo del personale appartenente al contingente di cui al comma 1».

---

**21.1**

COSSIGA

*Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di polizia».*

---

**21.17**

SPORITO, MATTEOLI, MANTICA, NANIA, TOFANI, COLLINO, RAMPONI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «sulla base di tabelle di allineamento alle qualifiche del personale delle Forze di Polizia.».*

---

**21.29**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 7, dopo le parole: «di appartenenza», aggiungere le seguenti: « o di trasferimento presso altra pubblica amministrazione.».*

---

**21.13**

RAMPONI

*Sopprimere il comma 9.*

---

**21.14**

RAMPONI

*Al comma 11, sostituire le parole: «in nessun caso il DIS e i servizi di sicurezza possono» con le seguenti: «in nessun caso il DIS può» e sopprimere le parole da: «ministri di confessioni religiose» fino a: «pubblicisti».*

---

**21.8**

COSSIGA

*Al comma 11, prima delle parole: «giornalisti professionisti o pubblicisti» inserire le parole: «senza il preventivo assenso del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

---

**21.32**

MANTOVANO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

*«11-bis. Quanto previsto dal comma precedente non si applica ai giornalisti professionisti o pubblicisti, se la loro collaborazione o consulenza è prestata fuori dal territorio dello Stato. Resta esclusa la possibilità di un rapporto di dipendenza dal CESIS o dai servizi di sicurezza».*

---

**21.15**

RAMPONI

*Al comma 12 sopprimere le parole: «o dei servizi di sicurezza».*

---

**Art. 23.****23.1**

RAMPONI

*Al comma 2 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole: «direttori dei Servizi» e sopprimere le parole: «o dei Servizi di Sicurezza».*

*Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «direttore generale del DIS» con le parole», «dei direttori dei Servizi».*

---

**23.2**

RAMPONI

*Al comma 6 sostituire le parole: «l'Autorità delegata, ove istituita» con le parole: «il Sottosegretario di Stato all'informazione per la Sicurezza».*

---

**Art. 24.****24.1**

RAMPONI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita» con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**24.2**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 1, dopo le parole: «può autorizzare» aggiungere le seguenti: «, su proposta dei direttori del SIE e del SIN,».*

---

**Art. 25.****25.1**

RAMPONI

*Al comma 1 sostituire le parole da: «Il direttore generale» fino a: «ove istituita», con le seguenti: «Il sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**25.2**

VILLECCO CALIPARI

*Al comma 1, sostituire le parole: «i dirigenti dei servizi di sicurezza ad esercitare» con le seguenti: «, su proposta dei direttori dei servizi di sicurezza, l'esercizio di».*

---

**Art. 26.****26.1**

RAMPONI

*Al comma 2, sopprimere le parole: «Il DIS, tramite» fino a: «lettera i), e».*

---

**26.2**

RAMPONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «Il DIS» con le seguenti: «l'Unità Centrale».*

---

**Art. 27.****27.1**

RAMPONI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «ai servizi di sicurezza o».*

---

**27.2**

RAMPONI

*Al comma 5 sostituire le parole: «ai servizi di sicurezza o al» con la seguente: «del».*

---

**Art. 28.****28.1**

RAMPONI

*Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», nel comma 1, sopprimere le parole: «o ai servizi di sicurezza,».*

---

**28.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Al comma 1, capoverso «Art. 270-bis», sostituire il comma 7 con il seguente:*

*"7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato."*

---



**Art. 29.**

**29.6**

RAMPONI

*Al comma 2 sopprimere le parole: «del SIE e del SIN».*

---

**29.7**

RAMPONI

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».*

---

**29.1**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 3, alinea, dopo le parole: «Il regolamento di contabilità del DIS e dei servizi di sicurezza è approvato», inserire le seguenti: «sentito il Presidente della Corte dei conti».*

---

**29.8**

RAMPONI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «DIS», con le seguenti: «l'Unità Centrale».*

---

**29.2**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, su parere reso dall'ufficio di cui alla lettera c)».*

---

**29.3**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «composto da tre magistrati e da non più di nove funzionari e impiegati».*

---

**29.4**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 3, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*«d-bis) Per le funzioni di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1994, n. 20, è competente l'ufficio di cui alla lettera c).*

---

**29.5**

QUAGLIARIELLO

*Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «di cui alle lettere c) e d)», inserire le seguenti: «singolarmente designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e dal Presidente del Consiglio dei ministri».*

---

**29.9**

RAMPONI

*Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».*

---

**Art. 31.****31.1**

RAMPONI

*Al comma 1, sostituire le parole: «dell’Autorità delegata, ove istituita,» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all’informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

**31.2**

RAMPONI

*Al comma 11 sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell’Unità Centrale».*

---

**31.0.1**

COSSIGA

*Dopo l’articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-....**

*(Attribuzione al COPACO di nuovi compiti e funzioni)*

1. Al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazione e di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO), di seguito denominato «Comitato» è attribuito il compito di collaborare con il Governo e con le Amministrazioni dello Stato e di controllarne l’attività relativamente allo studio dei fenomeni e dei fatti di terrorismo interno e internazionale, all’analisi e alla valutazione delle notizie ed informazioni ad essi relative, nonché all’attività di contrasto, preventiva e repressiva del terrorismo da parte del Governo e delle Forze di polizia e dei Servizi di informazione e sicurezza che da esso dipendono, degli uffici del pubblico ministero, nonché alla loro collaborazione con gli altri Stati in questo campo e nei campi ad esso collegati.

2. Per l’espletamento dei suoi compiti, il Comitato è costituito in commissione parlamentare d’inchiesta, a norma dell’articolo 82 della Costituzione, con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

3. Il Comitato può delegare al suo Presidente, o ad uno o tre dei suoi membri, il compimento di determinati atti nell'esercizio dei suoi poteri di inchiesta parlamentare».

---

## **Art. 32.**

### **32.1**

RAMPONI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime il proprio parere sulle nomine dei direttori e dei vicedirettori del DIS e dei direttori e dei vicedirettori dei servizi di sicurezza».

*Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «ed al comma 2».*

---

## **Art. 33.**

### **33.1**

RAMPONI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del DIS» con le seguenti: «del sottosegretario di Stato all'informazione per la sicurezza dello Stato».*

---

### **33.2**

RAMPONI

*Al comma 7, sopprimere le parole: «e dei servizi di sicurezza».*

---

### **33.3**

RAMPONI

*Al comma 8, sostituire le parole: «del DIS», con le seguenti: «dell'Unità Centrale».*

---

**Art. 36.****36.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:*

"5. Fermo restando quanto previsto al comma 4, il presidente del Comitato, sentito il Comitato, informa i Presidenti delle Camere di ogni caso di violazione del segreto di cui al comma 1.

6. Il Presidente della Camera di appartenenza, previa comunicazione al Presidente dell'altro ramo del Parlamento, può sospendere cautelativamente il componente del Comitato che risulti indagato per la violazione del segreto di cui al comma 1. Il componente sospeso è sostituito per tutta la durata della sospensione, al fine di garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni in seno al Comitato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1.

7. Il parlamentare che, con provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria, sia riconosciuto responsabile della violazione del segreto di cui al comma 1 decade dalla carica di componente del Comitato."

---

**Art. 39.****39.2**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 3, sostituire le parole: «indipendentemente dalla» con le seguenti: «in base alla».*

**39.1**

RAMPONI

*Al comma 4 sopprimere le parole: «e, ove possibile, annotato,».*

---

**39.3**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 11, sostituire le parole da: «di cui agli articoli» fino alla fine del comma, con le seguenti: «di cui agli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, e 422 del codice penale, nonché di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».*

---

**Art. 40.****40.1**

CALDEROLI

*Al comma 1, sostituire il capoverso 8 dell'articolo 202, ivi richiamato, con il seguente:*

«8. Spetta al Parlamento dirimere gli eventuali conflitti di attribuzione sollevati dalla magistratura inquirente in merito all'apposizione del segreto di Stato».

---

**40.2**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 306, 416, 416-bis, 416-ter, 422, del codice penale, e dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17».

---

**Art. 41.****41.1**

CAPRILI, RUSSO SPENA, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, BOCCIA Maria Luisa

*Al comma 1, primo periodo, prima delle parole: «Ai pubblici ufficiali», inserire le seguenti: «Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale,».*

---

**Art. 43.****43.1**

MANTOVANO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Alla Presidenza del Consiglio è istituito, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato per i regolamenti, composto da otto esperti, nominati in numero di sei dal Governo, uno per ciascun Ministero rappresentato al CIIS, inclusa la stessa Presidenza del Consiglio, e due designati dal COPASIS. Di tale Comitato fa parte l'Autorità delegata, ove istituita, ovvero, ove non istituita, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di sicurezza, che lo presiede. Compito del Comitato è coordinare la redazione dei regolamenti di attuazione della presente legge e garantire l'omogeneità e la organicità degli stessi. Il Comitato cessa il suo mandato entro centottanta giorni dalla sua costituzione».

**Art. 44.****44.2**

MANTOVANO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «, tranne le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei Servizi di sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi».*

**44.1**

RAMPONI

*Al comma 4 sostituire le parole: «DIS» con le seguenti: «Unità Centrale».*

**Art. 45.****45.1000**PASTORE, SINISI, *Relatori*

*Al comma 1, dopo le parole: "Comitato parlamentare" aggiungere le seguenti: "di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura".*

---

**45.0.1**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-....***(Polizia Militare)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con suo decreto, le norme aventi forza di legge per l'ordinamento e il funzionamento della polizia militare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) istituzione di un Ispettorato Generale della Polizia Militare e di un Ispettorato Centrale di Polizia Militare, uno per l'Esercito, uno per la Marina Militare, uno per l'Aeronautica Militare e uno per il Gabinetto del Ministro, lo Stato Maggiore della Difesa e il Segretariato generale del Ministero – Direzione Nazionale degli Armamenti;

2) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati centrali sono posti alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa e a quelle funzionali dei Capi di Stati maggiori delle rispettive forze armate e del Segretariato Generale della Difesa – Direzione Nazionale degli Armamenti;

3) a capo dell'Ispettorato Generale sarà posto un Generale di Corpo d'Armata dell'Arma dei Carabinieri;

4) a capo degli Ispettorati Centrali di Polizia Militare sarà posto un Generale di Brigata o di Divisione dell'Arma dei carabinieri;

5) l'Ispettorato Generale e gli Ispettorati Centrali di Polizia Militare saranno costituiti da personale dell'Arma dei Carabinieri cui per compiti tecnici potrà essere aggregato anche personale militare delle altre forze armate, personale militare del Ministero della difesa e Personale della Polizia di Stato;

6) i compiti e le funzioni di polizia militare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza saranno espletati ed esercitati nelle forme stabilite da regolamenti governativi;



7) per l'espletamento dei compiti e l'esercizio delle funzioni di polizia militare a bordo delle navi e degli aeromobili della Marina Militare sarà istituito con regolamento governativo un apposito servizio di personale della Marina Militare cui saranno attribuiti con decreto del Ministro della Difesa, a seconda del grado, la qualifica e le attribuzioni di ufficiale o agente di pubblica sicurezza militare e di ufficiale o agente di polizia giudiziaria militare e quando necessario, d'intesa con il Ministero e con il Ministro della Giustizia, anche quelle di ufficiale o agente di polizia giudiziaria ordinaria».

---

#### **45.0.2**

COSSIGA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-....**

*(Applicazione della legge)*

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede:

a) alla effettiva soppressione del CESIS alla trasformazione del SISDE e del SISMI;

b) alla costituzione della Direzione generale per le informazioni militari.

2. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si procede alla eventuale nomina del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, alla nomina del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) e alla costituzione di un primo nucleo del Dipartimento stesso.

3. Il Segretario generale del CESIS e i Direttori dei Servizi disciolti ai sensi dell'articolo 31 cessano di diritto dal loro incarico alla data di entrata in vigore della presente legge. Le loro attribuzioni sono interinalmente esercitate dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri può disporre che, fino al loro effettivo scioglimento, venga obbligatoriamente sospesa ogni attività operativa del CESIS, del SISDE e del SISMI».

---

**PROPOSTE DI COORDINAMENTO PER LE MODIFICHE ACCOLTE DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 772**

**Art. 1.**

**1.coord.1**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «a emanare» con le seguenti: «ad adottare».*

---

**1.coord.2**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore».*

---

**1.coord.3**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 3, dopo le parole “della presente legge”, inserire le seguenti: “sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,”.*

---

**1.coord.4**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 3, sostituire le parole: «con le delibere di cui al» con le seguenti: «ai sensi del».*

---

**Art. 2.****2.coord.1**SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, anche modificando, ove occorra, l'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».*

---

**2.coord.2**SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «consentono» con la seguente: «permettono».*

---

**2.coord.3**SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: «le modalità» con le seguenti: «a quella».*

---

**2.coord.4**SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera d), sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «In particolare l'ente locale dovrà dare adeguata pubblicità a tale scelta, definire il periodo temporale entro il quale effettuare la gara e giustificare gli affidamenti diretti in base a un'analisi di mercato e a una valutazione comparativa con l'offerta privata, da inviare per conoscenza all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alle autorità di regolazione di settore, ove costituite. Le società di capitali cui sia attribuita la gestione ai sensi della lettera b) non possono svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o*

altre società che siano da esse controllate o partecipate anche in forma indiretta, né partecipando a gare;».

---

**2.coord.5**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera d-bis (introdotta dall'em. 2.8), sostituire la parola: «concorsuali» con le seguenti: «competitive ad evidenza pubblica di cui alla lettera a);».*

---

**2.coord.6**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «atte» con la seguente: «idonee».*

---

**2.coord.7**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «della gestione del medesimo servizio;», inserire le seguenti: «da determinare».*

---

**2.coord.8**

SINISI, *Relatore*

*Al comma 1, lettera g), (come modificata dall'em. 2.10), sostituire le parole: «della Regione», con le seguenti: «delle Regioni».*

---

**2.coord.9**

SINISI, *Relatore*

*Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 2.79, 2.13/1 e 2.13), con il seguente: “2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo*

28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma”.

---

### Art. 3.

#### 3.coord.1

SINISI, *Relatore*

*Al comma 1 (come modificato dagli em. 3.1/2 (testo 2), 3.1/3 e 3.1) sostituire l'alea con il seguente: “1. Per le finalità di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi in materia di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:”.*

---

#### 3.coord.2

SINISI, *Relatore*

*Sostituire il comma 2 (come modificato dagli em. 3.4/1 (testo 2), 3.4/2 e 3.4) con il seguente: “2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma”.*

---

### Art. 4.

#### 4.coord.1

SINISI, *Relatore*

*All'articolo 4 (introdotto dall'emendamento 3.0.3 testo 2), sostituire il comma 1 con il seguente: “1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati”.*

---

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA RELATRICE  
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 947 E N. 1443**

**(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia)**

Art. 1.

*(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, fino alla presentazione alle Camere di una relazione conclusiva dei lavori, e comunque non oltre il termine di durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulla condizione della donna straniera immigrata in Italia, e più in generale sul rispetto dei diritti fondamentali della persona sanciti dalla Costituzione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali.

Art. 2.

*(Funzioni della Commissione)*

1. La Commissione ha il compito di:

*a)* svolgere indagini per fare emergere le reali condizioni di vita quotidiana all'interno dei nuclei familiari, nei luoghi di lavoro e nelle formazioni sociali, con particolare riferimento alle comunità di origine presenti in Italia;

*b)* accertare il grado di rispetto, in tali contesti, dei diritti fondamentali della persona, ai sensi dell'articolo 1, la qualità delle violazioni di tali diritti e le relative cause;

*c)* verificare la congruità della normativa vigente in materia e della sua applicazione;

*d)* accertare il grado di attenzione e la capacità di intervento delle autorità, in primo luogo delle pubbliche amministrazioni competenti a svolgere un'attività di prevenzione delle violazioni dei diritti di cui alla lettera *b)*;

*e)* formulare proposte di carattere amministrativo e, se necessario, legislativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto di ogni violazione dei diritti di cui alla lettera *b)*.

## Art. 3.

*(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori in uno o più comitati, secondo il regolamento di cui all'articolo 7.

3. La Commissione termina i lavori con una relazione al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.

4. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza, che sono trasmesse al Parlamento unitamente alla relazione approvata.

## Art. 4.

*(Composizione e articolazione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno una delle Camere.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, ed è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per la elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione può scrivere sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, e in caso di parità il più anziano di età.

## Art. 5.

*(Audizioni, testimonianze, atti e documenti)*

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366, 372 e 384 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti penali e inchieste in corso, garantendo la segretezza fino a quando essi siano coperti da segreto, nonché copie di atti e di documenti custoditi negli uffici della pubblica amministrazione, garantendo la riservatezza dei soggetti coinvolti.

3. L'autorità giudiziaria può ritardare la trasmissione delle copie degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato, esclusivamente per esigenze istruttorie e per un periodo non superiore a sei mesi.

#### Art. 6.

*(Segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetti alla stessa e i consulenti sono tenuti al segreto quanto agli atti e ai documenti di cui all'articolo 5.

2. La violazione del segreto è sanzionata ai sensi dell'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

#### Art. 7.

*(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati sono disciplinati da un regolamento approvato dalla Commissione prima dell'avvio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può avvalersi della collaborazione di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, e dei consulenti che ritenga necessari.

3. Per l'espletamento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali, strumenti operativi e risorse posti a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa fra loro.



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**83<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SALVI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.*

*La seduta inizia alle ore 14,30.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, su richiesta del senatore Caruso, ha deciso di prorogare il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1447, in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, alle ore 12 di martedì 5 giugno.

Si è inoltre deciso di avviare l'esame del disegno di legge n. 1512, in materia di intercettazioni telefoniche, già approvato dalla Camera dei deputati; del disegno di legge n. 1524, in materia di disposizioni per la razionalizzazione e l'accelerazione del processo civile e del disegno di legge n. 963, in materia di riforma dell'ordinamento della professione di avvocato.

Il Presidente fa presente altresì che verranno inseriti all'ordine del giorno anche i disegni di legge per i quali è pervenuta richiesta di calendarizzazione da parte dell'opposizione.

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007**

**(Doc. LXXXVII n. 2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Relazione favorevole con osservazioni e raccomandazioni sul disegno di legge n. 1448. Parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 2)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) integra la proposta di parere sulla relazione relativa alla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee, già pubblicato in allegato al resoconto di ieri, presentando altresì un'articolata proposta di relazione sulla legge comunitaria 2007.

In primo luogo con riferimento alle osservazioni formulate dal senatore Centaro nella seduta di ieri, circa la decisione quadro relativa all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona da uno Stato membro, l'oratore ritiene di integrare il parere sul Doc. LXXXVII, n.2 nel senso di specificare che il mutuo riconoscimento riguarda tutte le sentenze penali di condanna a pene detentive o misure privative delle libertà personali, per qualsiasi ipotesi di reato, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

L'oratore si sofferma quindi sulla proposta di relazione sulla legge comunitaria, nella quale trovano risposta le osservazioni formulate dai senatori nel corso della discussione generale. Il senatore si sofferma in particolare sugli articoli 17 e 18, relativi all'attuazione delle direttive attinenti alla lotta contro la corruzione nel settore privato ed ai provvedimenti di blocco dei beni e di sequestro probatorio, in tema di confisca di beni, strumenti e proventi di reato, nonché sull'applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

Quanto agli articoli 19, 20, 21 e 22, recanti l'esplicitazione dei principi e dei criteri direttivi ai quali deve attenersi il Governo nell'adozione dei quattro decreti legislativi concernenti le materie delle decisioni quadro, l'oratore propone di accogliere alcune delle osservazioni avanzate dal senatore Caruso, in particolare circa l'opportunità di non duplicare la fattispecie criminosa che punisce gli atti di corruzione che possono comportare distorsioni alla concorrenza, nonché circa la necessità di prevedere, come elemento integrativo della fattispecie, la previsione di un danno cagionato a terzi. Non ritiene invece condivisibile la richiesta, anch'essa avanzata dal senatore Caruso, che la nuova fattispecie di reato sia punibile a querela di parte, dal momento che – a suo avviso – ciò contrasterebbe con la *ratio* complessiva della norma, ma soprattutto con l'esplicita indicazione del legislatore europeo che, nella direttiva di riferimento, afferma che gli interessi tutelati attengono non solo alla libera concorrenza, ma anche a fenomeni di corruzione che hanno una indubbia caratterizzazione pubblica.

L'oratore ritiene che sia possibile esprimere un giudizio complessivamente positivo sull'articolo 20 in materia di blocco dei beni e di sequestro probatorio, nonché sugli articoli 21 e 22 in materia di confisca di beni, strumenti e proventi di reato e di applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

L'oratore ritiene inoltre che la fattispecie criminosa introdotta all'articolo 19 debba essere ulteriormente integrata, nel senso indicato da alcuni emendamenti presentati nella Commissione di merito, volti a specificare e ad estendere le responsabilità penali di cui alla norma in esame ad un più ampio numero di lavoratori, senza esclusione di coloro che non svolgono

attività di vertice, ma che tuttavia non per questo possono essere esentati da responsabilità.

Il senatore ritiene possa esprimersi un giudizio favorevole anche in ordine all'introduzione delle altre specificazioni proposte dall'emendamento presentato dal senatore Enriques e da lui sottoscritto.

In conclusione il senatore auspica che si proceda congiuntamente alla redazione dei decreti legislativi in questione, dal momento che essi trattano materie che si intersecano e che possono avere notevoli influssi l'una sull'altra, in particolare per quanto concerne i decreti relativi al sequestro, al blocco e alla confisca dei beni.

Il senatore CARUSO (AN), pur esprimendo un giudizio favorevole a nome del suo Gruppo sulla proposta di parere illustrata dal senatore Casson, insiste sulla opportunità che la nuova fattispecie di reato, introdotta all'articolo 19, sia punibile a querela di parte. Ciò al fine di consentire alla parte lesa di graduare le proprie opzioni di intervento processuale, in base all'effettivo possibile vantaggio che essa possa ottenere da un'eventuale sentenza, onde evitare che uno strumento di garanzia si trasformi paradossalmente in nocumento per la parte lesa.

Il senatore CENTARO (FI) condivide l'obiezione avanzata dal senatore Caruso, rilevando oltretutto che la procedibilità a querela di parte consente la transazione ai fini del risarcimento previa remissione della querela medesima. Ciò non sarebbe possibile invece qualora si conservasse la procedibilità d'ufficio.

Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) ritiene invece più opportuno conservare la procedibilità d'ufficio, rilevando che molto spesso gli atti di concorrenza sleale sono posti in essere attraverso condotte illecite poste in essere da amministratori o da altri soggetti che svolgono attività all'interno delle imprese in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio. L'interesse pubblico leso impone inevitabilmente la procedibilità *ex officio*.

Il sottosegretario SCOTTI, pur comprendendo le perplessità dei senatori Caruso e Centaro, osserva che in materia il Governo ha riflettuto a lungo ed ha optato per la procedibilità d'ufficio, in ragione del fatto che spesso tali comportamenti distorsivi della concorrenza vengono posti in essere dalle società e dalle imprese più grandi per eliminare dal mercato le imprese più piccole. Ciò nasceva dalla preoccupazione che tali piccole imprese, qualora fosse stata prevista la procedibilità a querela, avrebbero deciso nella maggior parte dei casi – tanto per ragioni di convenienza economica quanto per non subire ritorsioni – di non procedere per le vie giudiziarie, con ciò determinandosi una sostanziale impunità di chi, attraverso la sistematica violazione di obblighi inerenti al proprio ufficio, realizzi una così grave violazione della concorrenza.

Il senatore CASSON (*Ulivo*) insiste per non modificare la parte sulla procedibilità.

La Commissione approva separatamente la proposta di parere sul Doc. LXXXVII, n. 2 e la relazione sul disegno di legge n. 1448.

(1335) *Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga.

(68) MALABARBA. – *Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage*

(139) MANTOVANO ed altri. – *Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza*

(246) BULGARELLI ed altri. – *Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato*

(280) VITALI ed altri. – *Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo*

(328) RAMPONI. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato*

(339) COSSIGA. – *Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza*

(360) COSSIGA. – *Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza*

(367) COSSIGA. – *Attribuzione al Comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni di sicurezza e per il segreto di Stato (COPACO) di compiti e correlate funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta*

(765) COSSIGA. – *Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza*

(802) Massimo BRUTTI. – *Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato*

(972) RIPAMONTI. – *Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti*

(1190) CAPRILI ed altri. – *Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore CENTARO (*FI*) riservandosi di esprimere valutazioni più puntuali alla luce della proposta di parere che la senatrice Boccia redigerà,

svolge alcune considerazioni di carattere generale. Nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul disegno di legge n. 1335, osserva però – in ciò concordando con quanto rilevato dalla relatrice – che non appare del tutto soddisfacente la configurazione dei reati esclusi dalla scriminante di cui all'articolo 17, ovvero ai quali tale esimente si applica. In particolare non si comprende, ad esempio, il motivo per cui il comma 4 non preveda, accanto alle fattispecie di cui agli articoli 270-*bis*, secondo comma, e 416-*bis*, primo comma, del codice penale, anche ipotesi strutturalmente analoghe come quella dell'articolo 416, ed anzi in proposito osserva come molte volte la classificazione di un determinato fatto criminoso quale associazione per delinquere ovvero associazione di tipo mafioso dipenda esclusivamente dalla particolare cultura giudiziaria della procura procedente.

Egli condivide inoltre l'opportunità di una più chiara definizione dell'articolo 18, in particolare per quanto riguarda l'ipotesi della mancata ratifica, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'autorità delegata, dell'autorizzazione per condotte previste dalla legge come reato rilasciata dal direttore del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS). Sebbene infatti i principi generali in materia dovrebbero comunque soccorrere, sarebbe raccomandabile la formulazione di una specifica norma di tutela per l'operato di un agente che ha eseguito un ordine provvisto di un'autorizzazione legittimamente rilasciata.

Nel soffermarsi sulle norme relative al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, egli esprime un vivo stupore per il fatto che non sia prevista l'inopponibilità del segreto di Stato al Comitato stesso.

Laddove si consideri che tale inopponibilità è ad esempio prevista dalla legge istitutiva a favore della Commissione antimafia, appare paradossale che essa non sia garantita all'organo esercita l'attività di controllo parlamentare sul sistema di informazione per la sicurezza. Egli condivide poi un suggerimento del senatore Massimo Brutti circa l'opportunità, a fronte di un allargamento nell'ambito di operatività del Comitato rispetto a quello previsto per l'attuale Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, di prevedere un numero di componenti più contenuto rispetto ai dodici proposti dal disegno di legge.

Nel soffermarsi sull'articolo 39, che disciplina il segreto di Stato, il senatore Centaro si sofferma in particolare sulla previsione di cui al comma 3, concernente l'obbligo di copertura, con segreto di Stato, indipendentemente dalla classifica di segretezza, di atti, attività, cose o luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalità indicate dal comma 1 dello stesso articolo, rilevando l'opportunità di sopprimere il riferimento alla «gravità» del rischio di lesione, dal momento che ciò introduce un inaccettabile elemento di discrezionalità.

Poiché i senatori CARUSO (AN), CASSON (Ulivo) e Massimo BRUTTI (Ulivo) chiedono di poter intervenire dopo che la relatrice avrà

preparato una bozza di proposta di parere, il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame.

*SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 31 maggio alle ore 14, non avrà più luogo.

È altresì sconvocata la seduta della Sottocommissione pareri già convocata domani a termine della seduta della Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 2**

La Commissione, esaminata la «relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006», per quanto di propria competenza, formula un parere favorevole. Si tratta, in sostanza, di una relazione che si colloca nell'ambito del nuovo quadro normativo delineato dalla legge 4 febbraio 2005 n. 11 e che rappresenta la descrizione delle azioni programmatiche del Governo sui temi europei, oltre che un quanto mai opportuno momento di confronto con le indicazioni e le sollecitazioni parlamentari. La Relazione quindi costituisce sia un bilancio della politica italiana del 2006, sia soprattutto una indicazione delle priorità per l'anno 2007.

La parte concernente in maniera più specifica il settore di competenza della Commissione Giustizia del Senato è quella inserita nel capitolo quinto della parte prima, che affronta i temi «Giustizia e Affari Interni».

Il parere non può che essere favorevole in ordine alla adozione della decisione-quadro relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, al fine di contrastare i profitti economici della criminalità.

Si esprime un giudizio positivo anche in ordine all'accordo raggiunto per l'adozione della decisione quadro relativa all'obbligo di prendere in considerazione le condanne riportate da una persona in uno Stato membro, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro. Al riguardo però si evidenzia l'opportunità, nella fase di attuazione della decisione quadro, di specificare che il principio del mutuo riconoscimento debba riguardare tutte le sentenze penali di condanna a pene detentive o misure privative della libertà personale per qualsiasi ipotesi di reato.

Un parere positivo la Commissione esprime anche sulla decisione quadro relativa all'applicazione del principio di mutuo riconoscimento alle sentenze penali di condanna, nonché sulla decisione quadro relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di Polizia degli Stati membri.

La Commissione formula inoltre un giudizio favorevole pure per la parte che concerne la giustizia civile. E più in particolare per la parte relativa alla partecipazione del Ministero della giustizia alla predisposizione di proposte di regolamenti e direttive, riguardanti l'armonizzazione delle norme nazionali per un migliore sviluppo dello spazio giudiziario in materia civile e commerciale, al fine di favorire la cooperazione fra gli Stati membri e l'accesso alla giustizia per i cittadini e per le imprese.

Per quanto riguarda infine il tema dell'immigrazione, la Commissione si esprime favorevolmente in ordine alla decisione di dare nuovo impulso alle politiche dell'Unione europea in risposta alla crescente pressione dei flussi illegali nel Mediterraneo, ispirata all'esigenza di rafforzare – in tale ambito – la collaborazione operativa fra Stati membri, nonché iniziative di partenariato con gli Stati terzi di origine e/o transito dei migranti. In tale ambito si ritiene fondamentale una particolare politica d'intesa con gli Stati rivieraschi del Mediterraneo, sia quelli facenti parte dell'Unione Europea che gli altri.



## RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1448

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza formula un parere favorevole, con alcune osservazioni e raccomandazioni.

In riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), la Commissione osserva che la norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «*leggi comunitarie*», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati in materia di sanzioni, penali ed amministrative, gli emanandi decreti legislativi di attuazione delle direttive comunitarie indicate nella legge stessa, introducendo però questa volta un ulteriore criterio di delega, volto a prevedere la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione alle amministrazioni competenti per la loro irrogazione, al fine di consentire alle amministrazioni stesse di usufruire degli introiti delle sanzioni che esse sono chiamate ad irrogare.

Quanto all'articolo 3, la Commissione si esprime favorevolmente sulla delega biennale, conferita al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria (penale o amministrativa) dei comportamenti che integrano una violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, per i quali però non sono state ancora previste sanzioni penali o amministrative.

Negli articoli 13 e 14, è stata correttamente prevista una delega al Governo, nei termini rispettivamente di sei e di dodici mesi, al fine di coordinare in sostanza le disposizioni normative europee con la normativa nazionale di recepimento delle direttive e al fine di riordinare o comunque di determinare il regime sanzionatorio, in modo da garantire efficacia, proporzione e dissuasività delle sanzioni stesse, in materia rispettivamente di controllo sul denaro contante in entrata o in uscita dalla Comunità e di importazione di legname.

Gli articoli 17 e 18 (e i correlati successivi articoli) sono i principali articoli venuti all'esame della Commissione.

In riferimento all'articolo 17, la Commissione esprime un giudizio positivo sul conferimento della delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che dia attuazione alla direttiva del Consiglio dell'Unione, relativamente alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni dei rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, prevedendo altresì specifiche ed autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti e di sorgenti radioattive orfane. Le pene e le

previsioni specificate (con particolare riferimento all'obbligo della confisca del materiale sequestrato) appaiono adeguate.

Quanto all'articolo 18, la Commissione valuta positivamente, in particolare, la previsione dell'obbligo del parere parlamentare su tutti gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, che viene conferita al Governo, per l'attuazione delle decisioni quadro nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Si tratta di materie sensibili, per le quali la Commissione ritiene opportuno che il Parlamento, in ragione del carattere particolarmente delicato del tema, sia tempestivamente informato e possa puntualmente intervenire, attivando i suoi ordinari poteri di controllo sull'operato dell'Esecutivo.

Le tematiche principali sono inserite nelle decisioni-quadro attinenti in particolare a:

- lotta contro la corruzione nel settore privato (2003)
- provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (2003)
- confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005)
- applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (2005).

I successivi articoli 19, 20, 21 e 22 contengono l'esplicitazione dei principi e dei criteri ai quali deve attenersi il Governo nella adozione dei quattro decreti legislativi concernenti le quattro tematiche testè elencate.

Sull'articolo 19, recante principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro n. 568 del 22 luglio 2003, relativamente alla lotta contro la corruzione nel settore privato, la Commissione rileva come l'iniziativa si inserisca nel contesto dei molteplici interventi effettuati a tutti i livelli e in ogni ambito, negli ultimi anni, per punire condotte illecite di soggetti, sia pubblici sia privati, che operano in settori economicamente rilevanti. Si ricorda, nello specifico e a titolo di esempio, come sia ancora all'esame della Commissione Terza di questo Senato un disegno di legge di ratifica della Convenzione ONU del 2003 in tema di lotta contro la corruzione.

In particolare, la Commissione esprime alcune favorevoli considerazioni sulla norma che prevede l'introduzione nell'ordinamento di una fattispecie criminosa che, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 del codice civile, punisca, con la reclusione da uno a cinque anni, la condotta di amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione, i quali compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio, a seguito della dazione o della promessa di utilità per sè o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo l'acquisizione di beni o servizi commerciali. Peraltro, a questo proposito, la Commissione ritiene che vada proposte alcune precisazioni, anche in accoglimento di alcuni emendamenti presentati sia in questa sede, sia direttamente alla XIV Commissione. Si tratta in particolare di emendamenti volti a specificare e ad estendere le responsabilità penali di cui alla norma in esame ad un più ampio numero di persone e di lavoratori, senza esclusione di coloro che

non svolgono attività di vertice, ma che tuttavia non per questo possono essere esentati da responsabilità. In ossequio proprio alla direttiva europea, si ritiene opportuno inserire alla lettera a) l'espressione «dipendenti o prestatori di attività lavorativa di qualsiasi tipo» e il riferimento sia a «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari», sia a responsabili della revisione i quali «direttamente o tramite intermediario» svolgono attività qualificata come delittuosa. Infine, relativamente alla lettera a), alla previsione di una sanzione per la «dazione» va aggiunta la fattispecie «della sollecitazione», sempre per armonizzare il sistema con le norme vigenti.

Indi, la Commissione Giustizia si esprime favorevolmente in ordine all'introduzione delle altre specificazioni proposte dall'emendamento dei senatori Enriques-Casson anche per le lettere a bis) b) c).

La Commissione evidenzia la necessità di non duplicare la fattispecie criminosa, inserendola contemporaneamente sia all'interno del libro V, titolo XI, capo IV del codice civile, sia fra i reati societari di cui all'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ritenendo opportuno introdurla solo all'interno del codice civile, inserendo una norma di rinvio nel decreto legislativo n. 231 del 2001.

La Commissione ritiene inoltre opportuno prevedere, come elemento integrativo della fattispecie, la previsione di un danno cagionato a terzi.

La Commissione Giustizia non ritiene invece opportuno che la nuova fattispecie di reati sia punibile a querela di parte: ciò contrasterebbe con la ratio complessiva della norma, ma soprattutto con l'esplicita indicazione del legislatore europeo, che nella direttiva di riferimento considera gli interessi tutelati, che attengono sì alla libera concorrenza, ma pure a fenomeni di corruzione che hanno una indubbia caratterizzazione pubblica. Si considera insomma rilevante e prevalente l'interesse pubblico per la limitazione dei fenomeni di corruzione, anche nel settore privato.

In base all'articolo 20, il Governo viene delegato alla emanazione di un decreto legislativo in tema di blocco dei beni e di sequestro probatorio. Le previsioni della delega sono molto specifiche e si condividono. Rimane valido il termine generale concesso di dodici mesi, che stante la complessità e la delicatezza dei temi trattati, pur stretto, è opportuno che venga confermato.

Analoghe considerazioni e parere favorevole esprime la Commissione Giustizia in ordine ai rimanenti due articoli (21 e 22), in materia rispettivamente di confisca di beni, strumenti e proventi di reato e di applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.

L'unica ulteriore considerazione che si ritiene di dover fare concerne la necessità di procedere congiuntamente alla redazione dei decreti legislativi in questione che, in parti anche consistenti e rilevanti, trattano materie che si intersecano e che possono avere notevoli influssi l'una sull'altra. Il riferimento più specifico concerne ovviamente i diversi decreti relativi al sequestro, al blocco e alla confisca dei beni, variamente denominati e determinati. Una imprescindibile esigenza di non contraddizione impone una accurata opera di coordinamento.

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**46<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

DINI

*Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.*

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente DINI informa che i senatori Angius e Barbieri non sono più componenti della Commissione, in quanto chiamati a far parte di altre Commissioni, esprimendo loro un sentito ringraziamento per l'apporto sinora assicurato ai lavori.

Rende altresì noto che sono entrati a far parte della Commissione i senatori Micheloni, già componente in passato della Commissione, e Bordon, ai quali porge a nome di tutti i commissari un cordiale benvenuto e l'augurio di un proficuo lavoro.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1473) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativa al traforo stradale del Monte Bianco, fatta a Lucca il 24 novembre 2006***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il relatore ANTONIONE (FI) interviene per riferire sui pareri trasmessi dalle Commissioni consultate, soffermandosi in particolare sul parere espresso dalla Commissione lavori pubblici laddove si osserva come il termine previsto per la scadenza delle concessioni per la gestione e la modernizzazione del traforo del Monte Bianco appaia eccessivamente ampio.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

La Commissione approva, infine, all'unanimità, la proposta del Presidente.

**(1466) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale al Trattato sullo statuto di EUROFOR, con allegata Dichiarazione, redatto a Lisbona il 12 luglio 2005***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.

Il relatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*) dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva, precisando che la Commissione difesa, per la quale maggiori risultano i profili di interesse, ha manifestato avviso favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero legale, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in titolo chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La Commissione approva, infine, all'unanimità, la proposta del Presidente.

**(83) MALABARBA. – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

**(517) MANTICA ed altri. – *Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

**(1260) PIANETTA ed altri. – *Riforma della cooperazione allo sviluppo***

**(1398) MARTONE ed altri. – *Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

**(1537) *Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI interviene in ordine alla proposta di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, formulata dal relatore nella precedente seduta, esprimendo in primo luogo apprezzamento per l'avvio dell'esame dei provvedimenti di riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, di cui sottolinea l'urgenza, e per l'interesse manifestato

dai senatori già intervenuti nel dibattito. Tale urgenza risulta riconducibile all'esigenza di assicurare una maggiore efficacia della politica della cooperazione posta in essere dall'Italia, comparabile con quella degli altri *partner* e con gli *standard* richiesti nell'ambito della Comunità internazionale.

Soffermandosi sulla questione della scelta dello strumento della delega, che caratterizza il disegno di legge n. 1537 di iniziativa governativa, manifesta l'ampia disponibilità dell'Esecutivo ad individuare nell'istituendo Comitato ristretto una soluzione quanto più condivisa sottolineando tuttavia come tale opzione offra al Parlamento uno strumento che, senza espropriarne le funzioni, è connotato da un utile flessibilità. Cita al riguardo anche la possibilità di adottare, sulla base dell'esercizio della delega disposta dall'articolo 3, comma 3 ma sempre in consultazione con il Parlamento, decreti legislativi integrativi o correttivi dei decreti delegati che disegneranno la riforma. Osserva peraltro come dalla riflessione che è maturata in Parlamento e nella società civile – grazie anche ai tentativi di varare la riforma nelle precedenti legislature – emergano forti punti di sintonia tra le varie posizioni. Le divergenze, che pure permangono, sembrano infatti riconducibili più alle opzioni inerenti alle linee d'intervento che non al quadro normativo.

Rilevando come l'impegno profuso dall'Italia nel campo della cooperazione sia stato esposto in varie sedi – in Parlamento, in occasioni come l'audizione dello scorso 15 marzo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione, e in altri ambiti, come il Convegno internazionale sulle istituzioni finanziarie multilaterali e l'esperienza italiana nel campo della cooperazione, organizzata dal Governo lo scorso 22 maggio – sottolinea l'esigenza che, unitamente alla revisione del quadro normativo, l'Italia accresca le risorse disponibili se non vuole porre a rischio la propria credibilità nell'ambito della comunità internazionale. Al riguardo segnala come, dopo l'incremento degli importi disponibili per la cooperazione allo sviluppo già disposto con l'ultima legge finanziaria, si stia adoperando affinché sia raggiunta una quota di spesa in rapporto al PIL pari allo 0,33 per cento entro il 2008.

Il presidente DINI conviene che un aggiornamento della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo, alla luce delle carenze che sono emerse negli ultimi anni, si rende necessario con urgenza anche al fine di assicurare maggiore incisività alla più generale azione di politica internazionale posta in atto dall'Italia. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere ad un esame nel contempo approfondito e aperto al raggiungimento del più ampio consenso. In tale prospettiva auspica che, nell'ambito del Comitato ristretto che la Commissione ha convenuto in linea di principio di istituire nella precedente seduta, si possa sviluppare *in primis* il più costruttivo confronto sulle questioni sostanziali, valutando in una fase ulteriore la scelta dello strumento della delega.

Pur rilevando come l'elevato livello di indebitamento dell'Italia e la cospicua spesa per il debito rendano difficoltoso raggiungere in tempi

brevi livelli di spesa per la cooperazione allo sviluppo, in rapporto al PIL, paragonabili a quelli degli altri *partner* europei, evidenza che permane in ogni caso l'esigenza di adoperarsi per la definizione di un quadro legislativo nuovo, che possibilmente individui meccanismi sufficientemente snelli e credibili, evitando di dar luogo a sovrastrutture eccessivamente onerose. Ricorda altresì come talora le risorse disposte dalla legge finanziaria per la cooperazione allo sviluppo siano state ingiustificatamente atinte per assicurare la copertura di provvedimenti inerenti a materie assolutamente differenti.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene quindi sulla costituzione di un Comitato ristretto al fine di redigere un testo unificato – venendo invitati i Gruppi da parte del Presidente a far pervenire le loro designazioni – e di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

**(1414) MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003**

**(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)**

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BURANI PROCACCINI (*FI*) introduce l'esame dei provvedimenti in titolo, rilevando come l'entrata in vigore della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale costituisca una tappa fondamentale per la tutela del patrimonio vivente, difficilmente percettibile perché dinamico, fatto di pensiero e di una «estemporaneità secolare». Osserva al riguardo che l'articolo 2 della Convenzione deferisce il patrimonio culturale immateriale come il complesso di pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze e saperi che le comunità, i gruppi e gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale, rilevando, quindi, come tale patrimonio intangibile costituisca un fattore di identità e di continuità nelle tradizioni, nel rispetto per la diversità e la creatività umana. Si sofferma quindi su aspetti peculiari che attengono alla tradizione culturale italiana, ricordando, tra quelli meritevoli di attenzione, le celebrazioni religiose che si svolgono nella città di Terracina, il Palio di Siena così come le innumerevoli altre manifestazioni legate alla ricchezza del patrimonio culturale italiano.

In questo quadro, tenuto conto che l'Italia è universalmente riconosciuta come *leader* mondiale per quanto riguarda la presenza di beni culturali materiali sul territorio, sottolinea l'esigenza di realizzare una rete di protezione e promozione anche del patrimonio immateriale, tramite la predisposizione di inventari nazionali mediante il prezioso contributo offerto da prestigiosi enti ed istituti culturali e tecnici già esistenti, ed attivandone di nuovi posti a rete sul territorio. Al riguardo, preannuncia la presenta-

zione di un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo nel sostegno e nella tutela degli istituti di storia patria con riferimento ai quali sottolinea l'importanza della loro opera nella raccolta di dati e documenti per l'approfondimento delle tradizioni storiche italiane.

Ritiene pertanto necessario giungere rapidamente alla ratifica della Convenzione, nella prospettiva che l'Italia possa svolgere un ruolo di spicco all'interno degli Stati parte, in ragione della grande patrimonio di beni meritevoli di tutela.

In questo quadro, sottolinea l'urgenza dell'approvazione dei provvedimenti in titolo, messa in luce anche nell'ambito delle relazioni che accompagnano i disegni di legge in esame, osservando altresì come, in applicazione del principio della «prevalente» responsabilità nazionale espresso nella Convenzione, il Parlamento apporterà in maniera adeguata il proprio contributo alle iniziative legislative che verranno poste in essere per poter adempiere agli impegni assunti dinanzi alla comunità internazionale, anche in considerazione della storia e della tradizione culturale dell'Italia.

Sottolinea infine con favore l'effetto di stimolo derivato dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare da parte del senatore Martone nei confronti del Governo, posto che si tratta di una Convenzione contenente elementi di ricchezza civile, culturale ed antropologica che vanno a suo avviso, riconosciuti, promossi e protetti.

Alla luce delle suddette considerazioni, propone pertanto alla Commissione di adottare come testo base il disegno di legge n. 1558, proponendo all'Assemblea l'assorbimento del disegno di legge n. 1414, nonché di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1558 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel ringraziare il Governo per la solerzia dimostrata nella presentazione del disegno di legge di ratifica alle Camere, si sofferma sulla connessione tra la Convenzione in esame e la Convenzione sulla tutela della diversità culturale – di cui è stato approvato il relativo disegno di legge di ratifica dal Senato lo scorso 19 dicembre 2006 (Atto Senato n. 1179) – rilevando come entrambi gli aspetti costituiscano un evidente segno di sviluppo nell'attività di promozione e di valorizzazione delle tradizioni culturali.

In questo quadro, rende noto che l'*iter* di ratifica della Convenzione in oggetto si rende necessario anche al fine di permettere all'Italia di vedere riconosciuti nella istituenda Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale i Pupi siciliani e la tradizione del canto a tenore sardo, quali beni già proclamati rispettivamente – nel 2001 e nel 2005 – nell'ambito dei «Capolavori del patrimonio culturale intangibile dell'umanità», ai sensi della Convenzione del 1972 relativa alla salvaguardia del patrimonio culturale e naturale (ratificata dall'Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184).

Osserva, inoltre, come la tutela della diversità culturale e la salvaguardia del patrimonio immateriale costituiscano, in base a quanto emerso



nel corso della Conferenza Monterey del 2002, il quarto pilastro su cui costruire lo sviluppo sostenibile, esprimendo altresì l'auspicio che – nella prospettiva della presentazione dei disegni di legge di ratifica da parte del Governo relativi alla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992 e alla Convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui diritti dei popoli indigeni e tribali del 1997 – la Convenzione in esame venga ratificata in tempi brevi.

Il senatore COSSUTTA (*IU-Verdi-Com*), nel ringraziare la relatrice per la chiarezza dell'esposizione, si esprime in favore della rapida approvazione del provvedimento in titolo nel presupposto che la difesa del patrimonio culturale costituisce una delle priorità del nostro Paese. In proposito, nel sottolineare l'importanza del principio espresso all'articolo 14 della Convenzione, lettera *c*), volto alla promozione dell'educazione alla protezione degli spazi naturali e dei luoghi della memoria, si sofferma sull'attività di difesa e valorizzazione del patrimonio storico italiano svolta dall'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Al riguardo, sottolinea l'esigenza che sia garantita da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali una più incisiva tutela all'archivio storico della Resistenza.

Il senatore DEL ROIO (*RC-SE*), nel rilevare l'esigenza di valorizzare l'immenso patrimonio culturale italiano, si sofferma sulle finalità complessive della Convenzione in esame, rilevando come dalla sua applicazione possa derivare un argine agli effetti deleteri del processo di globalizzazione che anche sul versante delle tradizioni culturali si vanno manifestando.

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI, in relazione alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito precisa che l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento è legata alla partecipazione dell'Italia alle elezioni dei membri del Comitato intergovernativo che si terranno nel giugno 2008, nonché per consentire una sollecita iscrizione dei citati «Capolavori» italiani nell'istituenda Lista dei beni immateriali.

Il presidente DINI si sofferma sul disegno di legge n. 1414, di iniziativa del senatore Martone, rilevandone il carattere sostanzialmente identico a quello presentato del Governo, se non per una differente quantificazione degli oneri finanziari connessi all'attuazione della Convenzione in esame.

Non essendovi altri iscritti a parlare, propone quindi il rinvio dell'esame congiunto al fine di acquisire il parere delle Commissioni consultate.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**99<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Proposta di nomina del professor Alberto Majocchi a Presidente dell'Istituto di studi e analisi economica – ISAE (n. 36)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Esame. Parere favorevole)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il *curriculum vitae* del professor Alberto Majocchi proposto per l'incarico di Presidente dell'ISAE. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore VEGAS (*FI*), nel preannunciare il proprio voto favorevole sulla proposta del Presidente, esprime il proprio apprezzamento per la qualità del lavoro svolto dall'ISAE, già presieduto dal professor Majocchi, evidenziando che viene confermata una nomina effettuata dal precedente Governo, a conferma della qualità della nomina medesima.

Il senatore MORGANDO (*Ulivo*), nel preannunciare il proprio voto favorevole alla proposta di parere del Presidente, sottolinea la qualità del lavoro svolto dall'ISAE, evidenziando le importanti funzioni di impulso svolte dagli organi di vertice dell'istituto.

Il senatore ALBONETTI (*RC-SE*) preannuncia altresì il proprio voto favorevole alla proposta di parere favorevole alla nomina in esame.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto alla quale partecipano i senatori: ALBONETTI (*RC-SE*), AZZOLLINI (*FI*), Giovanni BATTAGLIA (*SDSE*), Antonio BOCCIA (*Ulivo*), ENRIQUES (*Ulivo*), FERRARA (*FI*), LEGNINI (*Ulivo*), LUSI (*Ulivo*), MORANDO (*Ulivo*), MORGANDO (*Ulivo*), RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), RUBINATO (*Aut*), TADDEI (*FI*), TECCE (*RC-SE*) e VEGAS (*FI*).

All'esito della votazione la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente risulta approvata con 15 voti favorevoli.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta delle Commissioni riunite 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, già convocata per domani, giovedì 31 maggio 2007, alle ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI E DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, giovedì 31 maggio 2007, alle ore 9. Avverte inoltre che la Commissione è convocata per domani 31 maggio 2007, alle ore 9,30 per l'esame, in sede consultiva sugli atti del Governo, degli atti nn. 90, 91 e 94.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**82<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

**BENVENUTO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

**Proposta di indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano**

Il presidente BENVENUTO rammenta che nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stata esaminata, in seguito a una specifica richiesta del senatore Bonadonna, la proposta di svolgimento di una indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano, con particolare riferimento ai processi di aggregazione e di fusione in atto tra diversi gruppi bancari. In tale sede, egli prosegue, si era registrato un consenso di massima intorno alla suddetta proposta.

A condizione che lo svolgimento della procedura informativa sia contenuto entro limiti di tempo ragionevolmente brevi, il Presidente propone pertanto di audire i seguenti soggetti: rappresentanti del gruppo Banca Intesa-San Paolo, del gruppo Unicredit-Capitalia, dell'associazione delle banche popolari, dell'ABI, delle fondazioni di origine bancaria, mentre, per quanto riguarda i soggetti istituzionali, dovrebbero essere chiamati a intervenire la Banca d'Italia e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) propone di integrare il programma delle audizioni con l'intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili di tutela degli assetti concorrenziali del mercato bancario.

Il presidente BENVENUTO, dopo aver accolto la richiesta del senatore Eufemi, pone ai voti la proposta di svolgimento di una indagine conoscitiva sull'evoluzione del sistema creditizio italiano, che viene approvata all'unanimità dalla Commissione. Avverte quindi che inoltrerà al Presidente del Senato le richieste di autorizzazione allo svolgimento dell'indagine conoscitiva stessa.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1448) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007**

**(Doc. LXXXVII, n.2) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006**

(Relazione alla 14<sup>a</sup> Commissione per il disegno di legge n. 1448. Parere alla 14<sup>a</sup> Commissione per il documento LXXXVII, n. 2. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BENVENUTO invita il relatore Girfatti ad integrare la proposta di parere già formulata in precedenza in relazione a due direttive comunitarie concernenti la materia dei revisori dei conti e l'acquisto di azioni proprie.

Il relatore GIRFATTI (*DCA-PRI-MPA*) ribadendo la propria disponibilità dichiarata nella scorsa seduta ad integrare il parere sulla scorta di successive osservazioni, accoglie la proposta del Presidente e preannuncia un'integrazione del parere già illustrato.

Il presidente BENVENUTO rinvia quindi l'esame alla seduta antimeridiana di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio scorso.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) informa la Commissione che è pervenuto il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sugli emendamenti riferiti al disegno di legge, mentre si rimane in attesa dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra l'emendamento 1.1, con il quale si affronta la questione delle modalità di determinazione del fondo di ammortamento riferibile ai fabbricati strumentali acquistati prima del periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006). La modifica proposta mira a correggere l'impianto recato dal decreto Bersani-Visco sul punto specifico, muovendo dalla previsione che ripartisce il fondo di ammortamento in parte al costo storico del fabbricato strumentale e in parte al costo del terreno sul quale esso insiste. Dopo aver rimarcato che l'emendamento in illustrazione determina effetti positivi per le imprese, auspica che, con l'esame del provvedimento in titolo, il Governo riconsideri le conseguenze distorsive determinate dalla manovra finanziaria per il 2007 sull'andamento del mercato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.2, esso riguarda l'agevolazione consistente nella detrazione dall'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di interi immobili, mentre la misura agevolativa per le singole unità immobiliari è stata più volte prorogata nel corso degli anni in favore delle persone fisiche, nell'ultima legge finanziaria, la detrazione non è stata prevista anche per gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese di costruzione o da cooperative edilizie. L'emendamento in questione proroga le agevolazioni tributarie previste per l'anno in corso anche in favore delle imprese interessate. Incidentalmente, specifica che la proposta emendativa a sua firma applica al caso di specie il principio del contrasto di interessi in campo tributario, nell'ottica di ridurre l'area dell'evasione.

In relazione all'emendamento 1.0.3, l'oratore specifica che con esso si intende estendere il particolare regime agevolativo previsto per l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali anche alle cessioni di immobili e piani urbanistici particolareggiati, diretti ad attuare programmi di edilizia residenziale, a condizione che sia presente una quota di edilizia convenzionata con le amministrazioni comunali. Tale proposta rappresenta, a suo parere, un idoneo sostegno alle fasce sociali con reddito basso.

L'oratore procede quindi all'illustrazione dell'emendamento 1.0.5, di contenuto identico all'emendamento 1.0.4. Con tale proposta si intende stabilire che la previsione secondo la quale, in caso di trasferimento di immobili, il valore dichiarato non debba essere inferiore al valore normale del cespite, sia applicabile a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con il quale vengono individuati i criteri utili per la determinazione di detto valore ai fini IVA, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro. Tale proposta, nelle more dell'emanazione del predetto atto, mira a risolvere le difformità negative riscontrate nell'interpretazione della disciplina legislativa.

Si dà per illustrato l'emendamento 1.0.1.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), dopo aver rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.0.4, illustra l'emendamento 1.0.6, precisando che esso interviene nella complessa problematica dell'aggiornamento della banca dati catastale nel settore agricolo. Rileva infatti che le modalità di pubblicazione dell'elenco dei Comuni interessati dalle operazioni di aggiornamento sono state adottate in deroga alla normativa vigente. Con la proposta emendativa in illustrazione si stabilisce una proroga della decorrenza degli effetti fiscali prodotti al 1° gennaio 2008, al fine di consentire agli imprenditori interessati la valutazione delle eventuali iniziative da assumere.

Il senatore EUFEMI (*UDC*) illustra congiuntamente gli emendamenti 1.0.7 e 1.0.8 a sua firma, rimarcando come la procedura di revisione degli estimi relativamente ai redditi dominicali agricoli ha esplicitato un'incidenza fortemente negativa sulla posizione degli operatori interessati, in particolare per la denuncia dei redditi e l'ammontare dell'ICI. La proposta in esame sposta gli effetti fiscali dei redditi attribuiti per effetto dell'aggiornamento previsto al 1° gennaio 2008. Più specificamente, contesta l'automatismo delle procedure di rivalutazione degli estimi, fondate sulla corrispondenza tra circa 700 specie vegetali e soltanto 100 colture catastali. Sulla specifica questione, osserva peraltro criticamente che l'aggiornamento è stato condotto sulla base di criteri astratti, trascurando il ricorso, a suo giudizio doveroso, a parametri più rispondenti alla realtà delle colture praticate.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 1.0.9 e 1.0.10.

Nell'illustrare gli emendamenti a propria firma, il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) osserva, innanzitutto, che la propria parte politica ha presentato una serie di proposte di modifica limitate e mirate a migliorare i contenuti del decreto Bersani-Visco, anche sulla scorta delle osservazioni del Presidente relatore. Con esse si intende porre rimedio agli effetti distortivi provocati dal citato provvedimento sui bilanci delle imprese, nonché dalla politica fiscale del Governo della quale sottolinea il carattere vessatorio.

In relazione all'emendamento 1.0.11, precisa che con esso si stabilisce che l'obbligo di tenuta di uno specifico conto corrente bancario o postale, attualmente previsto per i soggetti esercenti arti o professioni, opera soltanto in presenza di compensi annui lordi superiori a 25 mila euro.

Sempre alla logica di evitare inutili aggravii per i contribuenti risponde anche l'emendamento 1.0.12, che interviene sul sistema di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo l'innalzamento a 500 euro dell'importo unitario minimo dei compensi percepiti per l'esercizio di arti o professioni. Correlativamente, viene introdotta anche una rimodulazione della relativa decorrenza.

L'emendamento 1.0.13 prevede che le sanzioni penali applicabili in caso di omesso versamento dell'imposta sul valore aggiunto operino unicamente in presenza di importi non dichiarati superiori a 75 mila euro.

Conclude rimarcando la netta contrarietà della propria parte politica sul complesso della politica tributaria messa in campo dal Governo.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) motiva il parere contrario sull'emendamento 1.1, pur ricordando che con esso si intende affrontare la questione dell'imputabilità delle quote di ammortamento dei fabbricati strumentali già emersa nel corso dell'esame del decreto Bersani-Visco. È contrario l'avviso anche sull'emendamento 1.0.1, con il quale, in deroga all'articolo 67 del TUIR, si intende assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito le plusvalenze immobiliari realizzate nel quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione del cespite ceduto. In relazione all'emendamento 1.0.2, pur non disconoscendo il rilievo politico della questione sollevata, ne chiede il ritiro ai fini della trasformazione in uno specifico ordine del giorno. Nel motivare il parere contrario all'emendamento 1.0.3, rileva l'eccessiva genericità del riferimento, in esso contenuto, all'edilizia convenzionata, tale da determinare indiscutibile incertezza in ordine alla sua portata applicativa. Per quanto riguarda gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5, di identico contenuto, il relatore, pur in considerazione del rilievo politico della tematica affrontata, ne sollecita il ritiro e la trasformazione in uno specifico ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 2.0.21 e 2.0.29 concernono la complessa tematica della rivalutazione delle rendite catastali nel comparto agricolo, già oggetto di specifici atti di sindacato ispettivo svolti dalla Commissione. Pur se non può disconoscersi la sussistenza di situazioni di difformità tra il dato reale e quello catastale, il relatore sollecita il ritiro delle predette proposte emendative e la trasformazione in uno specifico ordine del giorno, attese anche le ricadute presumibilmente negative in termini di gettito tributario in conseguenza di un'eventuale proroga degli effetti fiscali della revisione operata.

Esprime quindi parere contrario all'emendamento 1.0.11, in quanto contrario alle finalità e agli obiettivi di trasparenza contabile perseguiti dal decreto Bersani-Visco; negativo è anche l'avviso sull'emendamento 1.0.12, anche se rimette al Governo l'opportunità di sottoporre a una puntuale valutazione l'eventuale rimodulazione dei periodi di decorrenza delle soglie minime previste per la tracciabilità dei pagamenti. Formula infine parere contrario all'emendamento 1.0.13, che eleva le soglie di punibilità in ambito penale tributario, ponendosi così in contrasto con gli obiettivi di maggiore rigore avuti di mira dal Governo.

Il senatore EUFEMI (*UDC*), pur prendendo favorevolmente atto delle proposte del relatore, dichiara di non voler ritirare gli emendamenti a propria firma: per ciò che concerne la *vexata quaestio* dell'aggiornamento del catasto terreni agricoli, pone in rilievo l'estrema problematicità delle scadenze tributarie collocate immediatamente a ridosso del termine per la



presentazione dei ricorsi avverso le variazioni operate. A suo giudizio, occorre pertanto insistere sul rinvio della decorrenza delle rivalutazioni compiute, ai fini di una maggiore certezza dei rapporti tributari. Tale finalità va perseguita anche in presenza di oneri a carico dello Stato.

Preso atto della indisponibilità del proponente ad accogliere la richiesta di ritiro dell'emendamento 1.0.2, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) illustra l'ordine del giorno n.G/1485/1/6, con il quale, in materia di detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, si impegna il Governo a valutare l'opportunità di estendere la particolare misura agevolativa anche alle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e alle cooperative edilizie.

Preso atto della indisponibilità del proponente a ritirare l'emendamento 1.0.5, il relatore illustra l'ordine del giorno n.G/1485/2/6, con il quale, in relazione al valore dei cespiti immobiliari, ai fini fiscali, in caso di cessione, si intende impegnare il Governo ad attivarsi affinché il potere di rettifica degli uffici dell'amministrazione finanziaria, ai fini della determinazione del valore normale dei beni, sia esercitato in maniera uniforme ed equilibrata su tutto il territorio nazionale.

Il relatore illustra quindi l'emendamento 1.0.100, che interviene sulla materia dell'aggiornamento del catasto dei terreni agricoli. Con tale proposta si prevede, per le persone fisiche e le società semplici, la possibilità di regolarizzare (mediante l'istituto del ravvedimento operoso) entro il 30 novembre 2007, senza applicazione di sanzioni, eventuali inosservanze relative all'anno di imposta 2006 delle disposizioni concernenti la revisione dei redditi fondiari. Il beneficio dell'esonero dal pagamento delle sanzioni è concesso a condizione che entro la data predetta sia versato il tributo o l'acconto dovuti nonché gli interessi di mora. Sulla medesima questione, il relatore illustra l'ordine del giorno n.G/1485/3/6, con il quale, in caso di disallineamenti dei valori delle rendite fondiarie, si impegna il Governo a dare disposizione ai competenti uffici dell'amministrazione tributaria affinché le istanze in autotutela siano esaminate in via prioritaria, in modo da consentire ai contribuenti, in caso di conferma delle effettive rendite catastali attribuite dall'Agenzia del Territorio, la tempestiva presentazione della dichiarazione integrativa, volta ad adeguare il valore dei redditi dominicali ai fini delle imposte sui redditi.

Nel pronunciarsi in senso conforme al relatore, il sottosegretario GRANDI auspica il raggiungimento di un consenso di ampio respiro sui contenuti dell'ordine del giorno n.G/1485/2/6, concernente i criteri di determinazione del valore normale degli immobili ai fini fiscali, in caso di trasferimento a titolo oneroso. Sulla specifica questione, oggetto degli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5, assicura il proprio impegno a impartire specifiche istruzioni all'Agenzia delle Entrate. Condivide quindi l'impianto dell'emendamento 1.0.100, che giudica equilibrato in riferimento alla soluzione dei delicati problemi determinati dall'aggiornamento del catasto agricolo. Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.12, si pronuncia in senso

favorevole alla preservazione dell'attuale disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti, anche se non disconosce l'opportunità di un'apposita verifica sugli esiti applicativi delle soglie complessivamente previste.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*), nel convenire con la soluzione prospettata dal relatore, rispettivamente, con l'emendamento 1.0.100 e l'ordine del giorno n. G/1485/3/6, per l'equilibrio dell'impianto adottato, giudica nel complesso inefficace l'ipotesi di prorogare la decorrenza dell'aggiornamento catastale sui terreni agricoli. Infatti, la previsione di un congruo termine per l'eventuale ravvedimento operoso dei contribuenti consentirebbe all'Agenzia del Territorio di compiere le rettifiche che si rendessero necessarie, ponendosi altresì in linea con le sollecitazioni avanzate dalle associazioni rappresentative degli imprenditori agricoli interessati.

Conclude il proprio intervento, sottolineando la sopravvalutazione delle stime compiute in relazione alla contrazione del gettito correlata alla proroga degli effetti fiscali del nuovo catasto agricolo: ritiene probabile, al riguardo, la reintroduzione degli estimi precedentemente attribuiti.

Concordando con l'ordine del giorno n. G/1485/2/6, testé illustrato dal relatore, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.0.4, rinnovando l'invito al Governo affinché vengano impartite specifiche istruzioni all'Agenzia delle Entrate in modo da rendere omogenea l'applicazione delle norme sul valore normale degli immobili ai fini IVA. Ritira quindi l'emendamento 1.0.6.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) avverte quindi che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore Paolo FRANCO (*LNP*) illustra l'emendamento 2.1 volto a prevedere la possibilità di utilizzare il meccanismo della detrazione e della compensazione per l'IVA non detratta sulle auto aziendali.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) motiva il parere contrario su tale emendamento, facendo presente che il decreto-legge n. 258 del 2006 prevede la presentazione di un'istanza di rimborso e che sulla legittimità di tale istanza, rispetto all'inerenza dei costi esposti, l'Agenzia delle Entrate è chiamata a svolgere dei riscontri che non sarebbero possibili in caso di approvazione dell'emendamento.

Il sottosegretario GRANDI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Si passa all'illustrazione di emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo l'articolo 2.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), anche in relazione al parere espresso dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente, ritira l'emendamento 2.0.1.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) illustra congiuntamente gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4. Il primo è finalizzato a semplificare le procedure di versamento a carico degli amministratori di condominio; il secondo, prevedendo la chiusura delle conservatorie il sabato, consente un risparmio di spesa a fronte di una scarsissima utilizzazione da parte degli utenti di tale ufficio pubblico.

L'emendamento 2.0.4 infine presenta un'indubbia rilevanza rispetto al complessivo dibattito sulle agevolazioni fiscali a favore della famiglia: la determinazione della soglia al di sopra della quale si perde la qualifica di familiare a carico, infatti, ha notevoli riflessi sul trattamento fiscale del reddito familiare. La proposta di raddoppiare il limite vigente nasce inoltre dalla osservazione che tale limite non è stato più aggiornato da oltre 10 anni, con un effetto progressivo di perdita del valore economico della previsione normativa. Pur nella consapevolezza di dover contemperare le esigenze di finanza pubblica, ritiene importante che la Commissione dia un segnale significativo di attenzione alle spese familiari.

Il senatore BALBONI (*AN*) rinuncia ad illustrare gli emendamenti 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10 e 2.0.11.

Il senatore VENTUCCI (*FI*) aggiunge la firma e dà per illustrato l'emendamento 2.0.8.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) propone al senatore Barbolini di ritirare l'emendamento 2.0.2 osservando che un'analoga proposta emendativa è stata già approvata dalla Commissione di merito della Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge sulle liberalizzazioni. Tuttavia la proposta emendativa riceve il suo pieno sostegno, ragion per cui ritiene opportuno che l'emendamento venga riproposto per l'esame in Assemblea laddove l'*iter* del disegno di legge alla Camera dei deputati dovesse risultare meno celere del provvedimento in titolo.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.0.2 accogliendo l'ulteriore proposta del Presidente.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) esprime parere favorevole sull'emendamento 2.0.3.

Sull'emendamento 2.0.4, del quale condivide pienamente le finalità, ne propone il ritiro per la trasformazione in uno specifico ordine del giorno impegnativo per il Governo. Esprime poi parere contrario su tutti i restanti emendamenti precedentemente illustrati, tranne che sull'emendamento 2.0.8, per il quale propone il ritiro e la trasformazione in uno specifico ordine del giorno.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme al relatore, preannunciando l'accoglimento da parte del Governo degli ordini del giorno derivanti dall'eventuale trasformazione degli emendamenti 2.0.4 e 2.0.8. In particolare, ritiene opportuno che la Commissione specifichi che la questione della soglia per la qualifica di familiare a carico sia esplicitamente rinviata alla elaborazione della prossima legge finanziaria.

Interviene quindi la senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) la quale esprime la preferenza per un emendamento piuttosto che in uno strumento di indirizzo sulla rilevante questione del limite della soglia per il familiare a carico.

Il senatore PEGORER (*Ulivo*) ritiene opportuno specificare nell'ordine del giorno l'impegno al Governo a rivedere periodicamente tale soglia.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.0.4 e lo trasforma nell'ordine del giorno n. 4.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), non avendo accolto il presentatore la proposta di ritirare l'emendamento 2.0.8, illustra l'ordine del giorno n. 5, sul quale il rappresentante del Governo si esprime favorevolmente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1485

### Art. 1.

#### 1.1

EUFEMI

*Alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: «Di conseguenza, le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria non dedotti, negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto dell'articolo 36, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge sono deducibili dal reddito dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei due successivi, anche applicando, in presenza dei presupposti, l'articolo 109, comma 4, lettera b), secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».*

---

#### 1.0.1

GIRFATTI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria)*

1. All'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, all'atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di cui all'articolo 67, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostitutiva dell'imposta sul reddito, del 20 per cento''.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».

---

### 1.0.2

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Sono prorogate, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, ferme restando le condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 8,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente 4.1.5.9 "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### 1.0.3

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

La disposizione di cui all'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 306, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si intende applicabile per i trasferimenti di immobili in piani urba-

nistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che sia presente una quota di edilizia convenzionata, realizzata in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione».

---

#### **1.0.4**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, s'intendono applicabili a decorrere dalla entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006».

---

#### **1.0.5**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

Le disposizioni di cui all'art. 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, si intendono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 1, comma 307, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e comunque con riferimento ai trasferimenti immobiliari effettuati in data successiva al 4 luglio 2006».

---

**1.0.100**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

1. Le persone fisiche e le società semplici di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza nell'anno 2006 delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del decreto n. 472 del 1997».

---

**1.0.6**

BARBOLINI, PEGORER

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni in materia di aggiornamento della banca dati catastale)*

1. I risultati delle operazioni catastali di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono consultabili, con le modalità ivi previste, fino al 31 dicembre 2007. I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro i successivi sessanta giorni innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio. I nuovi redditi catastali attribuiti a seguito delle operazioni di aggiornamento producono effetti fiscali dal 1° gennaio 2008».

---



**1.0.7**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

I nuovi redditi catastali attribuiti a seguito dell'aggiornamento effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2008. Da tale data decorrono i termini per presentare ricorso avverso le variazioni catastali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni».

*Conseguentemente agli oneri del presente articolo, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate determinate, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

---

**1.0.8**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

I nuovi redditi catastali attribuiti a seguito dell'aggiornamento effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2008. Da tale data decorrono i termini per presentare ricorso avverso le variazioni catastali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni».

---

**1.0.9**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento effetti fiscali)*

1. All'articolo 2, comma 33, primo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "a decorrere dal 10 gennaio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 10 gennaio 2008".

2. All'articolo 2, comma 34, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2006", sono sostituite dalle seguenti: "producono effetti fiscali dal 10 gennaio 2007".

---

**1.0.10**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Differimento effetti fiscali)*

1. Il termine di cui all'articolo 2, comma 34, terzo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, così come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differito al 10 gennaio 2007.

---

**1.0.11**

FRANCO PAOLO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Conti correnti di esercenti arti e professioni)*

1. Al comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo le parole: "I soggetti di cui al primo comma" sono inserite le seguenti: "con compensi annui lordi superiori a 25.000 euro"».

---

**1.0.12**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Tracciabilità dei pagamenti)*

1. Al comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "salvo per importi unitari inferiori a 100 euro." sono sostituite con le seguenti: "salvo per importi unitari inferiori a 500 euro."».

*Conseguentemente, l'articolo 12-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, è sostituito con il seguente:*

"Art. 12-bis. Il limite di 500 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 10 luglio 2009. Fino al 30 giugno 2009 il limite è fissato in 1.000 euro."».

---

**1.0.13**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Sanzioni penali in caso di omesso versamento IVA)*

1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, così come modificato dal comma 7 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, sostituire le parole: "nei limiti previsti" con le seguenti: "per importi superiori a 75.000 euro"».

---

**Art. 2.****2.1**

FRANCO Paolo

*Il comma 1 è sostituito con i seguenti:*

«1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, è sostituito con il seguente:

''2. Dopo la presentazione dell'istanza, il soggetto passivo può procedere alla detrazione e alla compensazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.''

1-bis. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi e la copertura delle minori entrate di cui all'articolo 1 del già citato decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».

---

**2.0.1**

BENVENUTO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si interpreta nel senso che vi rientrano le cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all'articolo 128 del T.U.L.D. in regime di esenzione di cui all'articolo 146, comma 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del 28/11/2006».

---

**2.0.2**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)*

1. All'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

''2-bis. Qualora l'ammontare delle ritenute operate ai sensi del presente articolo sia pari o inferiore a duecento euro, l'obbligo di versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia superiore al predetto importo. Se le ritenute operate nel corso dell'anno non superano l'importo complessivo di duecento euro, il versamento va comunque effettuato alla prima scadenza utile successiva alla fine dell'anno. Il presente comma si applica a decorrere dal 10 gennaio 2007''».

---

**2.0.3**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Conservatorie)*

1. L'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

''Art. 24. – Nelle Conservatorie l'orario per il pubblico è fissato dalle ore 8 alle ore 12,30 dei giorni feriali, con esclusione del sabato.

Nell'ultimo giorno lavorativo del mese l'orario per il pubblico è limitato fino alle ore 11''».

---

**2.0.4**

BARBOLINI, PEGORER, ROSSI PAOLO, TURANO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. – (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986). – 1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, la cifra: ''2.840,51 euro'', è sostituita dalla seguente: ''5.681 euro''».

---

**2.0.5**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: "integralmente deducibili se" sono aggiunte le seguenti: "addebitate dal professionista al committente o se"».

---

**2.0.6**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole "abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" sono aggiunte le seguenti: "o della maggioranza dei soci nel caso di cessione da parte di società semplice,"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

**2.0.7**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: "abitazione principale del cedente o dei suoi familiari" sono aggiunte le seguenti: "o della maggioranza dei soci nel caso di cessione da parte di società semplice, "».

---

**2.0.8**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 73, comma 2, del TUIR approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come modificato dal comma 74, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "siano individuati", inserire le parole: "ed abbiano diritto a ricevere i redditi del *trust*".

Allo stesso comma dopo le parole: "i redditi conseguiti dal trust", inserire le parole: ", ad esclusione di quelli esenti da imposte sul reddito e di quelli soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva,"».

**2.0.9**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, numero 1), la parola: "esclusivamente" è soppressa».

**2.0.10**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n.917 del 22 dicembre 1986, al comma 1, lettera *a*), dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:



''2-bis) ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;''».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente emendamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale «Fondo speciale» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

---

## 2.0.11

FLUTTERO, CURTO, BALBONI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

1. All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, al comma 1, lettera *b*-bis) è soppressa.

*Conseguentemente, al comma 1 sostituire le parole: «nelle successive lettere a), b) e b-bis)» con le seguenti: «nelle successive lettere a) e b)».*

---

## G/1485/1/6

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha introdotto a decorrere dal 1998 l'agevolazione consistente nella detrazione dall'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze;

considerato che l'articolo 9, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ha esteso a decorrere dal periodo di imposta 2002 la predetta agevolazione consistente nella detrazione dall'IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute, anche nel caso di interventi di restauro e risana-

mento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile;

tenuto conto che, pur con limiti e condizioni leggermente diverse, la detrazione del 36 per cento in favore delle persone fisiche è stata più volte prorogata nel corso degli anni e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2007, dai commi 387 e 388 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296;

considerato che parallelamente alla predetta agevolazione, anche la detrazione del 36 per cento delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese di costruzione è stata più volte prorogata, da ultimo con il comma 121 dell'articolo 1 della legge 266 del 2005, per gli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2006 ed alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007;

considerato che nell'ultima legge finanziaria, però, la proroga della citata detrazione fiscale è stata prevista solo per gli interventi di recupero dal patrimonio edilizio effettuati sulle singole unità immobiliari e non anche per quelli eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'agevolazione in argomento, estendendo anche al caso degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile, la detrazione del 36 per cento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come da ultimo prorogata dal comma 121 dell'articolo 1 della legge n.266 del 2005.

---

## **G/1485/2/6**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 23-*bis* dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006 hanno previsto espressamente che, in caso di trasferimento di immobili, il valore dichiarato debba essere non inferiore al valore normale del bene;

tenuto conto che il comma 307 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 rinvia ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia

delle entrate l'individuazione periodica dei criteri utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai fini IVA, delle imposte sui redditi e dell'imposta di registro;

considerato che, nelle more dell'emanazione del sopra citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sembrano essersi riscontrate disparità applicative della disciplina recata dall'articolo 35 del decreto-legge n.223 del 2006 circa le modalità di determinazione del valore normale del bene;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché il potere di rettifica degli Uffici finanziari, ai fini della determinazione del valore normale dei beni, sia esercitato in maniera uniforme ed equilibrata su tutto il territorio nazionale.

---

### **G/1485/3/6**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che l'articolo 2, commi 33 e seguenti del decreto-legge n. 262 del 2006 ha disposto l'aggiornamento del catasto terreni tenuto conto anche dei dati contenuti nelle richieste di aiuto presentate all'Agea;

considerato che, in deroga alle vigenti disposizioni che prevedono l'obbligo di notifica, le nuove rendite sono state rese note con un comunicato dell'Agenzia del territorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2007;

rilevato che in alcuni casi sono emerse difformità fra le colture dichiarate dagli interessati e quelle attribuite dalla procedura informatizzata dell'Agenzia del territorio;

tenuto conto che i contribuenti, come fatto presente dall'Agenzia del territorio, in caso di disallineamenti dei valori delle rendite hanno la possibilità di presentare istanza di parte in autotutela all'Agenzia del territorio, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ad ausilio dei contribuenti,

impegna il Governo:

a dare disposizioni agli Uffici finanziari competenti affinché le istanze in autotutela siano esaminate in via prioritaria, in modo da consentire ai cittadini contribuenti, in caso di conferma delle misure delle rendite catastali attribuite dall'Agenzia del territorio, la tempestiva presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa volta ad adeguare il valore delle

rendite catastali ai fini delle imposte sui redditi, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso.

---

**G/1485/4/6**

BARBOLINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che ai sensi dell'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari si considerano a carico è pari a 2.840,50;

considerato che l'attuale soglia, adeguata più di 10 anni or sono (in vigore dal 31 maggio 1995) appare oramai eccessivamente esigua, non tenendo conto dell'aumento del costo della vita verificatosi negli ultimi anni;

considerata la necessità di porre in essere ogni utile misura, anche di natura fiscale, per dare un fattivo contributo al benessere ed allo sviluppo della famiglia;

impegna il Governo:

ad elevare, compatibilmente con le esigenze finanziarie, a partire dall'elaborazione della prossima legge finanziaria, la soglia di reddito al di sotto della quale i familiari sono considerati a carico, prevedendone altresì la periodica rivalutazione.

---

**G/1485/5/6**

IL RELATORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n.1485, recante norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili;

premesso che l'articolo 73, comma 2 del TUIR, nel prevedere l'inclusione del *trust* tra i soggetti passivi d'imposta, stabilisce che lo stesso, se nell'atto costitutivo è fatta espressa menzione nominativa dei beneficiari del *trust*, assume, ai fini delle imposte sui redditi, la qualifica di soggetto trasparente «per natura»;

considerata la necessità di evitare che una interpretazione troppo restrittiva della norma e non in linea con la volontà del legislatore possa dar luogo a doppia tassazione di uno stesso reddito, in violazione del divieto sancito dall'articolo 163 del TUIR;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di chiarire in via interpretativa con apposita circolare, a portata normativa dell'articolo 73, comma 2 del TUIR, coerentemente con quanto detto in premessa.

---

**83<sup>a</sup> Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente*  
BENVENUTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.*

*La seduta inizia alle ore 20,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) avverte che si procederà alla illustrazione dei restanti emendamenti volti ad aggiungere un ulteriore articolo, dopo l'articolo 2 del disegno di legge.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 2.0.12, 2.0.13, 2.0.14, 2.0.15 e 2.0.16.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) motiva il parere contrario su tutti i predetti emendamenti, ad eccezione delle proposte 2.0.15 e 2.0.16, in ordine alle quali invita i presentatori al ritiro. Per quanto riguarda gli emendamenti 2.0.12 e 2.0.13, di identico contenuto, fa presente che essi consentono di stampare le scritture contabili su supporti cartacei fino a tre mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali. Tuttavia, dopo aver rilevato un difetto di coordinamento con la normativa vigente, che reca previsioni di tenore diverso, osserva che la facoltà di stampare i registri contabili entro il termine ulteriore previsto potrebbe determinare serie difficoltà operative per lo svolgimento delle attività di controllo da parte degli organi competenti, ponendosi così in contraddizione con le disposizioni introdotte in tema di contrasto all'evasione fiscale.

In relazione all'emendamento 2.0.14, precisa che con esso si prevede, per le cosiddette società di comodo, la disapplicazione delle disposizioni antielusive previste dalla disciplina vigente. Tale proposta riduce in so-

stanza l'ambito soggettivo di applicazione delle norme sulle società non operative, ampliando, di riflesso, lo spettro delle fattispecie elusive. Inoltre, l'emendamento in questione finirebbe per limitare di fatto anche i poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.

Gli emendamenti 2.0.15 e 2.0.16, di identico contenuto, introducono, nel decreto legislativo n. 471 del 1997, specifiche sanzioni per la violazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetta *reverse charge*) previsto dalla vigente legislazione. Peraltro il tenore delle predette proposte ingenera un'indiscutibile incertezza in ordine alle concrete conseguenze applicative, ragion per cui il relatore rinnova l'invito al ritiro.

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore.

Nell'illustrare l'emendamento 2.0.17 a propria firma, il senatore FUDA (*Misto-PDM*) osserva innanzitutto che la questione con esso posta merita un approfondito esame da parte del Governo e delle forze politiche di maggioranza. La riduzione dell'importo della sovrattassa di ancoraggio, prevista per le navi porta *container*, in attività di traffico internazionale (i cui introiti sono destinati alle autorità portuali), potrebbe essere compensata con l'eventuale ricorso allo specifico fondo perequativo, introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 al fine di bilanciare l'eventuale diminuzione delle entrate per le autorità portuali. Infatti, l'oratore precisa che l'imposta in questione è prevista soltanto nell'ordinamento italiano e rappresenta quindi un fattore negativo rispetto alla concorrenza con gli organismi portuali di altri Paesi: nei fatti le navi provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta, preferiscono effettuare lo sbarco in altri porti con una conseguente diminuzione delle entrate per le autorità doganali. In attesa di conoscere le valutazioni del Governo, si dichiara disponibile al ritiro dell'emendamento in illustrazione ove queste fossero di tenore contrario.

Sull'emendamento 2.0.17, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) pone in evidenza i profili di estrema delicatezza della modifica proposta, in particolare per quanto riguarda la copertura finanziaria. Più specificamente fa presente che, mentre le entrate derivanti dal pagamento della tassa di ancoraggio spettano alle dogane, la sovrattassa prevista sul volume delle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta è di competenza delle autorità portuali. Riconosce la fondatezza dei rilievi espressi dal senatore Fuda circa il fatto che l'imposta in questione costituisce un reale disincentivo all'utilizzazione dei porti italiani da parte delle navi provenienti dall'estero, ed emerge altresì con chiarezza che la riduzione del suo importo potrebbe determinare di riflesso un incremento delle entrate per i diritti doganali. Si riserva infine la formulazione del parere sull'emendamento, in attesa di conoscere gli esiti della verifica sulle conseguenze di carattere finanziario. Auspica tuttavia il raggiungimento di una soluzione favorevole alla proposta emendativa in questione.

Dopo un ulteriore intervento del senatore FUDA (*Misto-PDM*), il sottosegretario GRANDI sottolinea come un approccio unicamente fondato sulla valutazione degli effetti finanziari si rivela insufficiente rispetto alla complessa problematica prospettata dall'emendamento in questione. Infatti, l'analisi di essa dovrebbe essere integrata, a suo parere, con un esame più complessivo, che tenga conto soprattutto delle politiche nel settore dei trasporti e in particolare nel comparto del traffico internazionale delle merci. Pur non potendo non prendere atto dell'orientamento non favorevole emerso in seno al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dei trasporti sulla specifica proposta, si riserva l'espressione del proprio parere e si dichiara altresì disponibile ad accogliere un'eventuale richiesta, largamente appoggiata dalla Commissione, affinché il Governo proceda a una verifica complessiva della fattibilità della modifica proposta. Aggiunge comunque che l'eventuale ritiro dell'emendamento non ne precluderebbe ovviamente la ripresentazione in Assemblea.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti 2.0.18 e 2.0.19.

Dopo aver espresso parere contrario su entrambe le proposte in questione, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) osserva, con riguardo all'emendamento 2.0.18, che esso riapre i termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci prevista dalla vigente legislazione. Sottolinea in proposito che il tenore della modifica in questione si pone in sostanziale contrasto con le previsioni recate dalla legge finanziaria per il 2007, incidendo negativamente sulle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria e reintroducendo un regime di favore riferito ad annualità non più accertabili, con effetti discriminatori.

L'emendamento 2.0.19 interviene invece sulla materia delle comunicazioni rivolte dall'amministrazione finanziaria agli intermediari fiscali nel caso di irregolarità nella dichiarazione presentata dal contribuente. La proposta in questione mira a limitare l'obbligo dell'intermediario abilitato di comunicare al contribuente l'esito dell'invio della dichiarazione ai soli casi in cui detto obbligo sia previsto nell'incarico di trasmissione. Il relatore osserva in proposito che con tale modifica l'amministrazione tributaria viene privata della possibilità di avere un unico interlocutore.

Nel pronunciarsi nel senso conforme al relatore, il sottosegretario GRANDI rammenta che l'obbligatorietà della comunicazione è stata già attenuata da una specifica previsione contenuta nella legge finanziaria per il 2007: a suo parere, lo strumento più idoneo per affrontare la questione è rappresentato dallo svolgimento di un apposito atto di sindacato ispettivo in Commissione piuttosto che dal ricorso all'attività emendativa.

In merito all'emendamento 2.0.20, che il presentatore rinuncia ad illustrare, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) invita al ritiro, osservando che la proposta in questione prevede che la facoltà di compensazione, per somme inferiori a 12 euro da pagare o rimborsare in sede di



dichiarazione dei redditi, si estenda anche alle dichiarazioni presentate mediante modello 730. Inoltre, l'emendamento reintroduce anche il compenso in favore dei centri di assistenza fiscale relativamente ai modelli 730 presentanti da soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Dopo che il sottosegretario GRANDI si è espresso in senso conforme al relatore, il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) illustra una riformulazione dell'emendamento 2.0.20 (testo 2). Con la riformulazione si mira, da un lato, ad escludere, per ogni tipologia di modello, che i crediti accertati in sede di dichiarazione dei redditi, inferiori all'importo di 12 euro, possano essere utilizzati in compensazione, e, dall'altro, a eliminare la disposizione che esclude il compenso in favore degli intermediari fiscali.

Su tale riformulazione si esprimono favorevolmente il RELATORE e il GOVERNO.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ricorda che l'emendamento 2.0.21 riguarda la questione della rivalutazione degli estimi dei terreni agricoli, in merito alla quale è stato presentato nella scorsa seduta l'emendamento 1.0.100.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.0.22, 2.0.23 e 2.0.24.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) invita la proponente al ritiro delle predette proposte emendative.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) osserva, in relazione all'emendamento 2.0.22 che la soppressione, con esso proposta, dell'obbligo di presentazione dell'elenco clienti e fornitori muove dall'esigenza di eliminare un adempimento indubbiamente gravoso che incide negativamente sui piccoli imprenditori. Più in generale, rappresenta al Governo l'esigenza di seguire con estrema attenzione l'opera di revisione degli studi di settore, in modo da rendere tale strumento quanto più aderente alla realtà delle piccole e medie imprese.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.0.23, osserva che esso soppriime le disposizioni relative alla comunicazione giornaliera dei corrispettivi: a suo avviso, infatti, occorre limitare alle sole ipotesi di effettiva rilevanza la conservazione e l'utilizzazione, in capo all'amministrazione tributaria, dei dati fiscalmente rilevanti, soprattutto quando tali informazioni possano essere facilmente acquisite mediante strumenti alternativi. È innegabile, ella prosegue, che il controllo sui contribuenti finisce per rivelarsi inutilmente vessatorio.

Alla logica della semplificazione degli adempimenti tributari, si ispira anche l'emendamento 2.0.24, volto a trasformare in facoltà l'obbligo di invio giornaliero dei corrispettivi introdotto dal decreto Bersani-Visco.

In conclusione, la senatrice si riserva una decisione dopo il parere del Governo, sottolineando comunque l'opportunità di dare un segnale forte in favore delle piccole e medie imprese.

Per quanto attiene alla trasmissione dell'elenco dei clienti e dei fornitori, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), sottoponendo al Governo l'ipotesi di rimodularne le soglie di rilevanza, propone la presentazione di uno specifico ordine del giorno, mentre chiede al sottosegretario Grandi di conoscere se attualmente i registratori di cassa sono già in grado di inviare i dati relativi ai corrispettivi percepiti.

In relazione al quesito posto, il sottosegretario GRANDI conferma che la previsione concernente l'invio telematico dei corrispettivi è in vigore dal primo gennaio del 2007, e avverte anche che le spese per l'acquisto delle relative apparecchiature sono oggetto di un'apposita deduzione fiscale.

Evidenziando il rilievo della questione relativa all'obbligo di invio giornaliero dei corrispettivi, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) avanza l'ipotesi di svolgere uno specifico atto di sindacato ispettivo, chiedendo anche al sottosegretario Grandi una valutazione al riguardo.

Sulla tematica in questione, il sottosegretario GRANDI, concordando con la proposta avanzata dal presidente relatore Benvenuto, sottolinea il valore prodromico di un atto di sindacato ispettivo. Invita in ogni caso a valutare anche la possibilità di svolgere un'audizione dell'Agenzia delle Entrate, anche nella prospettiva di acquisire elementi di valutazione sullo stato della concertazione con le associazioni rappresentative delle categorie interessate.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) ritira l'emendamento 2.0.24, riservandosi di conoscere il tenore dell'ordine del giorno in materia di elenco clienti-fornitori.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.0.25, su specifica richiesta del Presidente relatore, motivata dal fatto che un'analoga proposta emendativa è stata già approvata dalla Commissione di merito della Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge sulle liberalizzazioni.

La senatrice THALER AUSSERHOFER (*Aut*) ritira l'emendamento 2.0.26 e illustra l'emendamento 2.0.26 (testo 2), che sostituisce in parte la previsione di cui al comma 188, dell'articolo 1, della legge finanziaria per il 2007, in materia di esenzione contributiva per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo. In proposito, rileva che la circolare diramata dall'ENPALS, intervenuta a suo parere con indiscutibile ritardo rispetto all'entrata in vigore della previsione, appare totalmente fuori linea con

il dettato normativo della stessa. Nel testo riformulato, l'emendamento chiarisce la portata applicativa della disposizione proposta, tenendo conto delle indicazioni emerse durante l'audizione dei rappresentanti dell'ente previdenziale, nonché degli incontri svolti presso il Ministero del lavoro. Da un lato, prosegue la senatrice, sono state meglio precisate le fattispecie che danno titolo all'esenzione contributiva e, dall'altro, sono state meglio definite le categorie dei beneficiari. È stato inoltre inserito il riferimento alla gestione previdenziale diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, e agli articoli 4 e 5 della normativa sull'ENPALS.

Dopo che il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ha espresso parere favorevole sul testo così riformulato, il sottosegretario GRANDI esprime avviso conforme, sul presupposto, tuttavia, che l'esenzione contributiva proposta non concerna anche l'adempimento degli obblighi nei confronti dell'INAIL.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) ritira l'emendamento 2.0.27, condividendo la riformulazione illustrata dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*), in relazione all'emendamento 2.0.28, che si dà per illustrato, invita il proponente al ritiro.

Il senatore MARCORA (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.0.30, che apporta modifiche alla disciplina sul riconoscimento del requisito di ruralità dei fabbricati nel settore agricolo. In merito all'emendamento 2.0.29, sull'aggiornamento catastale nello stesso settore, sottopone al Governo l'esigenza di prevedere una proroga del termine per la presentazione dei ricorsi, pur nel quadro della rimodulazione delle relative scadenze previste dall'emendamento 1.0.100 del relatore, che condivide pienamente.

Il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) invita quindi il proponente al ritiro dell'emendamento 2.0.29 e ad esso si associa il sottosegretario Grandi.

Dopo che il senatore MARCORA (*Ulivo*) ha ritirato la predetta proposta emendativa, il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) e il sottosegretario GRANDI esprimono parere favorevole sull'emendamento 2.0.30.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*Ulivo*) per illustrare l'emendamento 2.0.31, che interviene sul regime dell'IVA per le operazioni di compravendita e locazione di immobili. In ordine a tali attività, la finanziaria per il 2007 ha reintrodotta il previgente regime fiscale, eliminando l'esenzione precedentemente prevista, al fine di consentire alle imprese che effettuano operazioni di cessione e locazione di immobili la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti. Osserva quindi che con la proposta in questione viene reintrodotta l'esenzione fiscale per le locazioni di

fabbricati effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata. L'oratore evidenzia che l'intervento muove dall'esigenza di prestare adeguato sostegno alle fasce sociali con basso reddito, tenendo conto anche della situazione di disagio abitativo esistente.

Sull'emendamento testé illustrato il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) invita il proponente al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario GRANDI, nell'esprimere parere conforme, dichiara la disponibilità del Governo ad accogliere uno specifico ordine del giorno derivante dalla trasformazione del predetto emendamento, volto a ricomprendere la delicata questione nel più ampio contesto delle trattative del Governo con le parti sociali.

Il senatore BARBOLINI (*Ulivo*), accogliendo le predette sollecitazioni, ritira l'emendamento, a condizione che alla tematica da lui prospettata venga riservata la doverosa attenzione anche mediante la discussione e l'approvazione di uno specifico ordine del giorno, di cui preannuncia la presentazione.

Si dà per illustrato l'emendamento 2.0.32, concernente la questione della revisione degli estimi dei terreni agricoli, in merito al quale il presidente relatore BENVENUTO (*Ulivo*) ricorda di aver presentato l'emendamento 1.0.100. Preannuncia infine la presentazione di un ordine del giorno in materia di teleriscaldamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 22.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1485****Art. 2.****2.0.12**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Semplificazioni in materia di registrazioni contabili)*

1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti parole: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni».

---

**2.0.13**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Semplificazioni in materia di registrazioni contabili)*

1. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, le parole: "per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali," sono sostituite dalle seguenti: "per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, le parole: "Entro il mese successivo alla scadenza dei termini stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto" sono sostituite dalle seguenti parole: "Entro il termine previsto per la stampa dei registri contabili tenuti con sistemi meccanografici di cui all'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489".

3. Nelle ipotesi in cui il procedimento di conservazione sostitutiva dei documenti è affidato, in tutto o in parte, a terzi secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per l'Informatica nella pubblica amministrazione n. 11 del 19 febbraio 2004, il termine per la trasmissione telematica dell'impronta dell'archivio informatico, della firma elettronica e della marca temporale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 è prorogato di 30 giorni».

---

**2.0.14**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Società di comodo)*

1. Al comma 4-*bis* dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è aggiunta la seguente proposizione: "Tuttavia, la disapplicazione di cui alla precedente proposizione trova applicazione in tutti i casi in cui la società interessata concretizzi nel periodo d'imposta oggetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti le seguenti fattispecie:

- liquidazione ordinaria;
  - società con oggetto sociale prevalentemente immobiliare con maggior parte del patrimonio ancora in corso di costruzione;
  - società del tipo «*holding*» iscritte all'elenco speciale di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)».
- 

**2.0.15**

FRANCO Paolo

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sanzioni in materia di non corretta applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Nell'ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

---

**2.0.16**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sanzioni in materia di non corretta applicazione delle disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in fine, è aggiunto il seguente comma:

"10. Nelle ipotesi di violazioni nell'applicazione del meccanismo di inversione contabile di cui all'articolo 17, commi da 5 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'imposta non versata connessa all'operazione. Qualora in relazione all'operazione sia stata comunque versata l'imposta sul valore aggiunto, si applica la sanzione da euro 200 a euro 500. Alla sanzione di cui al presente comma sono solidalmente responsabili entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione"».

**2.0.17**

FUDA

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Sovrattassa di ancoraggio)*

1. All'articolo 10 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-bis. La sovrattassa di cui al comma 6 è ridotta dell'importo calcolato quale sovrattassa di ancoraggio prevista dall'articolo 17 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, sulle tonnellate di stazza corrispondenti alle merci effettivamente trasportate nei contenitori collocati in coperta, imbarcati e sbarcati nei porti *hub* di *transshipment* rispettivamente quale scalo di origine e destinazione finale"».



**2.0.18**

EUFEMI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Le disposizioni di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si rendono applicabili con decorrenza dal 1° luglio 2007 ai medesimi soggetti ed alle stesse condizioni ivi indicate, per le assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni deliberate dal 10 luglio 2007.

2. All'art. 29, comma, 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo delle parole: "10 settembre 1998" sono inserite le seguenti: "30 giugno 2008";

b) in luogo delle parole: "30 settembre 1997" sono inserite le seguenti: "31 dicembre 2006";

c) in luogo delle parole: "10 ottobre 1997" sono inserite le seguenti: "10 gennaio 2007".

3. All'art. 29, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo delle parole: "10 per cento" sono inserite le seguenti: "8 per cento".

4. All'art. 29, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo delle parole: "articolo 44" sono inserite le seguenti: "articolo 47".

5. Nell'ambito della riforma dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, sono riaperti i termini delle disposizioni dell'art. 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Allo stesso articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) in luogo delle parole: "10 gennaio 2002", sono inserite ai commi 1, 2, 5 e 7 le seguenti: "30 giugno 2006";

b) in luogo delle parole: "30 settembre 2002" sono inserite al comma 2 le seguenti: "31 dicembre 2007";

c) il comma 3 è abrogato;

d) al comma 4, in luogo delle parole: "16 dicembre 2002" sono inserite al comma 2 le seguenti: "16 dicembre 2007"».

---

**2.0.19**

BETTAMIO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Semplificazioni in materia di dichiarazioni fiscali)*

All'articolo 2-bis del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera a), dopo le parole: "regolamento del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che" sono aggiunte le seguenti: ", se previsto nell'incarico di trasmissione,";

b) il comma 2 è soppresso».

---

**2.0.20 (testo 2)**

BARBOLINI, PEGORER

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "non sono rimborsabili", sono inserite le seguenti: ", né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,";

b) il terzo periodo è soppresso».

---

**2.0.20**

BARBOLINI, PEGORER

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifica all'articolo 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)*

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, il comma 137 è sostituito dal seguente:

"137. A decorrere dal 10 gennaio 2006, le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi, compreso il modello 730, non sono dovute o, se il saldo è negativo, non sono rimborsabili se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, non superano il limite di dodici euro. Tuttavia, ancorché i predetti importi, con saldo negativo, non siano superiori al limite di dodici euro, resta salva la facoltà per i contribuenti di utilizzarli in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o in diminuzione dalle imposte o addizionali dovute per i periodi successivi.

L'articolo 2 della legge 18 aprile 1986, n. 121, è abrogato"».

---

**2.0.21**

FLUTTERO, CURTO, BALBONI, ALLEGRIANI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, al comma 34, sostituire le parole: "dal 10 gennaio 2006" con le seguenti: "dal 10 gennaio 2008"».

---

**2.0.22**

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Soppressione dell'elenco clienti-fornitori)*

1. I commi 8 e 9 dell'art. 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

---

**2.0.23**

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. I commi 33, 34, 35, 36, 37, 37-bis e 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono soppressi.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento».

---

**2.0.24**

THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la parola: "trasmettono" è sostituita dalle seguenti: "possono trasmettere".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge n. 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento al 10 per cento"».

---

## 2.0.25

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

### «Art. 2-bis.

*(Modifica all'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All'articolo 37, comma 43, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La disposizione del periodo precedente si applica anche agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a decorrere dal 10 gennaio 2004"».

---

## 2.0.26 (testo 2)

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

### «Art. 2-bis.

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 188, primo periodo, sostituire le parole da: "in spettacoli musicali" fino a: "l'importo di 5.000 euro" con le seguenti: "musicali dal vivo in spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro"».

---

**2.0.26**

THALER AUSSERHOFER, BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

Il comma 188, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 è sostituito dal seguente:

"188. Per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 e quelli relativi al versamento della contribuzione assistenziale all'INPS ove previsti sono richiesti solo per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni che supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 25 milioni di euro annui"».

**2.0.27**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire il comma 188 con il seguente:

"188. Per le esibizioni musicali dal vivo, in forma occasionale, in spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di celebrazione di tradizioni popolari e folkloristiche, effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti fino a venticinque anni, da soggetti titolari di pensione di età superiore a 65 anni e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella per i lavoratori dello spettacolo, gli adempimenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 9 e 10

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, quelli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 e quelli relativi al versamento della contribuzione assistenziale all'INPS ove previsti sono richiesti solo se la retribuzione lorda percepita nell'anno di imposta precedente per tali esibizioni supera l'importo di 5.000 euro. Le minori entrate contributive per l'ENPALS derivanti dall'applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui"».

---

## **2.0.28**

ADDUCE

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Abrogazione di norme)*

1. I commi 96 e 97 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati».

---

## **2.0.30**

MARCORA, BARBOLINI, PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aggiornamento della banca dati catastale. Fabbricati rurali)*

1. In attuazione delle disposizioni di cui alla lettera *b*), comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 3, la lettera *a*) è sostituita dalle seguenti:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai numeri 1) e 2) risultanti dalle certificazioni anagrafiche; da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

4) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

5) da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

*a-bis*) i soggetti di cui ai numeri 1, 2 e 5 della lettera *a*) del presente comma devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo ed essere iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580".

*b*) al comma 3, la lettera *b*) è abrogata;

*c*) il comma *3-bis* è sostituito dai seguenti:

"*3-bis*. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

*a*) alla protezione delle piante;

*b*) alla conservazione dei prodotti agricoli;

*c*) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;

*d*) all'allevamento e al ricovero degli animali;

*e*) all'agriturismo;

*f*) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;

*g*) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;

*h*) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

*i*) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

*j*) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

*3-ter*. Le porzioni di immobili di cui al comma *3-bis*, destinate ad abitazione, sono censite in catasto, autonomamente, in una delle categorie del gruppo A"».

---



**2.0.29**

MARCORA, BARBOLINI, PIGNEDOLI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Aggiornamento della banca dati catastale. Fabbricati rurali)*

1. Alla lettera *a*), comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2007";

*b*) le parole: "termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del comunicato relativo alle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2008 innanzi alla commissione tributaria provinciale competente per territorio";

*c*) la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: "2008"».

---

**2.0.31**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di Iva applicabile alle locazioni di immobili ad uso abitativo effettuate in attuazione dei piani di edilizia abitativa convenzionata)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 330, la lettera *a*) è abrogata;

*b*) al comma 331, le parole da: "Nella tabella A, parte III" fino a: "della legge 5 agosto 1978, n. 457" sono abrogate.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente

"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

---

**2.0.32**

SCARPA BONAZZA BUORA, COSTA, COMINCIOLI, PICCIONI, SANCIU, ZANETTIN

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

*(Disposizioni in materia di aggiornamento della banca dati catastale)*

1. Le rendite catastali dei terreni, attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono consultabili dagli interessati presso i Comuni, gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito *internet* della stessa Agenzia fino al 31 dicembre 2007. Ai fini fiscali le stesse rendite producono effetti dal 10 gennaio 2008. I ricorsi avverso le variazioni catastali possono essere presentati davanti alle Commissioni tributarie entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di consultazione».

---

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**85<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

Vittoria FRANCO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca  
Dalla Chiesa e per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 16,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1525) Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti

**(282) VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia**

**(489) CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-septies del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia**

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore GIAMBRONE (*Misto-IdV*), il quale ritiene che l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia attribuisca lo stesso valore legale a titoli di studio conseguiti in base a percorsi formativi radicalmente diversi. Precisa infatti che per il conseguimento del diploma di laurea in fisioterapia è previsto un esame finale con valore abilitante alla professione, mentre ciò non è contemplato nel corso di laurea in scienze motorie.

Sottolinea inoltre che il principio di equipollenza è in palese contrasto sia con le norme comunitarie in ordine alla formazione dei professionisti sanitari, che con l'articolo 5 della legge n. 43 del 2006.

Dopo aver rammentato che la disposizione sull'equipollenza era stata inserita incongruamente in un decreto-legge di contenuto eterogeneo, per finalità esclusivamente corporative, ritiene che l'abrogazione delle norme in questione sia motivata dai gravi rischi per la salute dei cittadini derivanti da impreparazione professionale e incompetenza.

L'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005, prosegue il relatore, ha eliminato la specificità del percorso formativo, culturale e professionale degli operatori sanitari, equiparando impropriamente la fisioterapia alle attività sportive e rendendo inefficace la programmazione annualmente disposta dal Dicastero competente per l'accesso ai corsi di laurea in fisioterapia.

Quanto in particolare al disegno di legge n. 1525, approvato dall'altro ramo del Parlamento, esprime perplessità sul comma 2 dell'articolo 1 in ordine alla disciplina mediante regolamento del riconoscimento dei crediti formativi nonché delle modalità di espletamento del tirocinio per coloro i quali intendano passare dal corso di laurea in scienze motorie a quello in fisioterapia.

Ripercorre indi il discusso *iter* di approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 250 del 2005, in occasione del quale è stato peraltro accolto un ordine del giorno che impegnava il Governo a risolvere l'impropria situazione determinatasi a seguito dell'equipollenza tra i diplomi di laurea.

Dopo aver ricordato le obiezioni sollevate dalle categorie del settore e dalle organizzazioni sindacali, sottolinea la necessità di assicurare a tutti i cittadini il corretto accesso alle prestazioni riabilitative.

Nel rilevare la totale sintonia tra i disegni di legge nn. 282 e 489, entrambi recanti esclusivamente l'abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge n. 250 del 2005, ritiene opportuno convergere su tale formulazione e suggerisce perciò l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1525.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1414) MARTONE ed altri.** – *Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003*

**(1558) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice GAGLIARDI (RC-SE) illustra anzitutto il disegno di legge n. 1558, di iniziativa dei Ministri degli affari esteri e per i beni culturali, che reca la ratifica della «Convenzione per la salvaguardia del pa-

trimonio culturale immateriale», adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 nel corso della trentaduesima Conferenza generale dell'Unesco. Un analogo disegno di legge, il n. 1414, era stato presentato nel mese di marzo da alcuni senatori del Gruppo di Rifondazione comunista e si pone in sostanziale convergenza rispetto alla proposta governativa.

Quanto al testo dell'Esecutivo, sottolinea il grande interesse culturale, giuridico e politico del tema, invitando tutti i componenti della Commissione a non sottovalutarne il significato, a prescindere dallo schieramento di appartenenza. A giudizio della relatrice, l'idea che il patrimonio culturale di un Paese non si limiti soltanto alle sue entità tangibili – artistiche, monumentali, naturali – ma comprenda anche una dimensione «immateriale» – orale, rituale, linguistica – è relativamente antica. Molto più recente è stato il passaggio pratico-politico che, su impulso di molti Paesi del cosiddetto «terzo mondo», ha portato alla nascita di questa nuova Convenzione. Ricorda altresì che nel novembre scorso è stato nominato un comitato intergovernativo di 24 membri ed è stato istituito un fondo obbligatorio, gestito dal segretariato dell'Unesco.

Puntualizza poi che ogni Stato dovrà innanzitutto stilare una lista rappresentativa dei beni culturali immateriali che necessitano di una tutela urgente. Nel caso italiano si tratta di redigere un inventario del patrimonio più significativo in tema di feste popolari, ricorrenze, attività artistiche e spettacolari, ricchezze etnoantropologiche e lingue che, a suo avviso, non può essere derubricato al livello di «folklore locale» o di culture residuali, ma che deve invece essere salvaguardato e giuridicamente tutelato. Ciò non solo per il suo valore intrinseco e per la funzione di coesione sociale che può svolgere contro le tendenze livellatrici della globalizzazione, ma anche per i benefici economici che può indurre in ambito sia locale che nazionale in termini di turismo e di valorizzazione delle nostre risorse. Rammenta in proposito gli esempi positivi della Spagna e della Francia.

Ritiene quindi necessario agire con sollecitudine, al di fuori di logiche prettamente burocratiche o formalistiche, dato il notevole patrimonio culturale immateriale presente in Italia.

Evidenzia inoltre alcuni aspetti rilevanti: il primo concerne i tempi parlamentari, nel senso che una celere ratifica permetterà ai rappresentanti italiani di partecipare alle riunioni in agenda e di avanzare altre proposte di estensione della lista dei «capolavori da tutelare», oltre ai due già accolti dalla Convenzione provvisoria (in particolare, i pupi siciliani e il canto da tenore sardo).

Il secondo elemento attiene, a suo avviso, agli evidenti rischi di mercificazione che incombono su un siffatto progetto in quanto, nel momento in cui esso diventerà operativo, interessi nient'affatto immateriali variamente diffusi nella nostra società potrebbero interferire gravemente con la sua natura. Al riguardo, precisa che l'iniziativa in questione rappresenta sicuramente un investimento profittevole per tutti, ma non dovrebbe comunque smarrire la sua cifra culturale e civile, che si estrinseca nella definizione di patrimonio culturale immateriale quale bene comune, di cui nessuno può approfittare per scopi meramente individuali od egoistici.

La terza e ultima avvertenza, prosegue la relatrice, è di carattere politico. Auspica infatti che, date le scadenze previste, si incentivi un vero processo partecipativo in grado di coinvolgere i territori e i molti operatori politici e culturali interessati. Suggerisce quindi al Ministero per i beni culturali di realizzare al più presto un incontro nazionale con i soggetti – dagli assessori alla cultura ai dirigenti delle associazioni interessate – concretamente preposti alla tutela del nostro patrimonio culturale immateriale, a cui possa partecipare anche il mondo della scuola e dell'università. In tal modo, conclude, si potranno convogliare risorse ed energie attorno ad una prospettiva di grande interesse ed utilità per tutti.

Il senatore ASCIUTTI (*FI*), riservandosi di intervenire successivamente in discussione generale, coglie l'occasione per chiedere informazioni circa la costituzione del Gruppo di collaborazione del Senato con l'Unesco, già istituito nella scorsa legislatura.

Al riguardo, nel sottolineare il positivo contributo reso dal Gruppo di collaborazione in termini di proficuo interscambio con il suddetto organismo internazionale, auspica che esso sia nuovamente istituito al fine di consentire una più adeguata partecipazione del Parlamento alle decisioni adottate presso l'Unesco.

La relatrice GAGLIARDI (*RC-SE*) si associa alla richiesta di informazioni del senatore Asciutti.

La PRESIDENTE comunica che ha già trasmesso una richiesta formale alla Presidenza del Senato per sollecitare l'istituzione del Gruppo di collaborazione, anche in considerazione del prestigio che esso ha conferito al Parlamento nella passata legislatura.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Mercoledì 30 maggio 2007

**75<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*

**DONATI**

*Intervengono il sottosegretario di Stato per i trasporti Annunziata, il vice ministro dei trasporti De Piccoli e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture Meduri.*

*La seduta inizia alle ore 8,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Esame e rinvio)

La relatrice PALERMO (*RC-SE*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, il quale, adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria per il 2005 e finalizzato a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2004/50/CE, modificativa delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE, unifica, aggiorna ed armonizza in un unico testo legislativo, le normative vigenti in materia di interoperabilità ferroviaria sia delle reti convenzionali che delle linee appartenenti al sistema Alta Velocità. Dopo aver ricordato come la recepita direttiva costituisca, insieme alle direttive 2004/49/CE, in materia di sicurezza ferroviaria e 2004/51/CE sulla liberalizzazione del mercato e al regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un'Agenzia ferroviaria europea, il cosiddetto secondo pacchetto ferroviario, osserva che, in ragione del ritardo nel recepimento della direttiva 2004/50/CE, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, da cui deriva l'urgenza e la indifferibilità del recepimento della direttiva suddetta.

Procede, quindi alla puntuale illustrazione delle disposizioni di cui si compone il decreto legislativo, soffermandosi in particolare sulle finalità e

sulla definizione dei principali termini usati nel provvedimento nell'ambito della definizione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale.

Dopo aver dato conto delle norme concernenti i componenti d'interoperabilità e i sottosistemi, i quali rappresentano i pilastri su cui si fonda il sistema ferroviario nazionale, svolge considerazioni sull'attività, sulle procedure di riconoscimento e sui requisiti degli organismi notificati, sottolineando al riguardo i compiti spettanti al Ministero dei trasporti.

Nel sottolineare come il monitoraggio del sistema interoperabile sia assicurato dalla corretta informazione che i gestori devono attuare con la pubblicazione annuale dei registri dell'infrastruttura e del materiale rotabile, osserva come competa all'Agenzia nazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario assicurare che ad ogni veicolo sia attribuito un codice alfanumerico preliminarmente alla sua messa in funzione.

Conclude soffermandosi sull'articolo 14, il quale reca modifiche della struttura amministrativa del Ministero delle infrastrutture, attraverso, fra l'altro, l'istituzione di una specifica Direzione generale, al fine di garantire l'interoperabilità nella realizzazione di infrastrutture ferroviarie transeuropee nazionali ad alta velocità e convenzionali con i corrispondenti sistemi ferroviari transeuropei.

Il senatore CICOLANI (*FI*), riservandosi di intervenire più ampiamente nel corso del prosieguo dei lavori, sollecita il Governo a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine alla attuazione della direttiva che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del trasporto ferroviario.

Il vice ministro DE PICCOLI, nel sottolineare come il Governo abbia già deliberato lo schema di decreto legislativo con il quale si dispone l'istituzione dell'Agenzia nazionale suddetta, ne preannuncia l'ormai imminente presentazione alle Camere per l'acquisizione dei prescritti pareri delle Commissioni permanenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie sugli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/1993» (n. 82)**

**Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili» (n. 83)**

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 3 della legge 18 aprile 2005, n. 62. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti separati. Pareri favorevoli)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 maggio scorso.



Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la presidente DONATI dà la parola al Relatore per l'illustrazione di una proposta di parere sull'atto del Governo n. 82.

Il relatore PASETTO (*Ulivo*) dà lettura di una proposta di parere favorevole, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

Si passa quindi ad esaminare l'atto del Governo n. 83.

Il relatore PASETTO (*Ulivo*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è posta ai voti ed approvata.

#### IN SEDE CONSULTIVA

**(1532) Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore Paolo BRUTTI (*SDSE*), nel riferire sul disegno di legge in titolo, il quale intende agevolare l'esercizio delle attività imprenditoriali attraverso l'introduzione di norme che incidono sullo sportello unico per le attività produttive, da un lato snellendo le procedure di competenza di tale struttura, dall'altro semplificando gli adempimenti richiesti per la realizzazione di nuovi impianti, osserva come esso interessi la competenza della Commissione nella misura in cui include, tra gli impianti produttivi ai quali si applicano le norme introdotte, anche quelli relativi alla realizzazione di servizi di telecomunicazioni.

Nel soffermarsi sulle principali novità dal punto di vista della ridefinizione del procedimento presso lo sportello unico, sottolinea come tale istituto, così come modificato dal disegno di legge in esame, il quale ne amplia eccessivamente l'ambito oggettivo di applicazione, intervenendo anche su talune competenze spettanti alle realtà locali, rischi di porre problemi di compatibilità costituzionale.

Dopo aver svolto talune considerazioni critiche sull'obbligo di convocazione della Conferenza dei servizi, per la risoluzione dei contrasti fra il progetto di impianto produttivo presentato e lo strumento urbanistico vigente a cui sono ammessi a partecipare, senza diritto di voto, anche i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, chiamati ad adempimenti nella realizzazione delle opere, osserva come tale possibilità sia comunque esclusa per gli interventi la cui verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione.

Conclude osservando come nella proposta di parere si riservi di porre in rilievo i principali nodi problematici posti dal disegno di legge, con particolare riferimento alla realizzazione di servizi di telecomunicazioni.

Dopo un breve intervento della senatrice PALERMO (*RC-SE*), la presidente DONATI, al fine di consentire un ampio dibattito sul provvedimento, rinvia il seguito dell'esame ad una ulteriore seduta da convocare domani, 31 maggio, alle ore 9,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(851) PALERMO ed altri. – Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono**

**(1170) DONATI ed altri. – Norme per la tutela e valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce**

**– e petizione n. 425 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PALERMO (*RC-SE*), alla sollecitazione della presidente DONATI, propone la costituzione di un Comitato ristretto, il quale può consentire l'approfondimento delle questioni emerse nel corso dell'esame e il superamento delle principali antinomie fra i due disegni di legge.

La Commissione conviene sulla costituzione di un Comitato ristretto.

La presidente DONATI invita quindi i responsabili dei Gruppi a far pervenire, al più presto, alla Presidenza l'indicazione dei senatori designati a farne parte.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI GIOVEDÌ 31 MAGGIO*

La PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata domani alle ore 9,30, per il seguito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1532 recante modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,15.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

CUSUMANO

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'ambasciatore Manfredo Incisa di Camerana, vice direttore generale della FAO e il dottor Jeff Tschirley, capo dei Servizi risorse ambientali e naturali, Divisione ambiente, cambiamenti climatici e bioenergia della FAO.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente CUSUMANO rivolge un saluto e un augurio di buon lavoro al senatore Adduce, entrato a far parte della 9<sup>a</sup> Commissione.

Informa altresì che anche il senatore Gabana è entrato a far parte della 9<sup>a</sup> Commissione.

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente CUSUMANO avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l'attivazione della trasmissione radiofonica.

Avverte altresì che è garantita ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del Senato.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di sviluppo dell'uso di biomasse e di biocarburanti di origine agricola e sulle implicazioni per il comparto primario: audizione dell'ambasciatore Incisa di Camerana, vice direttore generale della FAO**

Il presidente CUSUMANO introduce l'odierna procedura informativa e dà la parola al Vice Direttore generale della FAO, ambasciatore Incisa di Camerana, a cui rivolge un caloroso benvenuto.

L'ambasciatore INCISA DI CAMERANA ringrazia il Presidente della Commissione per l'opportunità fornita e richiama i principali compiti della FAO, impegnata nell'affrontare i problemi della fame e della malnutrizione nel mondo. Ricordato, quindi, che numerosi Paesi in via di sviluppo presentano un elevato *deficit* alimentare e sono completamente privi degli strumenti finanziari e tecnici per la valorizzazione delle risorse umane, richiama una recente riunione del Comitato per la sicurezza alimentare presso la FAO che ha individuato alcune strategie per affrontare tali problematiche nel nuovo millennio. Fornisce, inoltre, alcuni dati sull'accesso alle risorse energetiche nei Paesi in via di sviluppo, rilevando che, in tali Paesi, un'adeguata promozione dell'agricoltura può costituire un importante fattore di sviluppo. Svolge, quindi, alcune considerazioni sulla promozione delle bioenergie, sottolineando che il loro sviluppo non deve, comunque, avere delle implicazioni negative sulla produzione alimentare. Ritiene, infatti, che nei Paesi più poveri del mondo debba essere sempre garantito, attraverso dei piani di sviluppo agricoli, un livello soddisfacente di produzione di derrate alimentari.

Interviene, quindi, il dottor TSCHIRLEY, che svolge alcune considerazioni sullo sviluppo delle agroenergie con riferimento agli effetti sull'ambiente e sulla sicurezza alimentare. Quindi fornisce alcuni dati sulla produzione dell'etanolo che, laddove venga ricavato dal mais, non risulta conveniente da un punto di vista economico. Con riguardo, invece, al biodiesel, rileva che alcuni Paesi, fra cui la Malaysia e l'Indonesia, stanno procedendo alla massiccia conversione delle foreste tropicali in aree per la coltivazione di olio di palma, con conseguenze negative dal punto di vista ambientale. Con riferimento, infine, all'esperienza di altri Paesi europei, fa rilevare che la Germania, l'Inghilterra e l'Olanda si trovano in una fase avanzata nel processo di sviluppo delle agroenergie.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) sottolinea l'importanza di acquisire dei dati relativi ai Paesi in via di sviluppo circa la concordanza tra produzioni destinate ad uso alimentare e quelle *no food*. Richiama, inoltre, i problemi legati alla deforestazione in atto in Malaysia e Indonesia, chiedendo se esistono dei dati su altri Paesi come il Messico e il Brasile. Conclude, infine, sottolineando l'importanza di affrontare le proble-

matiche dell'accesso al cibo, che coinvolgono la maggior parte delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo.

Il presidente CUSUMANO, anche alla luce delle considerazioni svolte dall'ambasciatore Incisa di Camerana e dei dati forniti in merito all'accesso alle fonti energetiche, da parte delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di procedere ad una ulteriore, apposita audizione dei rappresentanti della FAO per approfondire i contenuti del Programma alimentare mondiale.

La senatrice ALLEGRINI (AN) interviene brevemente rilevando che il problema dell'approvvigionamento energetico risulta secondario rispetto alla necessità di risolvere le problematiche legate alla fame e alla malnutrizione nel mondo. Conclude, quindi, richiamando il rischio che i paesi in via di sviluppo nel processo di sviluppo delle agroenergie diventino dei meri fornitori di materie prime.

L'ambasciatore INCISA DI CAMERANA si riserva di fornire dei dati in merito alle produzioni ad uso alimentare e *no food* nei paesi in via di sviluppo. Fornisce, inoltre, alcuni dati in merito al reale utilizzo delle superfici arabili e alla disponibilità di acqua potabile in Africa. Assicura, infine, la massima disponibilità ad intervenire nuovamente in Commissione anche per approfondire i temi legati al Programma alimentare mondiale.

Il presidente CUSUMANO ringrazia l'ambasciatore Incisa di Camerana per il rilevante contributo fornito ai lavori della Commissione. Dichiarata quindi chiusa l'odierna procedura informativa e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 15,50.*

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

##### **Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per gli investimenti del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 88)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 46, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il presidente CUSUMANO ricorda che è stata richiesta e ottenuta dal Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione che dovrà, pertanto, pronunciarsi entro il 7 giugno prossimo.

Il relatore MASSA (*Ulivo*) ricorda preliminarmente che l'articolo 46 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa per ciascun Ministero, di un

Fondo per gli investimenti, nel quale confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa per nuovi investimenti, nonché gli stanziamenti disposti per investimenti già autorizzati, prevedendo altresì, al comma 5, che sia presentata annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, una relazione da parte dei singoli Ministri che individua le destinazioni delle disponibilità di ciascun Fondo. L'atto in esame ha pertanto in oggetto la relazione del MIPAAF per l'anno 2007 (concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo investimenti del Ministero), in cui sono indicati sia l'importo degli stanziamenti complessivi, sia l'individuazione delle singole disponibilità relative alle diverse leggi di riferimento.

Precisa che lo stanziamento da ripartire è inizialmente composto dall'importo previsto nell'allegato 2 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), pari a 28.702.995 euro, importo che è stato contestualmente ridotto a 25.094.845,05 euro in applicazione del comma 507 della stessa legge n. 296. Ricorda altresì che, contestualmente la Tabella D della stessa legge finanziaria ha disposto (come in passato) il rifinanziamento annuale del Fondo investimenti, per un ammontare di 220 milioni di euro per il 2007, precisando che tale importo, tuttavia, risulta momentaneamente non disponibile, in applicazione del comma 758 della legge finanziaria 2007, in quanto accantonato e utilizzabile soltanto dopo la decisione in sede comunitaria in merito al fondo per l'erogazione del TFR; segnala comunque che tale importo risulta notevolmente superiore a quello previsto nel precedente esercizio finanziario.

L'ammontare del Fondo investimenti, pari pertanto a 245.094.845,05 euro, viene ripartito con l'individuazione delle finalità relative alle leggi di riferimento: il riparto in esame riproduce l'ammontare degli stanziamenti già indicati nello stesso allegato 2 della legge finanziaria 2007 d'anzitutto, quanto alle seguenti finalità: la legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Formazione imprenditoria giovanile) (per euro 1.549.371,00); la legge 2 dicembre 1998, n. 423 (Probio) (per euro 2.582.285,00); il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, articolo 2 (Attività di competenza nazionale: ex ASFD e miglioramento genetico bestiame) (per euro 6.870.908,00); la legge 30 aprile 1976, n. 386, articolo 18, quarto comma (Enti irrigazione) (per euro 551.060,00).

Rispetto all'elenco di cui all'allegato 2 il riferimento alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 4, comma 242, (che genericamente indica lo stanziamento inserito nella Tabella D, della stessa legge n. 350 – legge finanziaria 2004), viene integrato anche dal riferimento alla legge n. 296 del 2006 – legge finanziaria 2007 (da intendersi riferito al rifinanziamento in Tabella D), per un ammontare complessivo pari a 231.991.850,05 euro; tale stanziamento nel riparto all'esame viene finalizzato con riferimento: sia al Piano pesca (per un ammontare di 17.475.160,00 euro); sia alla lotta agli incendi boschivi (per un ammontare di 25.000.000,00 euro); sia infine alle azioni previste dalla legge n. 499 del 1999 (per un ammontare non ripartito di 189.516.690,05 euro), che sono meramente elencate nello schema di riparto: Ricerca e sperimentazione in campo agricolo; Raccolta,

elaborazione e diffusione di informazioni e di dati; Sostegno delle associazioni ed unioni nazionali dei produttori agricoli; Miglioramento genetico vegetale e del bestiame; Tutela e valorizzazione della qualità dei prodotti; Prevenzione e repressione delle frodi; Sostegno delle politiche forestali e nazionali; Realizzazione di progetti speciali in materia agricola.

A tale proposito ritiene opportuno effettuare alcune riflessioni sullo stanziamento destinato al finanziamento della legge n. 499 del 1999, che assorbe una buona parte dello stanziamento del Fondo investimenti. Se da una parte va sottolineato positivamente l'aumento di risorse, rispetto alla relazione dell'anno precedente, sia per il Piano pesca (circa otto milioni di euro in più), sia per la lotta agli incendi boschivi (circa cinque milioni di euro in più), occorre tuttavia altresì segnalare come il richiamo alla legge n. 499 del 1999, per il quale lo stanziamento è di 189,5 milioni di euro, faccia riferimento a una normativa il cui quadriennio di programmazione si esauriva nel 2002, e che, allo stato, non consente l'individuazione dell'ammontare degli stanziamenti per le singole azioni elencate, poiché tale riparto avverrà successivamente con decreto ministeriale.

Il relatore segnala che la medesima questione è stata sollevata nel corso dell'esame presso la Commissione agricoltura della Camera dei deputati, e che il rappresentante del Governo ha depositato una nota di risposta, allegata al resoconto del 17 maggio, con la quale si sottolinea che la ripartizione tra le azioni previste dalla suddetta legge devono avvenire con successivo decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 4, comma 5 (ultimo periodo) della norma citata. E' stata altresì consegnato agli atti della Commissione il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di riparto della disponibilità della legge n. 499 del 1999 per il 2006.

Conclude richiamando la necessità di destinare, nell'ambito delle finalizzazioni e delle azioni indicate, adeguate risorse a settori strategici come quello dei biocarburanti.

Il presidente CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*) svolge alcune considerazioni sulle modalità con cui, con lo schema di riparto in esame, alle competenti Commissioni parlamentari viene fornita una informativa sul riparto delle complessive risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti del MIPAAF, che ingloba anche il finanziamento delle azioni e delle attività di competenza del MIPAAF, previsto dall'articolo 4 della legge n. 499 del 1999 e che costituisce larga parte delle risorse del Fondo investimenti medesimo (circa 190 milioni di euro su 245 milioni di euro del Fondo investimenti).

Non si può non rilevare che – rispetto alla analitica ripartizione delle altre finalizzazioni del Fondo investimenti (che riproducono, per 5 finalità su 6, le indicazioni finanziarie già esposte nell'Allegato 2 della legge finanziaria 2007 e prevedono ulteriori distinti stanziamenti per le importanti finalità del Fondo pesca e della lotta agli incendi boschivi) – il presente schema non fornisce indicazioni di riparto per le numerose e differenziate azioni finanziabili in base all'articolo 4 della citata legge n. 499 (che concerne una programmazione di interventi oramai esaurita, in quanto origi-

nariamente riferita al quadriennio 1999-2002), mentre andrebbe valutata l'opportunità di indicare, per il futuro, le distinte disposizioni legislative, effettivamente corrispondenti in modo puntuale alle azioni elencate nel citato articolo 4.

Si sofferma, quindi, sulle importanti finalità del Fondo pesca, per il quale auspica delle risorse adeguate per affrontare le difficoltà che sta attraversando tale comparto.

Ricordato che il relatore ha già dato ampio conto della risposta fornita dal Rappresentante del Governo nell'altro ramo del Parlamento (in cui si è richiamato il rifinanziamento anno per anno, per il quale l'articolo 4 della legge n. 499 prevede il riparto con successivo decreto ministeriale), ritiene opportuno che nel parere sia inserita un'osservazione specifica in ordine alla opportunità che all'atto di presentazione del nuovo schema di riparto il Governo fornisca comunque una analitica documentazione che illustri in modo dettagliato quali attività e quali azioni siano state finanziate nell'anno precedente con le risorse che vengono ricondotte all'articolo 4 della legge n. 499, al fine di consentire al Parlamento non solo di acquisire una informativa effettiva e completa delle decisioni di riparto del Fondo investimenti nella sua interezza, incluse anche le «intenzioni» di riparto delle risorse finanziarie di cui all'articolo 4 della legge n. 499 (azioni di competenza del MIPAF, peraltro in molti casi corrispondenti a missioni dello stesso Ministero). In tal modo, la Commissione potrebbe essere messa in condizione di valutare anche l'efficacia delle decisioni di rifinanziamento delle risorse a valere per il Fondo investimenti nel suo complesso, e ciò a prescindere da eventuali, future modifiche normative, che eliminino il meccanismo del riparto con successivo decreto ministeriale, coordinando l'intera normativa del Fondo per gli investimenti.

Le questioni sollevate assumono maggiore rilievo anche alla luce del dibattito in corso circa la modifica della sessione di bilancio, con la ipotizzata, nuova articolazione della legge di bilancio in missioni e programmi (che potrebbero in qualche modo corrispondere rispettivamente alle finalità e alle azioni indicate nello schema in esame).

Il senatore MONTALBANO (*SDSE*), espresso apprezzamento per l'ampia relazione svolta dal senatore Massa, dichiara di condividere le considerazioni e i rilievi svolti dal presidente Cusumano, alla luce della esigenza di tutelare pienamente le prerogative delle competenti Commissioni parlamentari in ordine ad una piena informativa sulla destinazione delle risorse finanziarie facenti complessivamente capo al Fondo per gli investimenti del MIPAAF. Ritenendo che tale questione assuma un valore pregiudiziale, osserva che su tale questione la Commissione non può che essere chiamata, a suo avviso eventualmente anche nella sede ristretta, ad un'ulteriore opera di approfondimento delle questioni testé sollevate in ordine alle finalizzazioni di spesa all'esame.

Il presidente CUSUMANO, prendendo atto delle considerazioni e delle proposte emerse, assicura che si farà carico degli ulteriori appron-



dimenti necessari, anche sulla base di sollecitazioni che possano venire da tutti i Gruppi parlamentari. Alla luce di tali considerazioni segnala sin d'ora come, nell'ambito delle finalizzazioni e delle azioni indicate, rivestano carattere strategico sia la materia delle bioenergie richiamata dallo stesso relatore nel suo intervento, ma in particolare gli interventi a favore del settore della pesca, che è stato oggetto di un'apposita mozione, da lui presentata davanti all'Assemblea, che ha raccolto la sottoscrizione di senatori appartenenti a varie parti politiche.

Alla senatrice ALLEGRINI (AN) che chiede chiarimenti sul Fondo per gli investimenti del MIPAAF sottolineando che è comunque previsto per tutti i Ministeri, il presidente CUSUMANO replica fornendo alcuni chiarimenti e precisando conclusivamente di ritenere opportuna una breve pausa di riflessione per i necessari approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Relazione concernente l'individuazione della destinazione delle disponibilità del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno 2007 (n. 89)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Esame e rinvio)

Il presidente CUSUMANO ricorda, inoltre, che è stata richiesta e ottenuta dal Presidente del Senato la proroga del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione che dovrà, pertanto, pronunciarsi entro il 7 giugno prossimo.

Richiama, infine, l'attenzione della Commissione sul fatto che tale atto, assegnato in data 8 maggio, è stato successivamente riformulato e sostituito su richiesta del Governo, alla luce di una errata indicazione della ripartizione delle risorse. La Commissione, pertanto, procederà all'esame del nuovo testo dello schema riformulato.

La relatrice PIGNEDOLI (*Ulivo*), richiamate le osservazioni formulate dal presidente Cusumano, illustra l'atto del Governo n. 89, predisposto in base alle disposizioni dettate dai commi 15 e 16 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Il comma 15 citato ha disposto, a decorrere dal 2006, l'istituzione, nello stato di previsione di ciascun Ministero, di un Fondo da ripartire nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla stessa legge finanziaria, concernenti i trasferimenti correnti alle imprese. Il successivo comma 16 impegna i Ministri interessati a presentare una relazione annuale al Parlamento, per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni, avente ad oggetto l'individuazione della destinazione delle disponibilità di ciascun Fondo.

Ricorda che il citato elenco 3 contiene gli importi totali in questione rispettivamente per gli anni 2006, 2007 e 2008, con le singole individua-

zioni specifiche delle leggi di riferimento e relativi importi. Con riferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno 2007, era prevista una somma totale di 21.736.000 euro, suddivisa in 3.525.000 euro per il settore della pesca e 18.211.000 euro per il settore agricoltura, con particolare riferimento al finanziamento di attività di competenza riguardanti istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo.

Il suddetto stanziamento ha subito una complessiva riduzione alla luce del comma 507 della nuova legge finanziaria 2007, in base alla quale il citato importo totale di 21.736.000 euro è passato a 19.003.645 euro. Il provvedimento in esame pertanto si allinea al nuovo stanziamento di risorse sia in termini complessivi, sia in relazione alle singole disponibilità concernenti il settore della pesca, al quale sono assegnati circa 3 milioni di euro, e quello dell'agricoltura, cui sono assegnati 15,9 milioni di euro, la cui destinazione è oggetto di individuazione per i singoli capitoli di spesa considerati con i relativi importi attribuiti agli stessi da parte del Ministro, quali risultano dalla relazione in esame.

In conclusione, quindi, richiama l'attenzione della Commissione sulle finalizzazioni di spesa contenute nell'atto all'esame della Commissione, segnalando, in particolare l'importanza di prevedere delle misure di accompagnamento sociale in stretta correlazione con le misure previste per la conservazione delle risorse ittiche e di garantire, con riguardo agli enti e agli istituti di ricerca, delle risorse finanziarie adeguate che garantiscano lo sviluppo e l'innovazione del comparto primario. Infine, segnala l'importanza dei finanziamenti previsti per la realizzazione di interventi e manifestazioni volte alla valorizzazione dell'immagine e al miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e dalle specialità tradizionali garantite, che risultano in linea anche con le recenti misure previste dalla legge finanziaria 2007 volte alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare tradizionale e, in generale, ai prodotti agroalimentari *made in Italy* che, nel futuro, dovranno essere sempre più promossi sui mercati internazionali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E CONVOCAZIONE PER DOMANI*

Il presidente CUSUMANO avverte che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato oggi, al termine della seduta plenaria, per la programmazione dei lavori, non avrà luogo ed è convocato per domani, giovedì 31 maggio, al termine della seduta, già convocata alle ore 9.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**60<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**SCARABOSIO**

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

**Comunicazione della Commissione – «Una politica energetica per l'Europa» – (n. 11)**

**Comunicazione della Commissione – «Limitare il surriscaldamento dovuto ai cambiamenti climatici a + 2 gradi Celsius. La via da percorrere fino al 2020 e oltre» – (n. 12)**

**Comunicazione della Commissione – «Programma indicativo per il settore nucleare» – (n. 13)**

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento e rinvio)

Riprende l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore BORNACIN (AN) nel ricordare sinteticamente gli aspetti salienti dello schema di risoluzione da lui proposto (pubblicato in allegato alla seduta del 21 marzo) richiama l'attenzione della Commissione sulla particolare rilevanza della tematica energetica che costituisce motivo di approfondito dibattito in tante diverse sedi non solo parlamentari, ma anche scientifiche.

Il senatore POSSA (FI) ribadisce la convinzione che le misure indicate negli atti in esame costituiscono motivo di grande preoccupazione soprattutto per il sistema economico-industriale italiano. Ritiene che non ci siano elementi sufficientemente probanti, neanche da parte dei migliori studi scientifici, in merito alle cause antropologiche dei cambi climatici e dell'incremento di temperatura che caratterizza questo particolare momento storico. A tale proposito ritiene infatti di portare all'attenzione della Commissione il fatto che storicamente si sono avute, anche in ere preistoriche, situazioni di repentini cambiamenti climatici anche con esiti disa-

strosi, che ovviamente non potevano essere imputati all'inquinamento atmosferico. Certamente, a fronte dell'attuale sconvolgimento climatico, della progressiva diminuzione delle risorse energetiche e del contestuale aumento della domanda di energia, si comprende che in sede comunitaria sia stato dato forte impulso alle cosiddette fonti rinnovabili ma fortunatamente gli obiettivi che gli atti comunitari stabiliscono non sono vincolanti per nessuno dei paesi membri. Tuttavia, occorre considerare la particolare situazione dell'Italia che ancora sconta pesantemente le conseguenze della sottoscrizione del Protocollo di Kyoto. A parte la difficoltà di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili a causa soprattutto degli alti costi dei processi industriali, la situazione non è migliore per quanto riguarda la fonte di energia geotermica che si attesta su un livello alto ma che non si può accrescere; quanto all'energia eolica, la produzione sconta pesantemente le resistenze degli enti locali, che asseriscono la deturpazione del territorio; anche per quanto riguarda la produzione di energia da biomasse si riscontra una totale chiusura da parte dei Comuni, per l'incentivazione dei cosiddetti termovalorizzatori. Considerando queste particolarità del contesto italiano, gli obiettivi delineati dagli atti comunitari rischiano di porre l'Italia in una situazione particolarmente drammatica, soprattutto con riferimento alla competitività del sistema industriale. Esprime pertanto l'avviso che le decisioni dell'Unione europea sembrano assumere la veste di proclami di guerra in tempo di pace, senza alcuna giustificazione reale.

Il presidente SCARABOSIO interviene, in considerazione della particolare rilevanza delle tematiche trattate, esprimendo apprezzamento per le osservazioni del senatore Possa. Peraltro, andrebbe considerato l'ulteriore profilo della specificità di ciascun Paese membro dell'Unione europea per ciò che riguarda gli approvvigionamenti energetici e il *mix* energetico utilizzato. Se si trascurano queste specificità, si rischia di penalizzare fortemente un paese come l'Italia caratterizzato da una dipendenza determinante dai carburanti di origine fossile e in cui la prospettiva di una produzione cospicua di energia da fonti non tradizionali è tuttora non fattibile. Esprime pertanto netta contrarietà alla determinazione di un sistema rigido di obiettivi, da parte dell'Unione europea, totalmente svincolati dalle diverse realtà dei Paesi membri. Diverso sarebbe il giudizio se si potesse invece delineare una politica energetica europea in cui tutti i paesi membri concorrerebbero in condizioni paritarie. Poiché attualmente una politica energetica europea comune non c'è, non è pensabile che l'Italia possa accettare passivamente i limiti posti dagli atti comunitari adottati e che prescindono totalmente dalle specificità nazionali. Rende noto che esprimerà questa posizione in sede dell'incontro che si terrà nel prossimo fine settimana a Berlino, sul G8 climatico. Auspicando che possa essere avviato un approfondito ma anche proficuo dibattito sulle tematiche trattate, ritiene tuttavia che non si possa prescindere dall'affrontare anche la questione di un ripensamento sull'opzione nucleare che a causa di vicende che hanno segnato profondamente l'opinione pub-

blica, è stata per troppo tempo trascurata in Italia, mentre in altri Paesi confinanti costituisce la principale fonte di approvvigionamento energetico e motivo quindi di autonomia energetica. Esprime pertanto l'avviso che si debba comunque stimolare la ricerca per la produzione di energia nucleare che costituisce attualmente l'unica alternativa realmente percorribile a breve.

Il senatore GALARDI (*SDSE*) espresso apprezzamento per gli interventi che hanno offerto interessanti elementi di approfondimento di una tematica di grande rilievo, osserva che la difficoltà di definire una posizione tecnico-scientifica univoca tende a privilegiare quelle che possono essere considerate le sensibilità individuali rispetto alle problematiche in esame. Esprime pertanto l'avviso che occorra comunque mantenere alta l'attenzione sulle questioni energetiche, promuovendo la ricerca per la produzione di energia da fonti alternative. Quanto alla tematica concernente il nucleare osserva che nonostante si siano fatti indubbiamente dei grandi progressi e nonostante il fatto che Paesi membri dell'Unione europea confinanti al nostro hanno sul loro territorio diverse centrali, tuttavia non si può disconoscere che in Italia ancora è avvertita l'esigenza di una maggiore garanzia per tale tipo di produzione ed è soprattutto necessario un atteggiamento prudente, che comunque, a suo avviso, non esclude di per sé l'incentivazione della ricerca scientifica. Esprime infine l'auspicio che le perplessità, soprattutto di ordine economico, in ordine alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non nasconda un pretesto per eludere una prospettiva di sviluppo realmente praticabile.

Il senatore ALLOCCA (*RC-SE*) sottolinea l'importanza del dibattito che si sta svolgendo perché non investe solo le tematiche di carattere ambientale o di sviluppo economico, ma tocca il più importante tema della qualità della vita. Esprime pertanto l'avviso che sia importante nella valutazione dei costi-benefici soprattutto il profilo relativo alle responsabilità degli operatori economici e per questo prospetta l'opportunità di un sostegno ad un sistema di produzione dell'energia diffuso, basato su piccoli e medi impianti, rispetto all'incentivazione di grandi centri di produzione energetica che hanno un forte impatto sull'ambiente ed elevati costi. Per quanto riguarda la produzione di energia mediante centrali nucleari richiama l'attenzione sulla questione del cosiddetto rischio transfrontaliero che dovrebbe essere adeguatamente considerato nella ponderazione dello scambio delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>.

Il senatore CASOLI (*FI*) osserva che le decisioni assunte in materia energetica dall'Unione europea sembrano essere dettate più che altro da una forte spinta emozionale dovuta alla contingente situazione climatica, anche se questa non sembra essere addebitabile all'uomo, come parte della comunità scientifica ritiene, richiamando gli esempi di cambiamenti climatici che si sono determinati ciclicamente. Con riferimento all'ipotesi prospettata dal senatore Allocca di microcentrali diffuse sul territorio, il

senatore Casoli richiama l'attenzione sul fatto che tale soluzione presenta diverse difficoltà oggettive sul piano dei controlli, della manutenzione e della gestione. Un grande impianto centralizzato può essere infatti più facilmente oggetto delle dette attività di controllo e manutenzione e certamente offre maggiori garanzie di economicità.

Il senatore PARAVIA (AN) richiamandosi all'intervento del senatore Galardi, osserva che a prescindere dalle tematiche ambientali, per le quali la sensibilità individuale è inevitabile, attenendo alle tematiche della qualità stessa della vita, occorre porre particolare attenzione alle questioni strettamente attinenti il sistema economico industriale che risente fortemente della efficienza energetica e della esistenza delle necessarie infrastrutture. Sulla questione del nucleare osserva che gli impianti hanno raggiunto livelli di sicurezza particolarmente elevati e l'accoglimento in Commissione in sede di esame del disegno di legge n. 691 di una proposta emendativa al riguardo, dimostra che al di là degli schieramenti politici c'è una convergenza di fondo sulla necessità di acquisire anche in Italia un'adeguata indipendenza energetica, data la scarsità delle fonti tradizionali. Esprime pertanto l'avviso che su tale tematica non si possa più temporeggiare, perché ogni dilazione danneggerebbe gravemente la competitività del sistema economico industriale italiano.

Il senatore GALARDI (SDSE) precisa che il riferimento alle sensibilità individuali aveva il significato di sottolineare che il patrimonio culturale personale costituisce alla fine il metro di valutazione per questioni che la stessa comunità scientifica non è in grado di definire in modo univoco.

Il senatore MERCATALI (Ulivo) esprimendo ampio apprezzamento per gli interventi che lo hanno preceduto, auspica il più ampio e sereno confronto fra maggioranza e opposizione per poter definire una posizione comune della Commissione da poter offrire quale indirizzo politico per il Governo, soprattutto in sede comunitaria. Ritiene infatti che il dibattito sulle tematiche energetiche che è particolarmente ricco in Italia ma anche in altri Paesi europei, non può essere foriero di incertezze per il sistema industriale, la cui competitività verrebbe fortemente compromessa.

Il PRESIDENTE esprime a sua volta apprezzamento per l'ampio dibattito che si è testé svolto e che ha fatto emergere importanti elementi di approfondimento, auspicando che fra le tematiche oggetto di riflessione possa essere finalmente annoverata anche quella sulle centrali nucleari. Dà quindi la parola al Relatore per una breve replica.

Il relatore BORNACIN (AN) prendendo atto dei numerosi spunti di riflessione emersi e dei quali intende tener conto per una eventuale rielaborazione.

borazione dello schema di risoluzione proposto, esprime tuttavia l'auspicio di una non più dilazionabile conclusione dell'*iter* di esame degli atti comunitari in titolo che rischierebbe di essere vanificato da un rinvio a lungo termine motivato dalla necessità di ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**63<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

TREU

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.*

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

**(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TREU ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri sono stati espressi i pareri del relatore e del rappresentante del Governo in ordine agli emendamenti presentati, riferiti al disegno di legge n. 1507. Ricorda altresì che il rappresentante del Governo si è riservato di esprimersi in modo più dettagliato su alcuni degli emendamenti in votazione.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, con votazione congiunta vengono respinti gli emendamenti 1.91 e 1.28, di identico tenore.

Successivamente, con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 1.32 e 1.93.



Dopo che l'emendamento 1.15 è stato respinto, il senatore POLI (*UDC*) fa proprio l'emendamento 1.41, che, posto ai voti, viene respinto.

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.30, 1.3 e 1.16.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra quindi l'emendamento 1.100, a propria firma, che recepisce parte delle indicazioni contenute negli emendamenti 1.56 e 1.64.

Il PRESIDENTE prospetta l'opportunità di accantonare le proposte emendative 1.100 e 1.56.

Si conviene quindi di accantonare tali proposte.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.27, 1.7 e 1.17.

Il sottosegretario MONTAGNINO, relativamente all'emendamento 1.4, evidenzia che il criterio di delega contenuto alla lettera *c*), numero 1, inerente in particolare alla peculiare tutela per determinate categorie di lavoratori e per specifiche tipologie di lavoro, ricomprende anche i rapporti lavorativi precari, a cui fa riferimento la predetta proposta emendativa. Analogamente il riferimento al *mobbing* contenuto nell'emendamento 1.4 risulta superfluo, in quanto alla lettera *b*) del comma 2 si fa riferimento a tutte le tipologie di rischio, includendo potenzialmente quindi anche i rischi per la integrità psico-fisica conseguenti a situazioni di *mobbing*.

Alla luce delle ragioni precedentemente evidenziate, invita il proponente al ritiro dell'emendamento 1.4.

Dopo che il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*), aderendo all'invito rivoltogli dal Sottosegretario, ha ritirato l'emendamento 1.4, il presidente TREU dichiara decaduto l'emendamento 1.39, per l'assenza del proponente.

Dopo che la senatrice ALFONZI (*RC-SE*) ha riformulato l'emendamento 1.66 nel testo 2, il senatore SACCONI (*FI*) osserva, con riferimento a tale riformulazione, che il datore di lavoro domestico non riveste natura imprenditoriale e, alla stregua della disciplina vigente, non è destinatario delle normative di sicurezza sul lavoro.

Si conviene di accantonare la proposta emendativa 1.66 (testo 2).

Il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.67, nonché dell'emendamento 1.68, evidenziando che la *ratio* sottesa agli stessi si incentra sulla esigenza di circoscrivere e definire l'esten-

sione delle normative di sicurezza per i lavoratori autonomi, che attualmente peraltro non sono soggetti a tale disciplina.

Il senatore TOFANI (AN) ritiene meritevole di attenzione l'emendamento 1.67, poiché, pur essendo necessario prevedere congrue misure di prevenzione e di tutela per i lavoratori autonomi, è tuttavia opportuno, a suo avviso, che tale intervento non introduca adempimenti eccessivamente onerosi, in particolare per gli artigiani.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.104, a propria firma, contenente una riformulazione del numero 2 della lettera c) del comma 2, dell'articolo 1. Fa presente che la proposta tiene conto delle raccomandazioni e dei rilievi formulati dai senatori Sacconi e Tofani. Ne raccomanda pertanto l'accoglimento.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.104, evidenziando che lo stesso costituisce un adeguato punto di mediazione tra l'esigenza di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori autonomi e quella di evitare di sottoporre tale categoria ad adempimenti eccessivamente gravosi.

Il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario sull'emendamento 1.104, evidenziando che il riferimento alla Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, contenuto nello stesso, non chiarisce adeguatamente la portata del criterio di delega in questione.

Il senatore TOFANI (AN) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento testé illustrato dal relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.67 e accoglie l'emendamento 1.104 del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.104, è preclusa la votazione sull'ultima parte dell'emendamento 1.68.

Posto ai voti per la parte non preclusa, l'emendamento 1.68 viene respinto.

Il senatore POLI (*UDC*) fa proprio l'emendamento 1.42.

Successivamente, con votazione congiunta, vengono respinti gli emendamenti 1.8, 1.69, 1.24 e 1.42 – limitatamente alla prima parte dello stesso recante la soppressione delle parole «meramente formali» – di identico tenore.

Il senatore POLI (*UDC*) riformula la seconda parte dell'emendamento 1.42, nel testo 2, al fine di superare i rilievi formulati dalla 5<sup>a</sup> Commissione sulla versione originaria dell'emendamento.

Il senatore SACCONI (*FI*) dichiara di riformulare l'emendamento 1.71 nel testo 2.

Dopo che il relatore ROILO (*Ulivo*) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere favorevole sugli emendamenti 1.42 (testo 2) e 1.71 (testo 2), di identico tenore, gli stessi, posti ai voti congiuntamente, vengono accolti dalla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO invita il senatore Poli al ritiro dell'emendamento 1.18, evidenziando che l'individuazione delle misure di semplificazione sarà effettuata in sede di attuazione della delega.

Dopo che il senatore POLI (*UDC*) ha insistito per la votazione dell'emendamento 1.18, lo stesso, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Successivamente, con separate votazioni, sono accolti l'emendamento 1.70 e l'emendamento 1.43, fatto proprio dal senatore POLI (*UDC*).

Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 1.72, si decide di accantonare gli emendamenti 1.35 e 1.64.

Il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sulle proposte emendative 1.9 e 1.25, alle quali aggiunge la firma, evidenziando che la disciplina ivi contenuta prefigura una proporzionalità tra sanzione e violazione.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico tenore, gli emendamenti 1.9 e 1.25 sono respinti.

Il senatore POLI (*UDC*) fa proprio l'emendamento 1.44, sul quale il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole.

Posto ai voti, l'emendamento 1.44 è respinto.

Dopo che il senatore SACCONI (*FI*) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.19 (testo 2), la Commissione accoglie lo stesso.

Successivamente viene respinto l'emendamento 1.440, fatto proprio dal senatore POLI (*UDC*).

Il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.73, evidenziando che il criterio di delega contenuto nel numero 2 della lettera *f*) del comma 2 – che prefigura anche casi di infrazioni punite con la sola pena dell'arresto – risulta in contraddizione con il principio della valorizzazione del sistema contemplato dal decreto legislativo n. 758 del 1994, che, all'articolo 19, comma 1, lettera *a*), circoscrive l'ambito di applicabilità della disciplina relativa alla prescrizione dell'organo di vigilanza – di cui al successivo articolo 20 – ai soli casi di contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Con separate votazioni vengono respinti gli emendamenti 1.73 e 1.441, fatto proprio quest'ultimo dal senatore POLI (*UDC*).

Dopo che l'emendamento 1.40 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.74, ispirata al principio di proporzionalità tra sanzione e violazione.

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 1.74 e 1.442.

Dopo che l'emendamento 1.38 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.75, evidenziando che il criterio di delega contenuto nel numero 4 della lettera *f*), del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1507, configura una responsabilità amministrativa da reato a carico delle persone giuridiche delle società e delle associazioni per delitti di tipo colposo, alterando la configurazione originaria di tale tipologia di sanzioni, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, incentrata su fattispecie delittuose dolose.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.75.

Si conviene poi di accantonare la proposta emendativa 1.0.13.

Il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.443 e 1.77, sottolineando l'esigenza di circoscrivere la responsabilità penale dei preposti.

Posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 1.443 e 1.77, di identico tenore.

Successivamente, dopo che è stato respinto l'emendamento 1.76, si decide di accantonare l'emendamento 1.53.

Il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.78, evidenziando che la stessa valorizza il potere di disposizione degli organi di vigilanza in materia di sicurezza, nella prospettiva di favorire la diffusione delle norme di buona tecnica e di buone prassi.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 1.78.

La Commissione accoglie la proposta emendativa 1.65a, che riformula la prima parte dell'emendamento 1.65.

Viene invece accantonata la seconda parte dello stesso emendamento 1.65, relativa al gratuito patrocinio delle vittime di incidenti sul lavoro.

Dopo che l'emendamento 1.5 è stato respinto, il relatore ROILO (*Ulivo*) illustra gli emendamenti 1.101 e 1.103 evidenziando che quest'ultimo recepisce in parte le proposte contemplate nell'emendamento 1.63, relative all'elettività del rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza.

Sugli emendamenti 1.101 e 1.103 esprime parere favorevole il rappresentante del GOVERNO.

Dopo che l'emendamento 1.63 viene ritirato dal senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*), la Commissione accoglie con successive votazioni gli emendamenti 1.61 (testo 2) e 1.103.

Viene accantonato l'emendamento 1.101.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1507

### Art. 1.

#### 1.91

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

---

#### 1.28

POLI

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sei».*

---

#### 1.32

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Al comma 1, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «nove».*

---

#### 1.93

ROILO, *relatore*

*Al comma 1, in fine, dopo le parole: «civili e sociali», aggiungere le seguenti: «, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati».*

---

**1.15**

POLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori» con le seguenti: «per la riforma in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed il riassetto normativo con le disposizioni vigenti».*

---

**1.41**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera b), inserire, in apertura, il seguente inciso:*

*«b) fatto salvo il principio della commisurazione degli adempimenti in funzione delle caratteristiche settoriali e delle dimensioni aziendali.».*

---

**1.30**

POLI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «tutte le tipologie di rischio» inserire le seguenti: «ad esse connesse».*

---

**1.3**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le categorie di rischio» inserire le seguenti: «secondo gli standard scientifici e tecnologici più elevati» e sopprimere fino alla fine della lettera b).*

---

**1.16**

POLI

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «a tutte le attività e a tutte le tipologie di rischio,» sopprimere la seguente: «anche».*

---

**1.100**ROILO, *relatore*

*Al comma 2, alla fine della lettera b), sostituire le parole: «e nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» con le seguenti: «nel rispetto delle competenze in materia di sicurezza antiincendio come definite dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché assicurando il coordinamento, ove necessario, con la normativa ambientale».*

---

**1.56**

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

*Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) stabilire che la valutazione dei rischi deve riguardare, oltre ai rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, anche i potenziali pericoli per la popolazione che può subire le conseguenze delle misure adottate in azienda durante il lavoro;».*

---

**1.27**

POLI

*Al comma 2, lettera c), sopprimere, dopo le parole: «i lavoratori e lavoratrici» le seguenti: «, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati».*

---

**1.7**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: «, autonomi e».*

*Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).*

---



**1.17**

POLI

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: «per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività» con le seguenti: «per specifiche tipologie di lavoro, settori di attività o età dei soggetti».*

---

**1.4**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, lettera c), numero 1), dopo le parole: «lavoro o settori di attività» aggiungere le seguenti: «con particolare attenzione al lavoro precario e al mobbing».*

---

**1.39**

GALLI

*Al comma 2, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive integrazioni e modificazioni».*

---

**1.66**

ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro, compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario e alla violenza psicologica (mobbing);».*

---

**1.66 (testo 2)**

ALFONZI, TIBALDI, DI SIENA, ZUCCHERINI

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) misure di particolare tutela per specifiche tipologie di lavoro, anche in considerazione delle nuove nocività degli ambienti di lavoro,*

compreso quello domestico, con particolare attenzione al lavoro precario;».

---

**1.67**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera c), numero 2), sopprimere la parola: «adeguate».*

---

**1.104**

ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della Raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003;».*

---

**1.68**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera c), numero 2), dopo le parole: «18 febbraio 2003» aggiungere le seguenti: «limitatamente all'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, all'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e all'obbligo di formazione di sicurezza, incentrata sui rischi propri delle attività svolte».*

---

**1.8**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».*

---

**1.69**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali».*

---

**1.24**

POLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le seguenti: «meramente formali».*

---

**1.42**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «semplificazione degli adempimenti» sopprimere le parole: «meramente formali» ed aggiungere, in fine: «; eliminazione degli obblighi di notifica ed istituzione di un documento unico per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione di libretti sanitari e formativi individuali».*

---

**1.42 (testo 2)**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di forme di unificazione documentale;».*

---

**1.18**

POLI

*Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «adempimenti meramente formali» inserire le seguenti: «, salvo il documento di valutazione dei rischi ed il registro degli infortuni,».*

---

**1.70**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «piccole e medie imprese» con le seguenti: «piccole, medie e micro imprese».*

---

**1.71**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) eliminazione degli obblighi di notifica; istituzione di un unico documento per tutte le registrazioni previste dalla normativa vigente; istituzione dei libretti individuali sanitari e formativi;».*

---

**1.71 (testo 2)**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previsione di forme di unificazione documentale;».*

---

**1.43**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e quelle di utilizzo» inserire le seguenti: «concernenti la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro.».*

---

**1.72**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «e di razionalizzare il sistema pubblico di controllo», aggiungere le seguenti: «, anche confermando il ruolo di controllo svolto da enti ed organismi privati».*

---

**1.35**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«e-bis) riconoscimento, nell'arco dei dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore dei decreti delegati di cui alla presente legge, di un contributo statale in favore di imprese e lavoratori autonomi che acquistano veicoli industriali o macchinari nuovi di fabbrica, consegnando per la rottamazione veicoli industriali e macchinari obsoleti o comunque non conformi a regole e *standard* di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente o da regolamenti di organismi pubblici o privati di certificazione riconosciuti a livello nazionale o comunitario. Il contributo è concesso, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, in misura non superiore al 10 per cento del prezzo di mercato del bene acquistato e a condizione che il venditore pratici uno sconto almeno pari alla misura del contributo statale;».

---

**1.64**

DI SIENA, ZUCCHERINI, TIBALDI, ALFONZI

*Al comma 2, dopo la lettera e), inserire le seguenti:*

«e-bis) ridefinizione dei criteri per stabilire la composizione qualitativa e quantitativa degli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro approntando a tal fine le risorse finanziarie necessarie;

e-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non sia accertato il livello di pericolosità, in considerazione del fatto che i valori limite per gli agenti e le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se al di sotto degli stessi;

e-quater) rivisitazione delle modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria, adeguandola alle differenti modalità organizzative del lavoro, nonché ai criteri e linee guida scientifiche più avanzate, ed estendendola, per particolari tipi di lavorazioni ed esposizioni, anche oltre il termine del rapporto di lavoro in atto;».

---

**1.9**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO, SACCONI

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».

---

**1.25**

POLI, SACCONI

*Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) riformulazione razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti e per le infrazioni alle disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della presente delega, tenendo conto della responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto, nonché della natura sostanziale o formale della violazione, attraverso una diversa modulazione delle sanzioni in funzione del rischio e l'utilizzazione di strumenti che favoriscano la regolarizzazione e l'eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedimenti amministrativi;».

---

**1.44**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «in attuazione della presente legge» inserire le seguenti: «delega, che deve rispondere ai criteri di coerenza, proporzionalità, rischiosità».*

---

**1.19 (testo 2)**

POLI

*Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato,» inserire le seguenti: «con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto,».*

---

**1.440**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera f), al numero 1), dopo le parole: «in funzione del rischio» inserire le seguenti: «e dell'afflittività della sanzione in relazione alle dimensioni aziendali,».*

---

**1.73**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a 6 mesi e dell'ammenda non inferiore a 200 euro e non superiore a 31.000 euro;».

---

**1.441**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 2) con il seguente:*

«2) determinazione delle sanzioni penali dell'arresto e dell'ammenda da comminare in via alternativa, con previsione della pena dell'arresto non inferiore a 15 giorni e non superiore a sei mesi e dell'ammenda non inferiore a duecento euro e non superiore a quarantamila euro;».

---

**1.40**

GALLI

*Al comma 2, lettera f), numero 2), sostituire le parole: «euro centomila negli altri casi» con le seguenti: «euro trecentomila negli altri casi».*

---

**1.74**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non inferiore a 100 euro e non superiore a 500 euro per la violazione di norme che prevedono adempimenti di natura meramente formale».*

---

**1.442**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila per le infrazioni non punite con sanzione penale» con le seguenti: «non superiore a cinquecento euro per la violazione di norme che prevedano adempimenti di natura meramente formale».*

---

**1.38**

GALLI

*Al comma 2, lettera f), numero 3), sostituire le parole: «fino ad euro centomila» con le seguenti: «fino ad euro trecentomila».*

---

**1.75**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 4).*

---



**1.0.13**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*All'articolo 1, comma 1, lettera f), sopprimere il numero 4).*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)*

1. Dopo l'articolo 25-*sexies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-*septies*. (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*).

1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a quattrocento quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno."».

**1.443**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera f), sostituire il numero 4) con il seguente:*

«4) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente:

"i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 euro a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere e), f), h), i), l), m), n) e q), e dell'articolo 41."».

**1.76**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), sopprimere il numero 5).*

**1.53**

ZUCCHERINI, ALFONZI

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) previsione della destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative comminate al potenziamento e alla qualificazione dei servizi stessi;».

---

**1.77**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) l'articolo 90 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "i preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione dell'articolo 4, comma 5, lettere f), e), h), i), l), m), n), q) edell'articolo 41."».

---

**1.78**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere il seguente:*

«5-bis) fatte salve le ipotesi di violazione di precise norme di legge, valorizzazione del potere di disposizione da parte degli Ufficiali di Polizia giudiziaria che effettuano attività di vigilanza in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, per dare indicazioni ai fini dell'applicazione di norme di buona tecnica e di buone prassi;».

---

**1.65**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5), aggiungere i seguenti:*

«5-bis) l'affermazione del diritto da parte delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime a costituirsi parte civile nei procedimenti a carico dei datori di lavoro per le violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;

5-ter) la disposizione di idonee misure volte a garantire la gratuità del patrocinio legale alle vittime di incidenti sul lavoro e alle loro famiglie;».

---

**1.65a**

TIBALDI, ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA

*Al comma 2, lettera f), dopo il numero 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis) il riconoscimento ad organizzazioni sindacali ed associazioni dei familiari delle vittime della possibilità di esercitare, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale;».

---

**1.5**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:*

«f-bis) definizione dei criteri per stabilire gli organici degli organismi di vigilanza nei luoghi di lavoro in relazione alle condizioni territoriali (industriali, agricole e commerciali), alle concentrazioni dei lavoratori e alle peculiarità ambientali;

f-ter) affermazione del principio di cautela per l'esposizione ad agenti e sostanze di cui non si conosce la pericolosità, in considerazione che i valori limite per le sostanze tossiche e cancerogene sono indicativi e non giustificano l'esposizione dei lavoratori anche se inferiori agli stessi;».

---

**1.101**ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,» con le seguenti: «revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente,».*

---

**1.63**

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole da: «anche attraverso idonei percorsi formativi» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «anche*

attraverso la riqualificazione e la previsione di responsabilità per i consulenti nominati dal datore di lavoro;» *indi, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

«g-bis) rafforzamento del ruolo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, a partire:

- 1) dalla loro elezione diretta da parte dei lavoratori;
- 2) dalla rivalutazione del tempo a disposizione per l'esercizio del mandato e per la formazione, considerata l'organizzazione del lavoro ed il numero dei lavoratori rappresentati;
- 3) dal diritto a proporre, in stretto rapporto con i lavoratori, un proprio documento di analisi dei rischi e dei danni, con l'obbligo da parte del datore di lavoro di consegna del documento aziendale di valutazione dei rischi e della relativa documentazione;
- 4) riconoscimento esplicito del diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenere l'attuazione delle misure di sicurezza necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori ed applicazione, su ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti riconosciuti al rappresentante per la sicurezza;».

---

### 1.103

ROILO, *relatore*

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:* «2-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Esso è di norma eletto dai lavoratori"».

---

### 1.61 (testo 2)

ZUCCHERINI, ALFONZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è sostituito dal seguente: "5. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, nonché del registro degli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 4, comma 5, lettera o)".».

**64<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
TREU

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino e per la salute Patta.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

*(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro*

*(1486) SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TREU ricorda che nella seduta antimeridiana odierna sono state votate le proposte emendative presentate fino all'emendamento 1.103, fatti salvi gli emendamenti accantonati.

Posto ai voti, viene accolto l'emendamento 1.101, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.20, 1.79, 1.10 e 1.45.

Il senatore SACCONI (FI) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sull'emendamento 1.80, evidenziando che lo stesso è orientato nella prospettiva della valorizzazione della bilateralità.

Dopo che l'emendamento 1.80 è stato respinto, la Commissione accoglie l'emendamento 1.106.

Successivamente viene respinto l'emendamento 1.1.

Dopo che l'emendamento 1.21 è stato riformulato dal senatore POLI nel testo 2, la Commissione accoglie lo stesso.

Successivamente viene posto ai voti l'emendamento 1.31 (testo 2), che viene accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.11 e 1.81.

Dopo che l'emendamento 1.2 è stato respinto, la Commissione accoglie, con votazione congiunta, gli emendamenti 1.83 e 1.46 – limitatamente alla prima parte di quest'ultimo – volti ad inserire al comma 2 lettera l) dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1507 un riferimento agli accordi collettivi territoriali nazionali, oltre che a quelli aziendali.

Posto ai voti per la restante parte, l'emendamento 1.46 viene respinto.

Il PRESIDENTE ritiene che gli emendamenti 1.12 e 1.82 si richiama ad un principio di sussidiarietà orizzontale di per sé accettabile; a suo avviso, le due proposte emendative potrebbero essere meglio formulate, per chiarire, in particolare, che con esse si intende stabilire la possibilità di rinviare a prassi e ad accordi aziendali migliorativi rispetto ai livelli di tutela definiti legislativamente, senza conferire agli accordi stessi alcuna efficacia di carattere generale.

Il sottosegretario MONTAGNINO ribadisce la propria contrarietà rispetto alle proposte emendative in esame, evidenziando che la materia della sicurezza sul lavoro non può essere oggetto di accordi aziendali.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) dichiara di non condividere l'opinione testé espressa dal rappresentante del Governo, e osserva che gli accordi aziendali, i codici di condotta e le buone prassi costituiscono espressione del principio di sussidiarietà orizzontale e conseguentemente andrebbero valorizzati.

Il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) pur sottolineando che in molti casi i contratti aziendali introducono importanti misure di prevenzione degli infortuni, fa tuttavia presente che la legge deve necessariamente disciplinare la materia della sicurezza sul lavoro, senza recedere in alcun modo rispetto alla sfera propria della contrattazione.

Si conviene di accantonare gli emendamenti 1.12 e 1.82.

Il sottosegretario MONTAGNINO riformula l'emendamento 1.95 (testo 2) nel testo 3, al fine di accogliere alcuni rilievi formulati dal senatore Sacconi nel corso della seduta pomeridiana di ieri.

L'emendamento 1.95 (testo 3) viene quindi accolto dalla Commissione.

Dopo che l'emendamento 1.37 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente, la Commissione accoglie l'emendamento 1.94.

La senatrice ALFONZI (*RC-SE*) riformula l'emendamento 1.57 nel testo 2, che viene accolto dalla Commissione.

Il senatore ROILO (*Ulivo*) illustra l'emendamento 1.1000, atto a recepire una condizione contenuta nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, raccomandandone l'accoglimento.

Dopo che il sottosegretario MONTAGNINO si è espresso in senso favorevole all'emendamento 1.1000, quest'ultimo è accolto dalla Commissione, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.26 e 1.13.

È quindi posto ai voti ed accolto l'emendamento 1.84.

Dopo che il senatore SACCONI (*FI*) ha riformulato l'emendamento 1.85 nel testo 2, la Commissione accoglie lo stesso, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.29.

Il senatore POLI (*UDC*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.47. Fa poi proprio l'emendamento 1.48, che, posto ai voti, viene respinto dalla Commissione.

Il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.86, volta a definire in maniera più chiara la responsabilità solidale dell'appaltante e dell'appaltatore, e ad escludere la responsabilità del committente rispetto alla filiera dei subappaltatori. Nello stesso emendamento viene anche esclusa l'applicabilità delle normative in materia di sicurezza al committente persona fisica non imprenditore.

Il PRESIDENTE sottolinea che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 626 del 2004, solo l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore nonché coi subappaltatori.

Posto ai voti, l'emendamento 1.86 viene respinto.

Il senatore PETERLINI (*Aut*) raccomanda l'accoglimento della proposta emendativa 1.14, evidenziando che la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, con riferimento ai subappalti, costituisce un fattore di complicazione delle normative vigenti.

Il sottosegretario MONTAGNINO dichiara di non condividere l'opinione testé espressa dal senatore Peterlini, sottolineando che la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese può costituire una misura preventiva efficace, soprattutto nei subappalti, in cui l'incidenza statistica degli infortuni è alta.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 viene respinto.

Successivamente viene accolto l'emendamento 1.34.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.22, la Commissione accoglie l'emendamento 1.23 (testo 2).

Il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto contrario in ordine all'emendamento 1.62, in quanto il diritto di sospensione della prestazione lavorativa ivi previsto è già contemplato dalle normative vigenti e peraltro la disciplina proposta nella predetta proposta emendativa introduce, in ordine al profilo in questione, elementi di incertezza.

Dopo che il relatore ROILO (*Ulivo*) e il sottosegretario MONTAGNINO hanno ribadito il loro avviso contrario in ordine all'emendamento 1.62, il senatore ZUCCHERINI (*RC-SE*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole su tale proposta emendativa, sottolineando l'esigenza di contemplare espressamente il diritto di sospensione della prestazione lavorativa nel caso di violazioni delle norme di sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.62 viene respinto.

Il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.87, evidenziando che lo stesso recepisce un avviso comune siglato con le parti sociali operanti nel settore dell'edilizia.

Il sottosegretario MONTAGNINO osserva che tale disciplina potrebbe trovare una collocazione sistematica più adeguata nell'ambito della normativa sui disabili.

Posto ai voti, l'emendamento 1.87 viene respinto.

Dopo che il senatore SACCONI (*FI*) ha dichiarato di ritirare l'emendamento 1.88, alla luce del parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso su di esso dalla Commissione bilancio, riservandosi di proporlo per la discussione in Assemblea, dopo un approfondimento dei profili di copertura finanziaria, la Commissione respinge la proposta emendativa 1.92.

Il senatore TURIGLIATTO (*Misto-SC*) ritira l'emendamento 1.6.

Il sottosegretario MONTAGNINO, relativamente all'emendamento 1.105, evidenzia che tale disciplina risulta superflua, essendo già contemplata dalle normative vigenti la facoltà per le Regioni di stipulare convenzioni con l'INAIL.



Il PRESIDENTE precisa che in taluni casi gli organismi di controllo dell'INAIL forniscono un'interpretazione restrittiva, atta a escludere tale possibilità.

In relazione al parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, il relatore ROILO (*Ulivo*) ritira l'emendamento 1.105, riservandosi di ripresentarlo per la discussione in Assemblea.

Dopo che è stato respinto l'emendamento 1.60, la Commissione accoglie l'emendamento 1.102.

Il senatore SACCONI (*FI*) ritira l'emendamento 1.89, riservandosi ripresentarlo per la discussione in Assemblea, per le medesime ragioni già illustrate con riferimento all'emendamento 1.88.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.36.

Dopo che il relatore ROILO (*Ulivo*) ha illustrato l'emendamento 1.1001, atto a recepire una condizione contenuta nel parere della 5<sup>a</sup> Commissione, raccomandando l'accoglimento dello stesso e dopo che il sottosegretario MONTAGNINO si è espresso in senso favorevole su di esso, la Commissione accoglie con apposita votazione la predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario MONTAGNINO, precisando l'avviso già precedentemente espresso, manifesta la propria contrarietà agli emendamenti 1.33 e 1.90, evidenziando che la complessità dell'opera di riordino potrebbe richiedere tempi ulteriori. Ribadisce tuttavia l'impegno del Governo ad esercitare in tempi il più possibile celeri la delega.

Il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole sugli emendamenti 1.33 e 1.90, evidenziando che nonostante le affermazioni retoriche di taluni esponenti della maggioranza circa l'urgenza del testo unico in materia di sicurezza, il Governo appare orientato verso un ingiustificato ampliamento dei tempi per l'esercizio della delega.

Il relatore ROILO (*Ulivo*), pur comprendendo le ragioni espresse dal sottosegretario Montagnino, ribadisce il proprio avviso favorevole sulle proposte emendative 1.33 e 1.90 – di identico tenore – che, poste congiuntamente ai voti, vengono accolte dalla Commissione.

Il senatore SACCONI (*FI*) dichiara di condividere la disciplina contenuta nella prima parte dell'emendamento 1.49 – relativa al credito di imposta – manifestando tuttavia la propria perplessità rispetto alla disposi-

zione di copertura finanziaria contenuta nella seconda parte della suddetta proposta emendativa.

Posto ai voti, l'emendamento 1.49 viene accolto.

Successivamente, con votazione congiunta, vengono accolti gli emendamenti 1.50 (testo 2), 1.0.5 e 1.0.3, di identico tenore.

Il sottosegretario MONTAGNINO fa poi presente di non potersi esprimere se non in senso favorevole sull'emendamento 1.51, che mira a rafforzare in modo significativo i servizi ispettivi del Ministero del lavoro. Sottolinea però l'esigenza di una attenta valutazione delle risorse finanziarie effettivamente necessarie per assicurare il funzionamento ed il potenziamento dell'attività ispettiva, che non possono essere limitate alle retribuzioni, ma devono anche contemplare oneri aggiuntivi, quali, ad esempio, quelli, particolarmente rilevanti per i servizi ispettivi, riguardanti straordinari e missioni. Peraltro il numero dei candidati idonei non vincitori del concorso bandito dal Ministero nell'anno 2004 risulta superiore ai posti vacanti indicati nella pianta organica del Ministero del lavoro, e non è da trascurare il rischio di una paralisi di lungo periodo dei processi interni di mobilità verticale dei dipendenti, in particolare per quanto riguarda la possibilità per il personale inquadrato al livello C/1 di accedere al livello superiore. Il Sottosegretario segnala infine che la norma in esame si riferisce agli ispettori amministrativi, mentre occorrerebbe anche considerare le lacune negli organici degli ispettori tecnici.

Il senatore TOFANI (AN) precisa che l'assunzione di trecento ispettori era già stata prevista nella legge finanziaria per il 2007, ed auspica che il Governo si adoperi per rendere operativa l'assunzione di tutti i candidati idonei, prefigurata nell'ambito dell'emendamento 1.51.

Successivamente, con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 1.51 e 1.52 (testo 4).

Si conviene di accantonare gli emendamenti governativi 1.0.19 (testo 2) e 1.0.20, nonché gli emendamenti 1.0.10 e 1.0.11.

Viene poi respinto l'emendamento 1.0.1 e, successivamente, il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) ritira l'emendamento 1.0.2.

Dopo che il relatore ROILO (*Ulivo*) ha ritirato l'emendamento 1.0.4, la Commissione accoglie, con separate votazioni, gli emendamenti 1.0.6, 1.0.7 e 1.0.8.

Il relatore ROILO (*Ulivo*) riformula l'emendamento 1.0.9 nel testo 2, per recepire il parere espresso dalla Commissione bilancio.

L'emendamento 1.0.9 (testo 2) è quindi accolto dalla Commissione.

Dopo che il senatore SACCONI (*FI*) ha preannunciato, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto di astensione sull'emendamento 1.0.12, lo stesso viene accolto dalla Commissione.

Successivamente viene accolto l'emendamento 1.0.14.

Dopo che è stato accantonato l'emendamento 1.0.15, il senatore SACCONI (*FI*) preannuncia, a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sugli emendamenti 1.0.16 e 1.0.17, evidenziando che gli stessi sono volti a valorizzare la bilateralità, modulando la programmazione delle attività ispettive degli organi di vigilanza anche in relazione all'adesione delle parti interessate ad enti bilaterali.

La Commissione respinge, con votazione congiunta, gli emendamenti 1.0.16 e 1.0.17, di identico tenore.

Successivamente il senatore SACCONI (*FI*) raccomanda l'accoglimento dell'emendamento 1.0.18, sottolineando l'esigenza di garantire la tempestività delle risposte degli organi competenti, in caso di quesiti formulati dagli operatori nell'esercizio del diritto di interpello.

Si conviene di accantonare l'emendamento 1.0.18, anche in relazione ad alcune ipotesi di riformulazione prospettate dal rappresentante del Governo, che si riserva di avanzare una proposta in merito.

Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1507****Art. 1.****1.101**ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «revisione dei requisiti e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale,» con le seguenti: «revisione dei requisiti, delle tutele, delle attribuzioni e delle funzioni dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale, compreso il medico competente,».*

---

**1.20**

POLI

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo del», inserire le seguenti: «medico competente e del».*

---

**1.79**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «rafforzamento del ruolo», inserire le seguenti: «del medico competente, nonché».*

---

**1.10**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «e del medico competente».*

---

**1.80**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «, laddove non siano presenti organismi bilaterali per la sicurezza».*

---

**1.106**ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «sicurezza territoriale», aggiungere le seguenti: «introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo;».*

---

**1.45**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: «, procedendo anche ad una rivisitazione critica dei compiti e delle responsabilità del medico competente».*

---

**1.1**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire le seguenti:*

«g-bis) rivalutazione del tempo a disposizione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in funzione dei compiti da svolgere, con particolare riguardo agli obblighi del datore di lavoro di consegna della documentazione necessaria, a partire dal documento di valutazione dei rischi;

g-ter) allargamento dei compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza alla formulazione di un proprio documento della valutazione dei rischi;

g-quater) ridefinizione dei compiti del medico competente, a partire dalla determinazione della sua autonomia del datore di lavoro, a cui spetta l'onere economico in termini di contribuzione sociale;

g-quinquies) definizione dei diritti dei lavoratori, a partire dalla garanzia all'integrità psicofisica e morale durante lo svolgimento della prestazione; dalla garanzia di poter sospendere la prestazione nei casi di violazione delle normative in materia di igiene e sicurezza o nei casi in cui vi

sia un ragionevole motivo di potersi trovare in situazioni di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; dalla garanzia di non pregiudizio nei confronti del lavoratore che abbia rifiutato la prestazione in assenza di sicurezza; dalla garanzia di poter richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza e dell'autorità giudiziaria;».

---

### **1.21**

POLI

*Al comma 2, lettera i), sostituire la parola: «attività» con la seguente: «politiche».*

---

### **1.21 (testo 2)**

POLI

*Al comma 2, lettera i), dopo la parola: «attività» aggiungere le seguenti: «e politiche».*

---

### **1.11**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della Pubblica Amministrazione,».*

---

### **1.81**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali datoriali, un terzo dei componenti espressione delle parti sindacali dei lavoratori e un terzo dei componenti espressione della pubblica amministrazione».*

---

**1.31 (testo 2)**

POLI

*Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «da prevedere su base tripartita» inserire le seguenti: «e di norma paritetica».*

---

**1.2**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, sopprimere la lettera l).*

---

**1.46**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «accordi aziendali», aggiungere le seguenti: «, territoriali e nazionali,»;*

*sostituire le parole: «ai fini del miglioramento dei livelli di tutela» con le seguenti: «per meglio garantire il rispetto dei livelli di tutela»;*

*e, in fine, dopo la parola: «legislativamente», aggiungere i seguenti numeri:*

«1) agendo su quattro punti: valutazione, notificazione, formazione e sanità,

2) trasferendo la normativa tecnica in un ambito regolamentare separato e fornendo anche ai datori di lavoro soluzioni alternative alla normativa tecnica vigente, più rispondenti alle esigenze delle lavorazioni e del luogo di lavoro;

3) prevedendo l'esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, poiché si tratta di attività che espongono tutti coloro che vi sono addetti ad elevati rischi per la sicurezza e salute, incompatibili con le disabilità;».

---

**1.12**

PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera l), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «, anche attraverso il riconoscimento di un particolare ruolo giuridico,».*

---

**1.82**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera 1), dopo la parola: «valorizzazione» inserire le seguenti: «- anche attraverso il riconoscimento, tramite rinvio, della legge -».*

---

**1.83**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera 1), dopo le parole: «accordi aziendali», inserire le seguenti: «territoriali e nazionali».*

---

**1.95 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera 1), inserire la seguente:*

«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla esperienza, competenze e conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;».

---

**1.95 (testo 3)**

IL GOVERNO

*Al comma 2, dopo la lettera 1), inserire la seguente:*

«l-bis. previsione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, fondato sulla specifica esperienza, ovvero sulle competenze e conoscenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, acquisite attraverso percorsi formativi mirati;»

---

**1.37**

GALLI

*Al comma 2, sostituire la lettera n) con la seguente:*

«n) previsione della partecipazione degli organismi paritetici e delle associazioni e degli istituti di settore a carattere scientifico al sistema informativo, costituito da Ministeri, regioni, e province autonome, Istituto



nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL);».

---

**1.94**

ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «(INAIL)» inserire le seguenti: «Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)».*

---

**1.57**

ALFONZI, ZUCCHERINI

*Al comma 2, lettera n), dopo le parole: «e del concorso allo sviluppo del medesimo degli organismi paritetici» inserire le seguenti: «, degli istituti e delle associazioni che si occupano della salute delle donne».*

---

**1.57 (testo 2)**

ALFONZI, ZUCCHERINI

*Al comma 2, lettera n), aggiungere, in fine, dopo le parole: «a carattere scientifico» le seguenti: «, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne».*

---

**1.1000**

ROILO, *relatore*

*Al comma 2, lettera o), alinea, dopo le parole: «da finanziare,», inserire le seguenti: «a decorrere dall'anno 2008,» e, dopo le parole: «a valere», inserire le seguenti: «, previo atto di accertamento».*

---

**1.26**

POLI

*Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre*

2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» *con le seguenti*: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».

---

### 1.13

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera o), sostituire le parole*: «a valere su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» *con le seguenti*: «attraverso il corrispondente incremento, da attuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio,».

---

### 1.84

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera o), numero 2), sostituire le parole*: «piccole e medie» *con le seguenti*: «piccole, medie e micro».

---

### 1.29

POLI

*Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole*: «istituzionali dell'Istituto» *aggiungere le seguenti*: «, garantendo l'immediata accessibilità nonché semplicità delle procedure».

---

**1.85**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto», aggiungere le seguenti: «. Per tali finanziamenti devono essere garantite la fruibilità e la semplicità delle procedure».*

---

**1.85 (testo 2)**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera o), numero 2), dopo le parole: «istituzionali dell'Istituto», aggiungere le seguenti: «. Per tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure».*

---

**1.47**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera o), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, garantendo la gestione tramite forme di partecipazione che coinvolgano i soggetti di cui al precedente numero 1), anche tramite la costituzione di un apposito fondo di rotazione finalizzato al sostegno degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese, in cui sia garantita la fruibilità e semplicità delle procedure».*

---

**1.48**

DE POLI, POLI

*Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità penale solidale tra appaltatori e subappaltatori, rafforzando l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatore e subappaltatori, dall'altro, per eliminare i rischi ambientali e da interferenza tra i vari lavori mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici e dei subappaltatori; valorizzare».*

---

**1.86**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, lettera r), numero 1), sostituire le parole: «migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti» con le seguenti: «regolamentare la responsabilità solidale tra primo appaltatore e subappaltatori, introducendo l'obbligo giuridico di vigilanza in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte del primo appaltatore nei confronti di tutti i subappaltatori successivi; confermare l'obbligo di cooperazione e di coordinamento tra committente, da un lato, ed appaltatori e subappaltatori, dall'altro, per prevenire i rischi derivanti dall'ambiente del committente e dall'interferenza tra i vari lavori, mantenendo fermo il principio che tale obbligo di cooperazione e di coordinamento non si estende ai rischi specifici propri dell'attività dell'appaltatore, dei subappaltatori e dei singoli lavoratori autonomi; da tale obbligo è esonerato il committente persona fisica non imprenditore;».*

*Conseguentemente, sostituire le parole: «anche attraverso» con la seguente: «valorizzare».*

---

**1.14**

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, TONINI, MOLINARI, PERRIN, BOSONE, NEGRI, MONTALBANO, RUBINATO

*Al comma 2, lettera r), numero 1), dopo le parole: «e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti», sopprimere le seguenti: «anche attraverso la previsione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private».*

---

**1.34**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Al comma 2, lettera r), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

*«2-bis) modificare la disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, prevedendo che i costi relativi alla sicurezza debbano essere specificamente indicati*

nei bandi di gara e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture oggetto di appalto;».

---

## 1.22

POLI

*Al comma 2, lettera s), dopo le parole: «differenti modalità organizzative,» inserire le seguenti: «garantendo il rispetto di adeguati livelli di sorveglianza nell'organizzazione del lavoro.».*

---

## 1.23 (testo 2)

POLI

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) rafforzare e garantire le tutele previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.277.».

---

## 1.62

ZUCCHERINI, ALFONZI, DI SIENA, TIBALDI

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) affermazione del diritto del lavoratore di sospendere la prestazione lavorativa, ampliandolo a tutti i casi di violazione della normativa sull'igiene e sicurezza del lavoro e a tutti i casi in cui vi sia un ragionevole motivo per ritenere di trovarsi in una situazione di pericolo grave, imminente e altrimenti non eliminabile; assicurando che il lavoratore che abbia rifiutato la prestazione nociva o pericolosa non subisca alcun pregiudizio a causa di tale condotta e predisponendo le procedure necessarie per garantire che, nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, la stessa non riprenda se non dopo l'eliminazione della situazione di rischio.».

---

**1.87**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) esclusione degli obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili nei cantieri edili e in altre attività assimilabili, che espongano ad elevati rischi per la sicurezza e la salute, incompatibili con le disabilità.».

---

**1.88**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) previsione di un sistema di monitoraggio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) concordato tra la Conferenza delle Regioni, i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e le parti sociali, sulla base di metodi di misurazione condivisi. Ai fini di tale attività sono utilizzati il sistema informativo nazionale dell'ISPESL e quello dell'INAL.».

---

**1.92**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) introduzione di un principio generale che colleghi la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro alla evoluzione della relativa scienza e tecnica, con la previsione di un limite di pretendibilità oggettivo, al fine di garantire adeguata certezza del diritto.».

---

**1.6**

TURIGLIATTO

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) revisione del decreto ministeriale n. 284 del 14 giugno 2000 in direzione:

1) dell'esclusione del personale del Ministero della difesa dall'effettuazione dei controlli e dal rilascio delle certificazioni riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro della stessa amministrazione;

2) dell'attribuzione alle AUSL della vigilanza sul rispetto delle norme di legge in tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, nonché nei siti di pertinenza del Ministero della difesa, con esclusione parziale o totale solo di quelli coperti da segreto militare.».

---

### 1.105

ROILO, *relatore*

*Al comma 2, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:*

«s-bis) possibilità per le regioni di stipulare con l'INAIL convenzioni relative allo svolgimento delle attività di riabilitazione dei lavoratori successiva a infortuni sul lavoro o malattie professionali, limitatamente ai soggetti iscritti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dal medesimo Istituto e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

### 1.60

ZUCCHERINI, ALFONZI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b-bis) il datore di lavoro committente è obbligato a redigere un piano di sicurezza e di coordinamento che tenga conto dell'utilizzazione comune di infrastrutture, impianti e misure di protezione collettiva e definisca le procedure da seguire in caso di emergenza, che definisca le responsabilità del committente nel coordinamento tra le varie imprese, lavoratori autonomi e tra le varie attività svolte; il piano di sicurezza e coordinamento elaborato dal committente è allegato al contratto di appalto di lavoro; la redazione del piano di sicurezza è requisito di validità del contratto e deve essere inviato all'organo di vigilanza territorialmente competente, anche in formato elettronico, e a tutte le imprese e lavoratori autonomi affidatari di lavori prima dell'inizio dell'attività. L'impresa esecutrice dei lavori è obbligata a redigere in forma scritta il piano di sicurezza specifico per i lavori affidati che deve trasmettere al committente e all'organo di vigilanza, anche in formato elettronico, prima dell'inizio dei lavori. I lavoratori autonomi affidatari dei lavori devono utilizzare le attrezzature di lavoro e i dispositivi di protezione individuale nel rispetto delle norme del piano di sicurezza e coordinamento."».

---

**1.102**ROILO, *relatore*

*Dopo l'articolo 1, aggiungere seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 7  
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Il presente comma non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi».

---

**1.89**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È istituito, con cadenza annuale, un fondo di finanziamento di iniziative mirate alla promozione della sicurezza e della tutela della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle piccole, medie imprese e micro imprese dell'artigianato e dell'agricoltura. Il sostegno finanziario è finalizzato ad interventi informativi e formativi, di miglioramento in termini di sicurezza delle strutture, degli impianti, di organizzazione delle imprese e di individuazione e diffusione di buone pratiche per lo sviluppo delle azioni di prevenzione. Al finanziamento del fondo si provvede mediante appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria».

---

**1.36**

GALLI

*Al comma 5, dopo le parole: «dalla data di trasmissione, il parere»  
inserire la seguente: «vincolante».*

---



**1.1001**ROILO, *relatore*

*Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "competenti per materia" aggiungere le seguenti: "e per i profili finanziari".*

---

**1.33**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Al comma 5, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**1.90**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Al comma 5, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre mesi».*

---

**1.49**

TOFANI, CORONELLA, VIESPOLI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro è concesso, entro un limite di spesa pari a 25 milioni di euro annui, un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi certificati di carattere formativo in materia di tutela e sicurezza sul lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti, ai soli fini del beneficio di cui al presente comma, i criteri e le modalità della certificazione della formazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana, ogni anno, uno o più decreti per determinare il riparto delle risorse tra i beneficiari. Il credito d'imposta di cui al presente comma può essere fruito nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della disciplina *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.*

*7-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 7-bis, pari a 25 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di*

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.».

---

### **1.50 (testo 2)**

TOFANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1198 è sostituito dal seguente:

"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione con esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nelle materie oggetto di regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».

---

### **1.51**

TOFANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere tutti gli idonei non dichiarati vincitori, collocati nelle rispettive graduatorie regionali di partecipazione, del concorso per esami per complessivi 795 posti di ispettore del lavoro bandito dal medesimo Ministero nell'anno 2004».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.*

---

**1.52 (testo 4)**

TOFANI, VIESPOLI, CORONELLA

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei principi di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale, in tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado i programmi di studio delle materie tecnico-scientifiche e giuridiche devono essere riorganizzate in modo che una quota non inferiore al 5 per cento del monte ore sia dedicata all'informazione e alla formazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e alla promozione della cultura della prevenzione.».

---

**1.0.19 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni varie in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro affidato ai comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997. In particolare sono individuati:

a) nell'ambito della normativa già prevista in materia, i settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività ed i progetti operativi da attuare a livello territoriale;

b) l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di amministrazioni ed enti pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da assessore da lui delegato, nei confronti degli uffici delle amministrazioni e degli enti pubblici rientranti nell'ambito territoriale di competenza.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'Istituto nazionale per l'assicurazione sugli infortuni sul lavoro, l'Istituto di previdenza per il settore marittimo, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e le altre amministrazioni aventi competenze nella materia, predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate, da realizzare utilizzando le ordinarie risorse economiche e strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni.

4. Le risorse stanziata a decorrere dall'anno 2007 dall'articolo 1, comma 545, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle finalità di cui alla lettera a) del precedente comma 544, vengono così utilizzate per il solo esercizio finanziario 2007:

a) euro quattromilioni duecentocinquantamila per l'immissione in servizio del personale di cui all'articolo 1, comma 544, lettera a) della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

b) euro quattromilioni duecentocinquatamila per finanziare il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva, la costituzione di appositi nuclei di pronto intervento e per l'incremento delle dotazioni strumentali.

5. Per la ripartizione delle risorse di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il personale amministrativo degli Istituti previdenziali che, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, accerta d'ufficio violazioni amministrative sanabili relative alla disciplina in materia previdenziale applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124.

7. Nel rispetto delle disposizioni e dei vigenti principi in materia di autonomia didattica, sono avviati progetti sperimentali, in ambito scolastico e nei percorsi di formazione professionale, volti a favorire la conoscenza delle tematiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I progetti da avviare nell'anno scolastico 2007-2008 sono a carico del Programma Operativo Nazionale (PON).

8. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono abrogate le corrispondenti disposizioni del presente articolo.».

---

**1.0.20**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248, come modificato dal presente articolo, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della Guardia di Finanza e delle Aziende Sanitarie Locali (AUSL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articolo 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente le competenti amministrazioni dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, e successive modificazioni;

c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 3 pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

4. L'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 2, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Al comma 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"c) il pagamento di una sanzione amministrativa aggiuntiva rispetto a quelle di cui alla lettera b), ultimo periodo, pari ad un quinto delle sanzioni amministrative complessivamente comminate".».

---

### 1.0.1

TURIGLIATTO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Abrogazione del comma 1198 dell'articolo 1  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

---

### 1.0.2

TURIGLIATTO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1  
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è così modificato:

"2. Nei riguardi dei servizi di protezione, delle strutture giudiziarie, penitenziari e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli

organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, nonché delle Forze di polizia e delle Forze armate limitatamente ai siti o a specifiche aree dei siti di pertinenza del Ministero della difesa coperti da segreto militare le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica."».

*Cons seguentemente, ogni decreto ministeriale attuativo non conforme è abrogato.*

---

### 1.0.3

RIPAMONTI, BULGARELLI, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifica dell'articolo 1, comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le ispezioni e le verifiche in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori)*

1. Al comma 1198 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori";

b) il terzo periodo è soppresso;

c) al quarto periodo, le parole: "al completo adempimento" sono sostituite dalle seguenti: "all'adempimento" e le parole: "alla scadenza del predetto anno" sono soppresse».

---

**1.0.4**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Piano sanitario nazionale)*

1. Il Piano sanitario nazionale adottato dal Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con riferimento ai livelli essenziali di assistenza in materia di prevenzione, fissa, in misura non inferiore al 2 per cento, la quota percentuale di risorse da destinare specificamente, da parte di ciascun Servizio sanitario regionale, ai servizi di prevenzione in materia di sicurezza e salute del lavoro.

2. Alle Regioni che non adempiano all'obbligo di destinazione di cui al comma 1 è precluso l'accesso ai finanziamenti a carico dello Stato integrativi rispetto ai livelli di cui all'accordo sancito l'8 agosto 2001 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001».

**1.0.5**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche al comma 1198 dell'articolo 1  
della legge 27 dicembre 2006, n. 296)*

1. Il comma 1198 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione, ad esclusione di quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza del lavoro. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine



dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al pieno adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori."».

---

### 1.0.6

TREU, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 18  
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. All'articolo 18, dopo il comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"4-bis. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma."».

---

### 1.0.7

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 19  
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori di cui all'articolo 18, comma 2, secondo periodo, esercitano le attribuzioni di cui

al presente articolo con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza."».

---

### **1.0.8**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro previste dalla disciplina vigente degli appalti pubblici, nei contratti di somministrazione, di appalto e di subappalto, di cui agli articoli 1559, 1655 e 1656 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro. A tali dati può accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori di cui all'articolo 18."».

---

### **1.0.9**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Tessera di riconoscimento  
per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)*

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per pro-

prio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nello stesso luogo di lavoro più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido l'impresa appaltante o subappaltante.

2 I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

---

### 1.0.9 (testo 2)

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Tessera di riconoscimento  
per il personale delle imprese appaltatrici e subappaltatrici)*

1. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, a decorrere dal 1° settembre 2007, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 1 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel com-

puto delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

3. La violazione delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

---

### 1.0.10

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Misure urgenti per l'emersione del lavoro sommerso)*

1. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni della normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni;

c) l'adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute del lavoro, nei casi di gravi e reiterate violazioni della stessa.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.».

---

### 1.0.11

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Unificazione delle banche dati)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le province autonome, l'INAIL e l'ISPESL predispongono, le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi, anche attraverso la creazione di banche dati unificate relative ai singoli settori o comparti produttivi, e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori.».

---

**1.0.12**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Poteri degli enti bilaterali)*

1. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l'applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.

2. Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.

3. Gli organismi paritetici possono altresì chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l'effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.».

**1.0.14**

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE,  
LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici, il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:

"3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, che deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici pre-

visti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta."».

---

### 1.0.15

TREU, ZUCCHERINI, TIBALDI, ROILO, ADRAGNA, ALFONZI, BOBBA, DE SIMONE, LIVI BACCI, MONGIELLO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza  
in materia di salute e sicurezza sul lavoro)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa conclusa, al sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è disciplinato il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ivi compreso l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempimento da parte di enti ed amministrazioni pubblici.

2. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è esercitato dal Presidente della provincia o da un assessore da lui delegato nei confronti degli uffici, rientranti nell'ambito territoriale di competenza, delle amministrazioni e degli enti pubblici».

---

**1.0.16**

DE POLI, POLI

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Definizione di Organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i-bis*) organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro: organismi costituiti da più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:

- 1) la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la diffusione di buone pratiche finalizzate alla prevenzione;
- 2) lo sviluppo di azioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro;
- 3) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento."».

**Art. 1-ter.**

*(Poteri e funzioni degli organismi)*

1. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni d'orientamento e promozione d'iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

2. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Nelle aziende di cui all'allegato II, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del suddetto decreto legislativo, può essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro.

4. Nelle aziende che occupano fino a cento dipendenti gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono, a richiesta dei datori di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive e di vigilanza.



5. Gli organismi paritetici per la salute e la sicurezza sul lavoro possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.».

---

**1.0.17**

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 1-bis.**

*(Definizione di Organismi bilaterali per la sicurezza)*

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo la lettera *i*) è aggiunta la seguente:

"*i*-bis) organismi bilaterali per la sicurezza: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per:

- 1) la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
- 2) la programmazione di attività formative e l'elaborazione di buone pratiche a fini prevenzionistici;
- 3) lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
- 4) ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento"».

**Art. 1-ter.**

*(Poteri e funzioni degli Organismi bilaterali per la sicurezza)*

1. Gli organismi bilaterali per la sicurezza, purché dotati di struttura tecnica quale definita dai contratti collettivi nazionali, svolgono funzioni di orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

2. Gli organismi bilaterali per la sicurezza costituiscono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sulla applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti in materia.

3. Nelle aziende di cui all'allegato II del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, può

essere redatto in forma semplificata, sulla base di indicazioni fornite dagli organismi bilaterali per la sicurezza.

4. Nelle aziende che occupano fino a 100 dipendenti, gli organismi bilaterali per la sicurezza possono, a richiesta dei datari di lavoro, effettuare sopralluoghi finalizzati a verificare l'applicazione in azienda delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro e rilasciare relativa attestazione. Gli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute tengono conto di tali attestazioni ai fini della programmazione delle attività ispettive di vigilanza.

5. Gli organismi bilaterali per la sicurezza possono formulare proposte negli ambiti di competenza della Commissione consultiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626."».

---

### 1.0.18

SACCONI, GENTILE, MORRA, NOVI, PICCONE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Interpello)*

1. Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, o alle Direzioni generali competenti per materia del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della salute, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di sicurezza e tutela della salute sul lavoro.

2. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica.

3. Al tal fine, viene istituita una Commissione, composta da:

- a) un funzionario della Conferenza delle Regioni;
- b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un funzionario del Ministero della salute.

I membri della Commissione possono avvalersi della collaborazione di altri funzionari pubblici competenti nella materia oggetto dell'interpello.».

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Mercoledì 30 maggio 2007

74<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MARINO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Zucchelli.*

*La seduta inizia alle ore 16,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1249) Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Ha la parola per la replica il relatore BODINI (*Ulivo*), il quale esprime soddisfazione per il costruttivo svolgimento della discussione generale, nella quale ha colto una diffusa condivisione in relazione agli obiettivi di fondo del provvedimento in esame. Si sofferma quindi su alcuni temi specifici contenuti nel disegno di legge, rilevando in primo luogo l'opportunità delle previsioni riguardanti l'abolizione di certificazioni ormai superate. Circa la previsione dell'autocertificazione riguardante le vaccinazioni obbligatorie per la popolazione scolastica, rileva la sussistenza di idonee garanzie anche relativamente agli allievi di origine extracomunitaria. Parrebbe peraltro congruo valorizzare il ruolo dei capi di istituto ai fini della promozione di una più capillare opera di controllo.

In riferimento all'articolo 2, riconosce l'importanza di assicurare l'apporto degli insegnanti di educazione fisica nell'individuazione di percorsi formativi mirati per gli allievi esonerati dalle esercitazioni pratiche. Quanto alla questione della medicina scolastica, ritiene congruo individuare nel pediatra la figura adatta a svolgere un efficace servizio di prevenzione e tutela.

Prosegue esprimendo alcune considerazioni positive circa il superamento della normativa riguardante il libretto di idoneità per gli alimenta-

risti, ricordando come sia necessario, piuttosto, adeguare l'ordinamento nazionale ai principi formulati in materia a livello comunitario. In relazione alle previsioni di cui agli articoli 4 e 5, il relatore sottolinea come esse, in forza del richiamo alla Conferenza unificata, siano da considerare rispettose dell'assetto dei poteri regionali e locali. Esprime successivamente una posizione favorevole in ordine alla previsione di registri di patologia, particolarmente utili per una maggiore conoscenza epidemiologica. Ribadisce inoltre l'opportunità della disposizione di cui al comma 8 del successivo articolo 7, oltre a soffermarsi sull'esigenza di un'adeguata riformulazione del comma 9 del medesimo articolo, al fine di assicurare la compatibilità con il decreto ministeriale 18 aprile 2007, recante aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Dopo aver espresso una valutazione positiva sulla previsione di confisca finalizzata alla repressione dell'abusivismo, contemplata dall'articolo 8, sottolinea l'esigenza di un'ulteriore riflessione relativamente alla tutela, attraverso la prevenzione, della salute degli atleti non professionisti. Conclude richiamando l'attenzione sull'attuale necessità di un potenziamento della rete delle farmacie, da realizzare mediante concorso.

Prende quindi la parola per la replica il sottosegretario ZUCHELLI, che esprime condivisione rispetto a quanto dichiarato dal relatore. Sottolinea in particolare l'urgenza di definire le procedure per l'incremento delle farmacie operanti nel territorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**78<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*

SODANO

*Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea.*

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DE PETRIS (*IU-Verdi-Com*) rileva che all'origine dell'ennesimo decreto-legge sui rifiuti in Campania stanno una serie di errori strategici commessi anche nell'ultima fase dell'emergenza e la perdurante assenza di un piano integrato capace di organizzare con efficacia, in tutte le sue fasi ed articolazioni, il ciclo dei rifiuti.

La considerazione dell'ampiezza e dell'intensità dei poteri attribuiti al Commissario delegato con il decreto-legge n. 263 del 2006 induce a ritenere che la pur rilevante gravità della situazione determinatasi nelle scorse settimane in Campania non rendeva necessario ricorrere ad un nuovo provvedimento normativo d'urgenza e che all'origine dell'adozione del decreto-legge in conversione sta essenzialmente l'intento di sottrarre l'azione del Commissario ai limiti derivanti da provvedimenti già adottati dall'autorità giudiziaria. Peraltro, di assai dubbia costituzionalità appare proprio la scelta, recata dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto in conver-

sione, di sospendere l'efficacia dei provvedimenti di sequestro adottati dall'autorità giudiziaria e di sottrarre all'adozione di misure cautelari reali i siti individuati dal Commissario. Occorre riflettere attentamente sul fatto che in conseguenza della normativa dettata dal comma 1 dell'articolo 2 l'autorità giudiziaria si trova nella condizione di non poter disporre il sequestro di siti all'interno dei quali sono commessi reati.

Discutibili risultano poi le scelte di individuare i siti da destinare a discarica facendo riferimento alla dimensione comunale, anziché a quella provinciale, e di consentire al Commissario delegato di utilizzare i siti adibiti a discarica anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, igienico-sanitaria e di pianificazione per la difesa del suolo. A quest'ultimo riguardo, appare comunque necessario che il Governo fornisca quanto prima una puntuale valutazione dell'impatto ambientale ed igienico-sanitario derivante dall'apertura dei quattro siti individuati dall'articolo 1 del decreto in conversione.

Un altro profilo del provvedimento in esame che suscita particolare preoccupazione è quello rappresentato dalla collocazione di una discarica all'interno del Parco nazionale del Vesuvio; scelta questa che provocherà sicuramente l'apertura di un procedimento di infrazione comunitaria e che contrasta apertamente con l'impegno profuso negli anni scorsi per liberare il territorio di quel parco dalla presenza di discariche abusive.

L'articolo 1 del decreto in conversione consente l'uso del sito ubicato nel comune di Terzigno sino al completamento delle attività di collaudo ed alla messa in esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra; questa previsione appare alquanto aleatoria, giacché si ha ragione di ritenere che la messa in funzione di quel termovalorizzatore, nonostante le ingenti somme sinora spese per esso, non risolverà assolutamente il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti nella città di Napoli.

Preoccupazione desta anche l'articolo 9 del decreto, là dove prevede, senza fare alcun riferimento alla promozione ed all'incremento della raccolta differenziata, l'adozione da parte del Commissario delegato di un piano per la realizzazione di un ciclo industriale integrato dei rifiuti.

Il Commissario deve finalmente predisporre un piano integrato di gestione dei rifiuti, che non si limiti a fare riferimento ad impianti di incenerimento dall'incerta data di completamento e dall'altrettanto incerta capacità di contribuire allo smaltimento dei rifiuti prodotti in Campania, ma che affronti in tutta la sua globalità e complessità il ciclo dei rifiuti prevedendo un numero adeguato di impianti di compostaggio, un efficace sistema di raccolta differenziata ed un'impiantistica ben calibrata ed efficiente.

Del tutto irrealistica risulta poi la clausola di invarianza della spesa recata dall'articolo 8 del decreto in conversione, tanto più che una recente ordinanza di protezione civile prevede per il solo sito di Macchia Soprana una spesa pari a tre milioni di euro.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) ricorda che nel corso dell'esame del precedente decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania i Gruppi par-

lamentari di maggioranza convennero sulla valutazione di considerare quel provvedimento come l'ultimo della lunga serie degli interventi normativi di urgenza in materia e fa presente che oggi non si può non esprimere una certa sofferenza di fronte ad un nuovo decreto-legge che interviene sempre sull'emergenza rifiuti in Campania.

Peraltro, all'origine di questo nuovo provvedimento d'urgenza stanno sia le ulteriori conseguenze della negativa eredità proveniente dalle gestioni commissariali del passato, sia gli effetti di forme di irresponsabilità purtroppo presenti a livello di amministrazioni locali.

Oggi non è certo possibile ignorare le responsabilità dei commissari nominati negli ultimi tredici anni, da Rastrelli a Bassolino, la cui azione non ha mai intaccato quel circolo vizioso dei rifiuti, incentrato sulla mancata realizzazione degli impianti previsti, che ha oggettivamente favorito in Campania le attività delle organizzazioni criminali. Né è possibile dimenticare che i sette impianti di produzione di CDR realizzati in questi anni producono solo balle di rifiuti tal quali e che i precedenti commissari hanno chi stipulato, chi tenuto fermo quel contratto capestro con la Fibe che l'attuale Commissario si è meritoriamente impegnato a risolvere.

È comprensibile che, memori della negativa esperienza del passato, i cittadini e gli amministratori locali della Campania nutrano una forte diffidenza rispetto all'apertura di nuove discariche, ma si deve anche rilevare che troppo spesso a cavalcare la protesta popolare sono sindaci che non si impegnano a promuovere e a sostenere la raccolta differenziata. Certo è, però, che il Commissario delegato deve perseguire l'individuazione dei siti per gli impianti di compostaggio con la stessa tenace determinazione con la quale si è impegnato a reperire i siti per le discariche.

Appare opportuno modificare le disposizioni relative al sito di Terzigno, al fine di esplicitare che si tratta di un'area rientrante nel territorio di un parco nazionale e pertanto meritevole di particolare tutela, e quelle relative all'individuazione dei siti da destinare a discarica, non apparendo sufficiente il mero riferimento al territorio di questo o quel comune.

Sottolinea, infine, la necessità di modificare ogni disposizione invasiva delle attribuzioni della magistratura e di invitare il Governo ad allegare al provvedimento in esame una relazione tecnica contenente la specifica e particolareggiata indicazione della collocazione territoriale dei siti da destinare a discarica.

Il presidente SODANO fa presente che un attento confronto tra le normative rispettivamente dettate dal decreto-legge n. 263 del 2006 e da quello in conversione consentirebbe di comprendere con maggiore precisione le ragioni che, a distanza di pochi mesi, hanno determinato l'adozione di un nuovo provvedimento normativo d'urgenza sull'emergenza rifiuti in Campania.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

**79<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SODANO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Dettori.*

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Gianfranco Mascazzini, direttore del Servizio della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, accompagnato dall'architetto Anna Maria Maggiore e dall'ingegner Lucia Mostacchini.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della Protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del direttore del Servizio della qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 maggio scorso.

Il presidente SODANO ringrazia il dottor Mascazzini la cui audizione sarà particolarmente utile anche per approfondire alcuni aspetti del decreto-legge n. 61 del 2007, all'esame della Commissione, e per compren-



dere in che modo il Ministero dell'ambiente sta operando per l'individuazione di quelle discariche che sono poste all'interno di aree naturalistiche.

Il dottor MASCAZZINI riferisce sull'apertura delle discariche nei comuni di Serre, Savignano Irpino, Terzigno e Sant'Arcangelo Trimonte, individuate nel decreto-legge n. 61 del 2007, sulle quali peraltro la stessa Commissione europea ha chiesto notizie. Per quanto riguarda l'utilizzo del sito di Serre, fa presente che è stata individuata in località Macchia Soprana una discarica che era stata precedentemente utilizzata fino al 2001 e che da quel momento ha presentato problemi di inquinamento. In tal senso, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3590 del 23 maggio 2007 ha previsto la realizzazione della bonifica e della messa in sicurezza di tale sito a carico del competente Consorzio di bacino. Nel frattempo sono stati compiuti accertamenti ed indagini ed il Presidente della provincia di Salerno, nominato *sub*-commissario, ha avviato la prevista progettazione, che sarà completata entro la prossima settimana, e ha chiesto il consenso per la realizzazione di un sito di stoccaggio temporaneo nella medesima area.

Si sofferma quindi sul sito di Terzigno dove sono stati compiuti accertamenti e sopralluoghi e sono state raccolte informazioni topografiche; analoghi accertamenti sono in corso anche per quanto concerne gli altri siti di Savignano e Sant'Arcangelo Trimonte.

Il presidente SODANO ritiene utile comprendere quali materiali possono essere conferiti in siti che si trovano all'interno di aree protette.

Il dottor MASCAZZINI rileva che, con riguardo al sito di Terzigno, fu siglato qualche anno fa un accordo tra il Presidente del Parco nazionale del Vesuvio e il Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, accordo che prevedeva l'utilizzo, nel rispetto di determinati parametri, della frazione organica stabilizzata (FOS) per il ripristino ambientale delle cave presenti in quella zona.

Il senatore FERRANTE (*Ulivo*) chiede una valutazione del dottor Mascazzini sull'esigenza di precisare nello stesso decreto-legge all'esame della Commissione le prescrizioni per il tipo di materiali che dovrebbero essere destinati ai siti, come quello di Terzigno, interni ad aree protette; inoltre, sarebbe utile avere una opinione anche sulla necessità di individuare gli stessi siti con maggiore precisione, anche allegando apposite relazioni tecniche.

Il senatore PALUMBO (*Ulivo*) chiede se il rispetto di tutte le prescrizioni e precauzioni che sono necessariamente da seguire all'interno di aree protette possono in qualche modo compromettere le finalità tipicamente emergenziali del decreto-legge n. 61 del 2007.

Il senatore PIGLIONICA (*Ulivo*) chiede una valutazione sui siti individuati nelle province di Benevento e di Avellino.

Il dottor MASCAZZINI precisa che la FOS è un eccellente strumento di ripristino ambientale, ma vanno osservati precisi parametri di tutela ambientale, garantendo soprattutto la qualità del materiale. Fa presente inoltre che il Ministero dell'ambiente è senz'altro disponibile a trasmettere alla Commissione relazioni tecniche sui quattro siti individuati nel citato decreto-legge, relazioni che saranno discusse anche insieme ai tecnici della Commissione europea.

Il presidente SODANO osserva incidentalmente che tali relazioni tecniche potranno essere anche richieste al Commissario delegato per l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania.

Il dottor MASCAZZINI fornisce infine ulteriori elementi informativi in merito anche all'articolo 3 del decreto-legge n. 61 del 2007, che prevede il divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento dei rifiuti in alcuni comuni della provincia di Napoli.

L'architetto MAGGIORE svolge alcune ulteriori valutazioni sulle verifiche effettuate dal Ministero dell'ambiente nei siti indicati nelle province di Avellino e Benevento, con riferimento alla vicinanza ad aree SIC e ZPS.

Il presidente SODANO, dopo aver ringraziato il dottor Mascazzini per il contributo offerto ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana, durante la quale è stata aperta la discussione generale.

Il senatore MUGNAI (*AN*) rileva che il decreto-legge n. 61 del 2007 – che pur dovrebbe avviare a soluzione l'emergenza rifiuti in Campania, che dura da circa 14 anni – presenta gravi criticità, anche se talune disposizioni partono da presupposti corretti. È quindi condivisibile la responsabilizzazione dei presidenti delle province, come pure l'avvio del nuovo piano del ciclo integrato dei rifiuti, sebbene quest'ultimo riproduca in

modo incompleto alcune disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 poste a garanzia della tutela ambientale. Ciò, peraltro, può nascondere la possibilità di procedere ad affidamenti non supportati dalle necessarie garanzie di trasparenza.

Suscitano poi perplessità le norme che, senza coinvolgimento degli enti locali, individuano i siti per le discariche provinciali, scegliendo in alcuni casi parchi o aree naturalistiche. Inoltre, appare criticabile l'articolo 2, comma 1, che prevede l'utilizzazione di cave abbandonate anche sottoposte a sequestro giudiziario. Sono altresì da considerarsi in modo negativo le disposizioni che consentono di aumentare l'importo della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in quanto ciò vanifica il passaggio al cosiddetto sistema tariffario e comporta un danno nei confronti dei cittadini che si troveranno a pagare di più per un servizio non efficiente.

Dopo aver rilevato le difficoltà che si stanno determinando per aver individuato i siti delle discariche in aree poste all'interno di aree protette, evidenzia che in questi anni in Campania non si è proceduto a quel piano impiantistico che avrebbe contribuito allo smaltimento dei rifiuti che si sono accumulati. In tal senso, si è manifestata una paralisi nella realizzazione dei termovalorizzatori, impianti che chiudono correttamente il ciclo di smaltimento dei rifiuti. Appare pertanto paradossale che tali impianti che bruciano rifiuti in sicurezza siano contestati quando poi per le strade campane continuano i roghi di rifiuti che diffondono diossina.

Ad avviso del senatore LIBÈ (*UDC*) l'ennesimo decreto-legge varato per affrontare l'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania dimostra l'incapacità non solo degli enti che in via ordinaria dovrebbero provvedere alla corretta gestione dei rifiuti, ma anche dell'attuale gestione commissariale su cui si erano concentrate grandi aspettative. A tale riguardo, esprime la propria personale delusione nei confronti delle attività intraprese negli ultimi mesi, che non sono state in grado di risolvere una situazione che, nella sua estrema drammaticità, lede la dignità dei cittadini campani. Pur non mettendo in discussione le qualità professionali dell'attuale Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, si deve tuttavia evidenziare che egli non è riuscito a conseguire i risultati attesi, nonostante i poteri straordinari che lo stesso Parlamento gli aveva in qualche modo riconosciuto in occasione del precedente decreto-legge. Infatti, si ha la fondata impressione che il Commissario delegato sia stato più sensibile nei confronti del Governo che delle comunità locali e dello stesso Parlamento. L'assenza del piano regionale per i rifiuti è poi la prova dell'inefficienza dell'attuale amministrazione regionale.

Nel merito del decreto-legge in esame, profonde riserve suscita la previsione di poter utilizzare cave dismesse ed abbandonate anche sottoposte a sequestro giudiziario, come anche l'articolo 7 che configura un aumento della tariffa che scarica le conseguenze dello stato emergenziale sui cittadini onesti. Ugualmente criticabile è l'articolo 8, che prevede la clausola di invarianza delle spese, poiché appare poco credibile che non siano necessarie ulteriori risorse finanziarie. Inoltre, risulta indispensabile indivi-

duare con maggiore precisione i siti delle discariche; a tale riguardo, peraltro, non sembrano essere state prese in considerazione dalla gestione commissariale altre ipotesi, mentre permane un'incertezza sulla realizzazione dei termovalorizzatori.

Alla luce di tali motivazioni, preannuncia l'orientamento negativo della propria parte politica sulla conversione del disegno di legge in titolo.

Il senatore SCOTTI (*FI*) rileva che, pur nella consapevolezza della estrema gravità della situazione campana, non appare opportuno intralciare la conversione in legge del decreto-legge n. 61 del 2007, al di là delle diverse considerazioni di merito che si possono avere sulle sue singole disposizioni. Infatti, allo stato attuale, occorre consentire al Commissario delegato la possibilità di tentare di risolvere un'emergenza resa ancora più acuta dagli oltre 7 milioni di ecoballe e dalla presenza di enormi quantitativi di rifiuti nelle strade.

Rispetto a tali considerazioni iniziali, resta indubbia la grave responsabilità che ricade sull'amministrazione regionale che, in particolare, non ha compreso che il superamento dell'emergenza richiede una combinazione di varie misure: l'utilizzo delle discariche, il compostaggio ed il riciclaggio dei rifiuti, la realizzazione di un combustibile da rifiuti di qualità, nonché l'impiego degli impianti di termovalorizzazione.

Emerge altresì il fallimento dell'ideologia ambientalista così tanto cara al Ministro dell'ambiente che, da una parte, non manca di esprimere la propria contrarietà alla realizzazione dei termovalorizzatori e, dall'altra, accetta la previsione del comma 4 dell'articolo 1, che stabilisce l'utilizzazione dei siti anche in deroga alle norme in materia ambientale ed igienico-sanitaria. Ritiene infine non giustificabile la clausola di invarianza della spesa di cui all'articolo 8, tenuto conto delle enormi risorse finanziarie fin qui spese per tale emergenza.

Il presidente SODANO rinvia quindi il seguito dell'esame.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

#### **Schema di decreto legislativo concernente: «Ulteriori modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale» (n. 96)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 15 dicembre 2004, n. 308. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore RONCHI (*Ulivo*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in titolo, auspicando che il parere possa essere reso entro il termine la cui scadenza è posta per il 28 giugno. In tal senso, appare opportuno che, nel rispetto di tali tempi, la Commissione possa esprimersi attraverso un parere articolato, che tenga naturalmente conto degli orientamenti e delle valutazioni che emergeranno nel corso della discussione.

Fa presente inoltre che, diversamente da quanto inizialmente prospettato dal Governo, la Commissione ritiene che attraverso tale provvedi-

mento si debba pervenire ad una revisione organica delle parti terza e quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 dedicate, rispettivamente, alla gestione delle risorse idriche, alla gestione dei rifiuti ed alla bonifica dei siti inquinati. Infatti, non è apparso opportuno che si procedesse a modifiche soltanto parziali di tali parti del cosiddetto codice ambientale, in vista di un successivo decreto legislativo che sarebbe intervenuto su tali disposizioni. Per tale ragione, fin da ora, anticipa che il parere che la Commissione è tenuta ad esprimere non dovrebbe limitarsi ad avanzare suggerimenti ed osservazioni solo sulle disposizioni delle parti terza e quarta, oggetto di modifica da parte del provvedimento in titolo, bensì estendersi anche alle ulteriori disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 dedicate a tali tematiche.

Inoltre, ricorda che nei mesi scorsi, attraverso audizioni tenutesi in sede informale, sono stati acquisiti utili elementi informativi da parte dei rappresentanti delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle associazioni di protezione ambientale, del mondo economico e sociale, nonché di esperti, in una consultazione a largo raggio che ha consentito di approfondire i contenuti delle modifiche al cosiddetto codice ambientale. In considerazione dei tempi ristretti per l'espressione del parere da parte della Commissione, sarebbe opportuno invitare tali soggetti ad inviare eventuali osservazioni scritte in merito ad ulteriori proposte e suggerimenti con riguardo alle disposizioni contenute dal provvedimento in esame.

Nella attività preparatoria all'esame dello schema di decreto legislativo occorre inoltre segnalare che una delegazione della Commissione si è recata il 19 e 20 marzo 2007 a Bruxelles per approfondire i contenuti della nuova direttiva quadro sui rifiuti sulla quale il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con la proposta di alcuni emendamenti. Il Consiglio dei Ministri dell'Unione europea definirà entro la fine del prossimo mese il testo base della posizione comune su tale provvedimento. Tenuto conto della attinenza di tale rilevante nuova direttiva rispetto alle disposizioni contenute nel provvedimento in titolo, per quanto concerne la parte dei rifiuti, sarebbe utile in qualche modo considerare le proposte che tale provvedimento ancora *in itinere* avanza rispetto alla nozione di sottoprodotto e alla riclassificazione dei prodotti secondari.

Per quanto concerne più direttamente il merito delle disposizioni presenti nello schema di decreto legislativo, dopo aver posto l'accento sulle modifiche alla nozione di scarico, si sofferma sulla esigenza di una ridefinizione del servizio idrico integrato e del conseguente ruolo degli ambiti territoriali ottimali. A tale riguardo, come peraltro già osservato durante l'esame del precedente schema di decreto legislativo correttivo, sarebbe indispensabile puntare alla unitarietà e non all'unicità della gestione dei servizi idrici, senza configurare gli ATO come tanti enti aventi personalità giuridica.

Dopo aver evidenziato la necessità di dare maggiore consistenza ai comitati per la gestione dei servizi idrici e dei rifiuti, evidenzia che per quanto concerne il tema della riclassificazione delle materie, delle so-

stanze e dei prodotti secondari bisognerebbe ricercare una mediazione che, nel rispetto alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, non sposti né quanto sostenuto dalle Regioni – per le quali l'individuazione di tali materie avverrebbe all'origine – né quanto suggerito dal testo dello schema in esame, nel quale si prospetta una equivalenza di tali prodotti con le materie prime.

Dopo aver precisato che per quanto attiene al deposito temporaneo dei rifiuti occorrerebbe stabilire che per determinati materiali il conferimento non dovrebbe superare i tre mesi, rileva che con riferimento ai sottoprodotti derivati non intenzionalmente da processi produttivi, come ad esempio le terre e rocce da scavo, si avverte l'esigenza di indicare precisi requisiti di qualità ambientale, requisiti che non dovrebbero essere garantiti tramite trattamenti preventivi.

Sottolinea poi la necessità di inserire all'interno delle norme sul sistema sanzionatorio una previsione specifica nel caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalle autorità competenti, mentre, per quanto concerne i consorzi di filiera, occorrerebbe orientarsi per evitare una loro proliferazione. Infine, sottolinea che andrebbe ricercato un coordinamento tra le norme sul danno ambientale e le norme che disciplinano la bonifica dei siti inquinati, inserendo altresì disposizioni che favoriscono processi di reindustrializzazione delle aree oggetto di bonifica.

Il presidente SODANO prospetta l'eventualità di offrire ai senatori che eventualmente non riuscissero ad intervenire nel corso della discussione la possibilità di avanzare per iscritto osservazioni e suggerimenti.

Il senatore MUGNAI (AN) osserva che la particolare tempistica del provvedimento in esame non potrebbe in nessun caso giustificare la compressione del dibattito e, in tal senso, non ritiene condivisibile l'ipotesi prospettata dal Presidente. A tale riguardo appare opportuno che sia convocato al più presto un Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che affronti le modalità di trattazione di tale rilevante schema di decreto legislativo.

Il presidente SODANO, nel far presente al senatore Mugnai che l'ipotesi in precedenza prospettata non nascondeva in nessun modo l'intento di contrarre gli spazi di discussione, condivide la necessità di convocare al più presto un Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori in merito allo schema di decreto legislativo in titolo, rinvia quindi il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SODANO avverte che nella seduta antimeridiana di domani, 31 maggio 2007, in sostituzione del Capo del Dipartimento della protezione civile – che ha comunicato di essere indisponibile – saranno

ascoltati il Direttore generale dell'ufficio di previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici ed il Consigliere giuridico del Capo dipartimento della protezione civile. Nella stessa seduta, a partire dalle ore 11, saranno ascoltati, oltre ai Presidenti delle province di Salerno ed Avellino già convocati, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese anche i Presidenti delle province di Napoli e di Caserta, mentre il Presidente della provincia di Benevento ha comunicato di non poter partecipare ai lavori della Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14<sup>a</sup>)**

Mercoledì 30 maggio 2007

**32<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*

MANZELLA

*La seduta inizia alle ore 14,35.*

*SULLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA EUROPEA AD ALTA VELOCITÀ TORINO-LIONE*

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*) segnala all'attenzione della Commissione il rilevante problema – collegato con la trattazione delle due proposte di direttiva messe all'ordine del giorno – concernente l'imminente scadenza, il 1° settembre 2007, del termine, stabilito dalle istituzioni comunitarie, per comunicare la partecipazione ufficiale dell'Italia alla realizzazione del progetto di linea ferroviaria ad alta velocità per la tratta Torino-Lione.

È necessario che il Governo italiano prenda, al riguardo, una sollecita deliberazione, pena la decadenza della relativa quota di finanziamento allocata a livello comunitario per il suddetto tratto ferroviario.

Si associa a tali considerazioni il senatore VEGAS (*FI*), il quale aggiunge che alla scadenza del 1° settembre è connessa altresì la corrispondenza della quota di cofinanziamento interno.

Il senatore PROCACCI (*Ulivo*) esprime la convinzione che il Governo italiano è pienamente consapevole delle implicazioni che discendono dal puntuale rispetto della menzionata scadenza e che, conseguentemente, sarà in grado di assumersi le proprie responsabilità.

Il PRESIDENTE rende noto che si farà carico di sollecitare un'apposita audizione, da tenersi eventualmente insieme all'omologa Commissione per le Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, dei responsabili del Governo e delle autorità territoriali, in maniera da acquisire informazioni e chiarimenti aggiornati rispetto agli adempimenti ita-



liani connessi alla costruzione di tale fondamentale «corridoio» ferroviario transeuropeo.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (n. 18)**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (n. 19)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Introduce l'esame congiunto degli atti comunitari in titolo il relatore PROCACCI (*Ulivo*), il quale informa preliminarmente che la Commissione europea ha adottato il 13 dicembre 2006 una serie di misure intese ad apportare miglioramenti alla parte tecnica della normativa ferroviaria, e precisamente alle direttive sull'interoperabilità (96/48/CE, 2001/16/CE, 2004/50/CE), alla direttiva sulla sicurezza ferroviaria (2004/49/CE) e al regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce l'Agenzia ferroviaria europea.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario riguarda la rifusione e la fusione delle direttive sull'interoperabilità, ovvero: la direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema transeuropeo ad alta velocità, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 settembre 2003; la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale; la direttiva 2004/50/CE, che ha previsto l'estensione progressiva del campo di applicazione della direttiva 2001/16/CE.

La proposta di codifica e fusione delle direttive relative all'interoperabilità ferroviaria si inserisce nell'obiettivo strategico trasversale di semplificare e modernizzare il quadro normativo in Europa. A tal fine, la Commissione ha elaborato e attuato un ambizioso programma destinato a migliorare la legislazione per contribuire a realizzare gli obiettivi di Lisbona in materia di crescita e occupazione.

D'altra parte, le procedure nazionali di omologazione dei locomotori sono attualmente considerate una delle principali barriere per la creazione di nuove imprese ferroviarie nel trasporto merci e un ostacolo notevole per l'interoperabilità del sistema ferroviario europeo. Visto che nessuno Stato membro può decidere autonomamente che l'autorizzazione di messa in servizio da esso rilasciata valga sul territorio di altri Stati membri, la Commissione ritiene sia necessaria un'iniziativa comunitaria per armonizzare e semplificare le procedure nazionali, ricorrendo con maggiore sistematicità al principio del riconoscimento transnazionale.

Tali direttive – continua l'oratore – hanno consentito di avviare i lavori tecnici per definire le specifiche tecniche di interoperabilità (STI), indispensabili per assicurare una circolazione sicura e senza interruzione dei

treni sull'intera rete del trasporto ferroviario europeo. Esse dispongono che le prescrizioni relative al sottosistema «materiale rotabile» e alle sue interfacce con altri sottosistemi siano contemplate nelle STI, o in assenza di tali specifiche o per «casi specifici» o «punti in sospeso» particolari, nelle norme tecniche nazionali. Gli elenchi delle norme nazionali devono essere comunicati alla Commissione al fine di garantirne la trasparenza necessaria.

La Commissione rileva tuttavia come ciò non sia sufficiente a garantire il riconoscimento transnazionale del materiale rotabile, anche perché le norme tecniche nazionali non sono sempre comunicate per tempo e ciò riduce l'efficacia della legislazione attualmente in vigore. In particolare, l'articolo 14 della direttiva 2001/16/CE dispone che il materiale rotabile può essere messo in servizio soltanto se progettato e costruito in modo da soddisfare i pertinenti requisiti essenziali di questo sottosistema. Gli Stati membri verificano la coerenza del materiale rotabile con il sistema nel quale viene integrato.

La Commissione, quindi, propone di semplificare la procedura di messa in servizio del materiale rotabile. Si ritiene infatti inaccettabile dal punto di vista economico imporre l'obbligo di ottenere un'autorizzazione di messa in servizio in ogni Stato membro e per ogni veicolo.

Nel caso dei carri merci e delle vetture passeggeri messi in servizio dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la proposta di direttiva prevede sia sufficiente un'unica autorizzazione di messa in servizio da parte di uno Stato membro della Comunità.

Nel caso di materiale rotabile messo in servizio prima dell'entrata in vigore della direttiva stessa e sprovvisto della dichiarazione «CE» di verifica, si prevede l'applicazione della direttiva relativa alla sicurezza ferroviaria. Nel caso del materiale rotabile provvisto di una dichiarazione «CE» di verifica, occorre invece identificare con precisione gli unici criteri che un'autorità di sicurezza può verificare per rilasciare un'autorizzazione di messa in servizio. Nel caso di serie di veicoli prodotti sulla base di un tipo, viene concesso agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni raggruppate di messa in servizio.

La Commissione ritiene che la presente iniziativa si inserisce in un problema di dimensioni internazionali che non può essere risolto con l'azione degli Stati membri in quanto nessuno Stato membro potrebbe autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile sul territorio di un altro Stato membro. Gli obiettivi della proposta potranno inoltre essere realizzati con maggiore efficacia a livello comunitario in quanto il principio della territorialità delle autorizzazioni di messa in servizio è iscritto nelle direttive relative all'interoperabilità e alla sicurezza del sistema ferroviario.

La Commissione sottolinea, inoltre, come la proposta sia stata elaborata con l'obiettivo di ridurre al minimo le modifiche necessarie, precisando, inoltre, che l'impatto è quasi inesistente sul bilancio di funzionamento della Commissione, in quanto uno degli obiettivi principali è sem-

plificare la procedura di autorizzazione di messa in servizio sopprimendo le verifiche superflue e riducendo la regolamentazione.

Il relatore prosegue la sua esposizione illustrando la proposta della Commissione di modificare la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie. Tale direttiva ha istituito un quadro normativo comune per la sicurezza delle ferrovie al fine di creare un mercato unico per i servizi del trasporto ferroviario.

L'articolo 14 della suddetta direttiva prevede una procedura comune per l'autorizzazione alla messa in servizio del materiale rotabile. La Commissione rileva tuttavia come l'applicazione di questa procedura a livello nazionale sia spesso complicata e soggetta a prescrizioni nazionali disomogenee poco trasparenti e talvolta ripetitive. Ha ritenuto pertanto opportuno precisare la procedura di certificazione del materiale rotabile già in servizio e definirne i limiti e le modalità di applicazione.

La soluzione proposta consiste nel definire una procedura a livello comunitario articolata in due fasi. In primo luogo, al fine di minimizzare l'eventualità che un'autorità pretenda adempimenti supplementari, si chiede all'Agenzia ferroviaria europea di predisporre un documento di riferimento contenente le norme nazionali in vigore e di procedere, per ciascun parametro, a un confronto di tali norme allo scopo di determinare quali possano essere oggetto di reciproco riconoscimento. L'elenco dei parametri e le modalità di compilazione del documento di riferimento sono riportati nel nuovo allegato VI. La Commissione adotterà, in base alle raccomandazioni dell'Agenzia e sentito il parere del comitato, il documento di riferimento e le decisioni relative ai suoi adattamenti.

In seguito, se l'autorità competente di un altro Stato membro ha già rilasciato un'autorizzazione di messa in servizio, si rende obbligatorio il principio del mutuo riconoscimento. Di conseguenza, l'autorità non potrà, di norma, chiedere adempimenti supplementari rispetto al fascicolo già presentato, tranne per quanto attiene ai requisiti nazionali supplementari derivanti, per esempio, dalle caratteristiche della rete locale.

La Commissione sottolinea come il problema del materiale rotabile la cui messa in servizio è stata autorizzata in uno Stato membro ma non è automaticamente accettata in un altro Stato membro comporti aspetti transnazionali che non possono trovare una soluzione attraverso iniziative nazionali, poiché nessuno Stato membro può autorizzare la messa in servizio di materiale rotabile sul territorio di un altro Stato membro.

Secondo il relatore, la presente proposta ha un impatto praticamente pari a zero sul bilancio di funzionamento della Commissione. La Commissione prevede inoltre che le autorità competenti per l'industria ne beneficeranno poiché obiettivo principale della proposta è la semplificazione delle procedure di autorizzazione della messa in servizio, con l'abolizione delle verifiche superflue e la riduzione della regolamentazione.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Procacci per l'esauriente esposizione testè svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BUTTIGLIONE (*UDC*), attestato che gli atti comunitari in argomento mirano fundamentalmente a completare il mercato comune europeo nel settore delle ferrovie, ritiene auspicabile l'istituzione di un sistema di riconoscimento reciproco sia delle misure di sicurezza che di verifica dello stato di usura dei mezzi rotabili: solo in tal modo, sarà effettivamente possibile assicurare un reale incremento del livello di sicurezza generale del sistema ferroviario comunitario.

Il senatore VEGAS (*FI*) pone l'interrogativo se la predisposizione di un meccanismo di omologazione automatica del materiale rotabile a livello europeo non sia, in realtà, suscettibile di generare una congerie di problemi, di natura vuoi tecnica che giuridica.

Egli si chiede, inoltre, se l'approntamento di un controllo europeo di detto materiale rotabile non possa comportare dei rischi per l'industria nazionale.

Il PRESIDENTE chiede, quindi, al relatore di redigere, per la prossima seduta utile, uno schema di parere per la Commissione che tenga conto anche dei rilievi enucleati nel corso della discussione.

Il RELATORE, nell'assicurare il recepimento delle varie osservazioni ai fini dell'elaborazione del parere, tiene a precisare che le due proposte di direttiva si muovono esattamente nella direzione auspicata dal senatore Vegas, ovvero di eliminare le barriere che tuttora impediscono la nascita di una forte industria europea nel settore ferroviario. Sotto tale profilo, l'industria italiana non potrebbe che giovare dall'approvazione di atti comunitari che prescrivono l'armonizzazione del settore ferroviario europeo.

Circa l'ulteriore problema sollevato dal senatore Vegas, ovvero la possibilità di verificare, a livello comunitario, la qualità del materiale rotabile, egli sottolinea che tale verifica è prevista nei due atti comunitari: l'auspicio di una sua effettiva implementazione potrà, comunque, essere inserito come raccomandazione nello schema di parere.

Segue, successivamente, una breve discussione, che vede coinvolti il senatore VEGAS (*FI*) e il RELATORE, imperniata sull'effettiva armonizzazione tecnica delle reti dell'alta velocità tra i vari Paesi dell'Unione. Secondo il relatore, in ogni caso, la proposta di direttiva sulla interoperabilità del sistema ferroviario comunitario è stata ideata proprio per eliminare, al massimo grado, la possibile divaricazione tra gli *standard* delle reti di alta velocità in Europa.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni, per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione (n. 21)**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri, 29 maggio 2007.

Il relatore VEGAS (*FI*) dà lettura di uno schema di parere da lui predisposto anche sulla base dei rilievi precedentemente formulati.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni testè illustrato dal relatore, che viene accolto all'unanimità dalla Commissione.

*SUL PROSSIMO ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE COMUNITARIA DA PARTE DELL'AULA DEL SENATO*

Il senatore PROCACCI (*Ulivo*) esprime l'auspicio che, in occasione del prossimo esame del disegno di legge comunitaria da parte dell'Aula del Senato, venga predisposta e approvata una apposita mozione di indirizzo che rivolga al Governo gli orientamenti di questa Camera in merito agli importanti temi che saranno trattati dal Consiglio europeo che si terrà a Berlino il 22 giugno 2007.

Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso, informando di aver chiesto formalmente alla Presidenza del Senato l'incardinamento dell'esame del disegno di legge comunitaria 2007 e della Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (2006) nelle due settimane che precedono il Vertice dei Capi di Stato e di Governo. In occasione della trattazione di tali documenti sarà possibile, come peraltro previsto dal Regolamento del Senato, l'adozione di una risoluzione.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 21**

La Commissione Politiche dell'Unione europea,

a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 78/855/CEE del Consiglio relativa alle fusioni delle società per azioni e la direttiva 82/891/CEE del Consiglio relativa alle scissioni delle società per azioni;

considerato che la proposta mira ad eliminare alcuni oneri amministrativi che gravano sulle imprese, conferendo agli azionisti delle società partecipanti ad operazioni di fusione o di scissione la possibilità diretta di rinunciare, se così desiderano, alla relazione scritta di esperti indipendenti sul progetto di fusione o di scissione, attualmente obbligatoria secondo quanto previsto dalle direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e dalla legislazione italiana in vigore;

considerato che, come sottolineato dalla Commissione europea nella Comunicazione relativa al «Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea», gli oneri amministrativi inutili e sproporzionati hanno un'incidenza negativa sull'economia e sulla competitività delle aziende, sono spesso percepiti come fonte di perturbazione e di distrazione per le attività delle imprese e sono stati, per questo, indicati come ambiti prioritari per interventi di semplificazione della regolamentazione comunitaria;

considerato che il Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007 ha valutato positivamente le iniziative intraprese dalla Commissione al fine di diminuire gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese all'interno dell'UE, concordando sulla necessità di ridurli del 25% entro il 2012;

considerato che il piano della Commissione per la riduzione degli oneri amministrativi comprende un elenco di azioni rapide (fast track actions) da adottare durante la presidenza tedesca, tra le quali figura anche la presente proposta;

rilevato come, mediante la presente proposta, le due direttive vengono ad essere in linea con le prescrizioni della decima direttiva sul diritto societario, la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, la quale prevede la soppressione dell'obbligo di far redigere una relazione da un esperto indipendente quando gli azionisti di tutte le società partecipanti alla fusione non la ritengono necessaria;

rilevato come, nell'ambito del diritto societario dell'Unione, un simile approccio è già stato adottato in relazione alla normativa comunitaria

che disciplina la costituzione delle società per azioni nonché la salvaguardia e le modificazioni del loro capitale sociale, attraverso l'adozione della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio, la quale stabilisce che gli Stati membri avranno la facoltà di permettere alle società, nel caso di assegnazioni di azioni a fronte di conferimenti non in contanti, di non dover ricorrere ad un'apposita valutazione da parte di un esperto indipendente, qualora esista già un parametro di riferimento chiaro per la valutazione del conferimento,

valutato positivamente il programma elaborato dalla Commissione con il pieno sostegno del Consiglio e del Parlamento europeo, volto a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese, sviluppandone la competitività, a migliorare la regolamentazione nell'ambito della strategia per la crescita e l'occupazione e ad apportare vantaggi economici in diversi settori;

auspica che il governo profonda il massimo impegno nel contribuire, in sede di Consiglio, al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del 25% entro il 2012 degli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione comunitaria, e nell'adempiere all'invito rivolto agli Stati membri dal Consiglio europeo dell'8-9 marzo di fissare obiettivi nazionali analoghi, entro il 2008;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

*a)* si ritiene importante una rapida approvazione e un rapido recepimento delle disposizioni contenute nella proposta di direttiva, in quanto capaci di produrre risultati a breve termine e di favorire lo sviluppo di una regolamentazione, a livello nazionale ed europeo, in grado di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona, specie di quelli relativi alla crescita economica e alla competitività, senza tuttavia compromettere le garanzie essenziali della legislazione comunitaria e nazionale;

*b)* si auspica, in sede di recepimento, la ricerca di formule attuative che assicurino una adeguata tutela dei diritti degli azionisti e dei creditori delle società per azioni coinvolte in operazioni di fusione e di scissione, anche, eventualmente, attraverso la massima valorizzazione delle funzioni della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), volte a tutelare gli investitori e a salvaguardare l'efficienza, la trasparenza e lo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

Mercoledì 30 maggio 2007

**OTTAVO COMITATO DI LAVORO CRIMINALITÀ ORGANIZZATA,  
QUESTIONE MINORILE E SFRUTTAMENTO**

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14,30.

**DECIMO COMITATO DI LAVORO  
VERIFICA DELLA NORMATIVA, ADEGUAMENTO ED  
ELABORAZIONE DEL TESTO UNICO LEGISLATIVO**

Il Comitato si è riunito dalle 15,10 alle 15,30.



**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato**

Mercoledì 30 maggio 2007

*Presidenza del Presidente*  
Claudio SCAJOLA

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il Presidente SCAJOLA rende alcune comunicazioni sulle quali si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori BRUTTI, CAPRILI, MANTOVANO e POSSA e i deputati FIANO e PAPINI.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Mercoledì 30 maggio 2007

*Presidenza del Presidente*  
Elena Emma CORDONI

*La seduta inizia alle ore 8,30.*

*INDAGINE CONOSCITIVA*

**Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino: audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti all'audizione il presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), dottor Pietro Mercandelli, i vicepresidenti, dottor Zoello Forni e dottor Angelo Ignotti, il direttore generale, dottor Sandro Giovannelli, e il consigliere, dottor Franco Bettoni.

Introduce i temi oggetto di audizione e dà la parola al presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), dottor Pietro Mercandelli.

Il dottor Pietro MERCANDELLI, *presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elena Emma CORDONI, *presidente*, a più riprese, Adriano MUSI (*ULIVO*), Antonino LO PRESTI (*AN*) e Marilde PROVERA (*RC*).

Il dottor Pietro MERCANDELLI, *presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL)*, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

*Presidenza del Presidente*  
Elena Emma CORDONI

*La seduta inizia alle ore 20,20.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

**Indagine conoscitiva sulla situazione organizzativa e gestionale degli enti pubblici e sulle eventuali prospettive di riordino: audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL**

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che sono presenti: per la CGIL, la dottoressa Morena Piccinini, segretaria confederale, e la dottoressa Rita Cavaterra, responsabile delle politiche previdenziali; per la CISL, il dottor Pier Paolo Baretta, segretario generale aggiunto, il dottor Gianni Baratta, segretario confederale per le politiche contrattuali e pubblico impiego, e il dottor Angelo Marinelli, coordinatore del dipartimento fisco e previdenza; per la UIL, il dottor Domenico Proietti, segretario confederale, e il dottor Marco Batecola, funzionario; infine, per l'UGL, il dottor Nazzareno Mollicone, segretario confederale.

Introduce, quindi, i temi oggetto di audizione.

La dottoressa Morena PICCININI, *segretaria confederale della CGIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Morena Piccinini, *segretaria confederale della CGIL*, e dà la parola al *segretario generale aggiunto della CISL*, dottor Pier Paolo Baretta.

Il dottor Pier Paolo BARETTA, *segretario generale aggiunto della CISL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, ringrazia il dottor Pier Paolo Baretta, segretario generale aggiunto della CISL, e dà la parola al dottor Domenico Proietti, segretario confederale della UIL.

Il dottor Domenico PROIETTI, *segretario confederale della UIL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, lasciando altresì agli atti della Commissione un contributo scritto.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare il dottor Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, dispone che la documentazione consegnata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna; dà quindi la parola al dottor Nazzareno Mollicone, segretario confederale dell'UGL.

Il dottor Nazzareno MOLLICONE, *segretario confederale dell'UGL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Antonino LO PRESTI (AN), al quale replica il dottor Gianni BARATTA, *segretario confederale CISL per le politiche contrattuali e pubblico impiego*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni i deputati Elena Emma CORDONI, *presidente*, e Adriano MUSI (ULIVO).

Rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione, il dottor Pier Paolo BARETTA, *segretario generale aggiunto della CISL*, il dottor Domenico PROIETTI, *segretario confederale della UIL*, e il dottor Nazzareno MOLLICONE, *segretario confederale dell'UGL*.

Il deputato Elena Emma CORDONI, *presidente*, nel ringraziare i rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL per la loro partecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

*La seduta termina alle ore 21,25.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

Mercoledì 30 maggio 2007

**22ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Roberto BARBIERI

*La seduta inizia alle ore 8,50.*

**Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania**

Il presidente BARBIERI, relatore, ricorda che nella seduta di ieri è iniziato l'esame della proposta di relazione in titolo, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della stessa seduta. Svolge quindi alcune considerazioni sugli spunti di riflessione emersi finora dalla discussione.

Interviene quindi il senatore ZANONE, il quale, dopo aver espresso apprezzamento per l'impianto della proposta di relazione, formula alcune proposte di modifica e integrazione.

Dopo alcune precisazioni del PRESIDENTE, interviene l'onorevole MISITI, che ribadisce la proposta di modifica già da lui avanzata nella seduta di ieri.

L'onorevole RUSSO, dopo aver espresso un giudizio positivo sulla logica complessiva che ha presieduto alla redazione della proposta di Relazione, prospetta l'opportunità di introdurre al testo talune modifiche, auspicando che sia assicurato un congruo margine di tempo per la discussione e, in particolare, sia fissato un termine per la presentazione di proposte di modifica.

Sulle modalità e i tempi per il prosieguo della discussione della proposta di Relazione si apre quindi un breve dibattito, nel quale intervengono il senatore PIGLIONICA, il PRESIDENTE, l'onorevole RUSSO e il senatore BANTI.

All'esito, si conviene di convocare un'ulteriore seduta di esame della proposta di relazione per la giornata di domani e di fissare il termine per la presentazione delle proposte di modifica nelle ore 18 di lunedì 4 giugno prossimo, così da consentire di pervenire alla deliberazione sul documento nella giornata di martedì 5 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA PER DOMANI*

Il PRESIDENTE avverte che, in relazione all'andamento dei lavori della seduta odierna, domani, giovedì 31 maggio 2007, alle ore 13, la Commissione è convocata con il seguente ordine del giorno: «Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla Campania».

Resta confermata la seduta già convocata alle ore 13,45 della stessa giornata di domani per procedere all'audizione del Presidente della Regione Campania.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 30 maggio 2007

**41<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**(1334) *Interventi per il settore sanitario e universitario***

(Parere alle Commissioni 7<sup>a</sup> e 12<sup>a</sup> riunite su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rimessione in sede plenaria)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 maggio.

Il relatore presidente VILLONE (*SDSE*) ricorda il contesto normativo in cui si inserisce il disegno di legge in titolo, soffermandosi sulle esigenze di convergenza organizzativa e funzionale tra strutture sanitarie e università che la disciplina legislativa ha inteso realizzare sin dal 1999. La sostanziale inerzia che è seguita all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 517 del 1999 ha condotto il Governo a presentare il disegno di legge n. 1334; tale circostanza consente – a suo giudizio – di considerare l'iniziativa governativa, che provvede direttamente a costituire le aziende integrate ospedaliero-universitarie, nel solco di quegli interventi sostitutivi che l'articolo 120 secondo comma della Costituzione prevede. Si tratta infatti di un provvedimento adottato a fronte di una protratta inerzia e concernente una materia che coinvolge diritti fondamentali della persona, sul

quale manifesta un orientamento favorevole, pur ritenendo opportuno formulare alcune osservazioni, anche alla luce del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore SAPORITO (AN) concorda con il relatore, convenendo anche sull'opportunità di formulare osservazioni volte ad assicurare il coinvolgimento delle autonomie territoriali.

Il senatore STORACE (AN) chiede che l'esame del disegno di legge n. 1334 e degli emendamenti ad esso riferiti sia rimesso alla Commissione in sede plenaria.

Il presidente VILLONE avverte che l'esame è conseguentemente rimesso alla Commissione in sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15.*



**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 30 maggio 2007

**9<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**CASSON**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 11<sup>a</sup> Commissione:*

**(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:** parere parte favorevole con osservazioni e parte contrario;

*alla 13<sup>a</sup> Commissione:*

**(1566) Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti:** parere favorevole con condizioni.

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 30 maggio 2007

**71<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze  
Casula.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**(1201-A) *Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente MORANDO (*Ulivo*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche apportate al testo dalle Commissioni. In relazione poi agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

**(1507) *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro***

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Seguito e rinvio dell'esame dell'emendamento 1.0.19 ed esame degli ulteriori emendamenti. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; in parte contrario; in parte non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra gli ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che, in ordine alla proposta 1.102, occorre acquisire conferma che la riformulazione del comma 3 dell'articolo 7, del decreto legislativo n. 626 del 1994 non comporti effetti di natura finanziaria. Infine, rileva che l'emendamento 1.105 sembra comportare maggiori oneri, ancorché rechi una clausola di invarianza finanziaria. Informa, inoltre, che è pervenuto l'ulteriore emendamento 1.52 (testo 2), che non appare superare le osservazioni critiche già formulate dalla Commissione con riferimento al testo originario della proposta.

Il sottosegretario CASULA esprime il parere contrario dell'Esecutivo in ordine alle proposte 1.102 e 1.105, nonché sull'emendamento 1.52 (testo 2), in quanto determinano maggiori oneri.

Il presidente MORANDO rileva che l'emendamento 1.102 fa riferimento alla sola attività di coordinamento per cui non sembra suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria, mentre la proposta 1.105 appare suscettibile di comportare effetti onerosi.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*), rilevando il carattere trascurabile degli effetti eventualmente connessi alla proposta 1.102, propone l'espressione di un parere contrario senza il richiamo all'articolo 81 della Costituzione. Propone invece un parere di contrarietà ai sensi della citata norma costituzionale sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2).

Il presidente MORANDO ricorda che è rimasta sospesa l'espressione del parere sull'emendamento del Governo 1.0.19, per il quale si è in attesa della relazione tecnica obbligatoria per gli emendamenti governativi.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota della Ragioneria generale dello Stato recante la verifica positiva del comma 6 della proposta emendativa, rilevando inoltre la posizione favorevole della Ragioneria sul complesso della proposta come risultante dalla relazione allegata alla medesima.

Il presidente MORANDO rileva tuttavia che resta non chiarito il profilo della compatibilità tra il contenuto dell'emendamento in questione e la richiamata norma della legge finanziaria per il 2007, per cui si rende necessaria una esplicitazione di tale compatibilità nell'ambito di un'apposita relazione tecnica.

Dopo un intervento del senatore FERRARA (*FI*) volto ad evidenziare la necessità che il Governo chiarisca le modalità di utilizzazione delle somme stanziare nella legge finanziaria per il 2007 in relazione alla previsione della proposta emendativa, il PRESIDENTE propone dunque di rinviare l'esame dell'emendamento 1.0.19. Pone poi ai voti la proposta

di parere del relatore sugli ulteriori emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.105 e 1.52 (testo 2), nonché parere contrario sulla proposta 1.102. Esprime inoltre parere non ostativo sulle restanti ulteriori proposte.».

La Sottocommissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato

*La seduta termina alle ore 9,25.*

### **72ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**MORANDO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

**(1507) Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame dell'emendamento 1.0.19. Esame dell'emendamento 1.52 (testo 4). Parere in parte contrario; in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente MORANDO avverte che è stato trasmesso l'emendamento 1.52 (testo 4) e che è stata trasmessa la relazione tecnica sull'emendamento 1.0.19. Ricorda inoltre che la formulazione della proposta 1.52 (testo 2), sulla quale la Commissione ha già reso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non escludeva la possibilità che le istituzioni scolastiche dovessero provvedere nel limite delle risorse a loro assegnate.

Il relatore RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*) illustra l'ulteriore emendamento 1.52 (testo 4) relativo al disegno di legge in titolo, evidenziando

che, sebbene l'attuale formulazione appaia idonea a superare i rilievi emersi nell'esame del testo 2 in seguito al vincolo del rispetto del principio di autonomia didattica e nell'ambito delle dotazioni finanziarie e di personale disponibili, tuttavia, evidenzia che viene introdotto un obbligo a riorganizzare i programmi di studio, riducendo le ore relative ai programmi attualmente svolti. Per tali ragioni, ritiene che sia opportuno esprimere un avviso contrario senza l'indicazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Il sottosegretario CASULA esprime avviso conforme al relatore sull'emendamento 1.52 (testo 4). In relazione alla proposta 1.0.19, illustra la relazione tecnica depositata agli atti della Commissione. Conferma, infine, che gli interventi contenuti nel comma 4 della proposta 1.0.19 sono limitati all'anno 2007.

Il senatore TOFANI (AN), firmatario dell'emendamento 1.52 (testo 4), rileva che una volta introdotto il vincolo del rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili, dovrebbero essere superati i rilievi critici associati alla precedente formulazione.

Il senatore FERRARA (FI), tenuto conto delle considerazioni testé svolte, preannuncia il proprio voto favorevole ad un parere non ostativo sulla proposta 1.52 (testo 4). Per quanto concerne l'emendamento 1.0.19, alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo nella relazione tecnica, sottolinea l'esigenza di esplicitare che le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 544 e 545 della legge n. 296 del 2006, vengano effettuate a decorrere dal 1° luglio del 2007.

Il presidente MORANDO condivide la proposta del relatore sull'emendamento 1.52 (testo 4), in quanto la nuova formulazione, da un lato, appare idonea a garantire la neutralità finanziaria dell'emendamento, dall'altro, tuttavia, riconosce il principio di autonomia didattica prevedendo, al contempo, un obbligo di riorganizzare i piani di studio. Per quanto concerne, poi, la proposta 1.0.19, condivide l'opportunità di condizionare l'avviso favorevole all'esplicitazione della data del 1° luglio del 2007 per l'assunzione di personale, posto che dal differimento della presa di servizio di tale personale si crea lo spazio di copertura degli interventi, limitati al 2007, per il funzionamento e il potenziamento dell'attività ispettiva.

Il senatore TECCE (RC-SE) preannuncia la propria astensione al voto.

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 1.52 (testo 4) e 1.0.19, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sulla proposta 1.52 (testo 4). In relazione poi all'emendamento 1.0.19 esprime parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo

81 della Costituzione, a condizione che al comma 4, lettera *a*), siano inserite in fine le seguenti parole: "a partire dal 1° luglio 2007"».

**(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE**  
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Esame e sospensione)

Il relatore MORGANDO (*Ulivo*) illustra l'emendamento 2.0.201 (testo 2), segnalando per quanto di competenza che occorre acquisire chiarimenti in merito al combinato disposto della modifica della data di cui all'articolo 1, comma 109, della legge n. 239 del 2004, in relazione alla prevista deroga alle disposizioni del D.M. 24 ottobre 2005.

Dopo che il sottosegretario CASULA ha chiesto di poter disporre di un tempo aggiuntivo per fornire i necessari chiarimenti, prende la parola il senatore POLLEDRI (*LNP*) per illustrarne i contenuti. L'emendamento è volto a riavviare una procedura attualmente sospesa per effetto della normativa vigente per lo smaltimento delle farine animali presso soggetti privati che producono energia da fonti rinnovabili. Rileva, a tal fine, che l'emendamento non produce effetti negativi per il bilancio dello Stato in quanto, rispetto alla previsione di devolvere tali farine ai cementifici con oneri a carico dell'AGEA, l'impiego per ottenere energie da fonti rinnovabili è meno oneroso per lo Stato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere temporaneamente l'esame del provvedimento in attesa dei chiarimenti del Governo. Inoltre, tenuto conto degli argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta plenaria, propone di sospendere la seduta della Sottocommissione per i pareri.

La Sottocommissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle ore 15,55.*

**(1485) Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili**

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente MORANDO (*Ulivo*) fa presente che il relatore Legnini aveva illustrato, per le parti di competenza, sia il testo che gli emendamenti e che si era in attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Governo in relazione al testo del provvedimento e, in particolare, con riferimento all'articolo 2, in materia di rimborso dell'IVA, oltre che delle proposte emendative.

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota dell'Agenzia delle entrate, nella quale si chiarisce che al momento sono state presentate 5313 istanze acquisite al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Considerando il numero esiguo di istanze, è ragionevole ritenere che un significativo numero sia presentato entro i più ampi termini già previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 aprile 2007 o quelli che saranno definiti con la norma in discussione. Al riguardo l'Agenzia, sulla base della circolare 28 del 16 maggio 2007, ha avviato le attività di analisi per definire una griglia di criteri di controllo coerenti con la citata circolare e tali da accelerare il più possibile il pagamento degli importi spettanti. E' ipotizzabile che la fissazione del termine ultimo di presentazione al 30 settembre potrà determinare uno spostamento di parte dell'onere nel 2008, anche in considerazione dell'opportunità di verificare l'eventuale presenza di più istanze da parte del medesimo soggetto per importi diversi, che tengano conto delle indicazioni formulate dall'Agenzia con la circolare sopra indicata.

Esprime quindi il parere contrario dell'Esecutivo, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alle proposte 1.0.3, 1.1, 1.0.1, 1.0.6, 1.0.8, 1.0.9 (limitatamente al comma 2), 1.0.10, 1.0.2, 1.0.12, mentre esprime parere di nulla osta sulle proposte 1.0.4 e 1.0.5. In ordine alle proposte relative all'articolo 2, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 2.0.1, che determina oneri in termini di cassa incidendo sul plafond degli esportatori abituali e ampliando l'ammontare degli acquisti effettuabili in regime di sospensione d'imposta, nonché sulle proposte 2.0.2, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.17, 2.0.18, 2.0.20, 2.0.21, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, che comportano perdita di gettito, esprimendo altresì avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 2.0.30, che determina oneri non coperti, 2.0.29 e 2.0.32. Esprime, invece, parere di nulla osta sull'emendamento 2.0.8, a carattere meramente procedurale. Prosegue poi esprimendo parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.0.31, 2.0.4, 2.0.10, 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14.

Il presidente MORANDO, preso atto della posizione espressa dal Governo, propone dunque di rinviare l'esame del provvedimento e dei relativi emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*(691-A) Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE*  
(Parere all'Assemblea su ulteriore emendamento. Ripresa dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE informa che è pervenuta una nota del Governo in relazione all'ulteriore proposta emendativa 2.0.201 (testo 2).

Il sottosegretario CASULA dà quindi lettura di tale nota, nella quale viene espresso un parere contrario sulla proposta in oggetto, che appare suscettibile di determinare effetti di natura finanziaria.

Il PRESIDENTE, rilevata la necessità di un ulteriore approfondimento sui profili inerenti la proposta emendativa, propone dunque di rinviare l'esame della medesima.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

*La seduta termina alle ore 16.*



**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

Mercoledì 30 maggio 2007

**13<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**BONADONNA**

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1335) Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga: parere favorevole;

**(1464) Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001**: rinvio dell'espressione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **COMMISSIONI CONGIUNTE**

#### **5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)**

del Senato della Repubblica

con la Commissione

#### **V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

della Camera dei deputati

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 14*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento del Senato e dell'articolo 143 del Regolamento della Camera dei deputati, in ordine alla riclassificazione del bilancio dello Stato.

---

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 12,30*

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Seguito dell'indagine conoscitiva in tema di autorità amministrative indipendenti: audizione del Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

*IN SEDE CONSULTIVA*

## I. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Interventi per il settore sanitario e universitario (1334).

## II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti (1566).

## III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili (18).
- MALABARBA. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (62).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di unioni civili (472).
- SILVESTRI ed altri. – Disciplina del patto civile di solidarietà (481).
- BIONDI. – Disciplina del contratto d'unione solidale (589).
- Maria Luisa BOCCIA ed altri. – Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto (1208).
- MANZIONE. – Disciplina del patto di solidarietà (1224).
- RUSSO SPENA ed altri. – Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi (1225).
- RUSSO SPENA ed altri. – Disciplina delle unioni civili (1227).
- Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi (1339).

*IN SEDE REFERENTE*

## I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- ZANETTIN ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati (1119).
- SARO. – Distacco del Comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli Venezia Giulia (1145).
- Deputato Erminia MAZZONI. – Modifiche agli articoli 15 e 16 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo (1213) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- BERSELLI. – Distacco dei comuni di San Leo, Pennabilli, Novafeltria, Sant'Agata Feltria, Talamello, Casteldelci e Maiolo dalla regione Marche e relativa aggregazione alla regione Emilia-Romagna (1351).
- Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (1366).
- e della petizione n. 388 ad esso attinente.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Vittoria FRANCO ed altri. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione (20).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed introduzione del sistema della preferenza (129).
- Helga THALER AUSSERHOFER ed altri. – Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (600).
- CASSON ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, recante modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (904).
- Laura BIANCONI. – Disposizioni in materia di pari opportunità tra i generi per l'accesso alle cariche elettive (1118).
- SALVI e VILLONE – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (1391).
- CALDEROLI. – Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica (1392).
- CABRAS ed altri. – Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nonché modifica del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (1442).
- TONINI ed altri. – Introduzione del sistema elettorale proporzionale in circoscrizioni provinciali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1450).
- CALDEROLI. – Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1474).
- e delle petizioni nn. 69, 189, 385, 387 e 439 ad essi attinenti.

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVI e VILLONE. – Norme sul diritto dei cittadini di associarsi liberamente in partiti, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (42).
- Anna Maria CARLONI e Magda NEGRI. – Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento (550).
- STORACE ed altri. – Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (949).
- CUTRUFO ed altri. – Disposizioni attuative dell'articolo 49 della Costituzione in materia di partiti politici (1112).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme sul riconoscimento giuridico, il finanziamento, i bilanci e le campagne elettorali dei partiti (1114).
- e delle petizioni nn. 62 e 358 ad essi attinenti.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VITALI ed altri. – Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (104).
- VITALI ed altri. – Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione in materia di funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (1020).
- DEL PENNINO ed altri. – Norme per l'istituzione delle città metropolitane. Delega al Governo in materia di assetto della finanza della città metropolitana e dei nuovi comuni e del loro funzionamento (1196).
- SINISI e FUDA. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazioni e condizionamenti di tipo mafioso (1265).
- Delega al Governo per l'attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione e per l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (1464).

## V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Eleggibilità al terzo mandato per i sindaci e i presidenti di provincia. Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ma-

teria di competenze dei consigli comunali e provinciali e di ampliamento (226).

- COLLINO e STORACE. – Modifiche all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di durata del mandato del sindaco (1022).
- CUTRUFO. – Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti (1053).
- BIANCO. – Abrogazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione dei mandati di sindaco e di presidente della provincia (1100).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche dell'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'abolizione dei limiti temporali per l'esercizio del mandato di sindaco e di presidente della provincia (1162).
- Magda NEGRI. – Norme in materia di rieleggibilità alle cariche di presidente della giunta regionale, di presidente della giunta provinciale e di sindaco (1189).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANTOVANO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna di origine extracomunitaria presente in Italia (947).
- Silvana AMATI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione della donna straniera immigrata presente in Italia (1443).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto (1335) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierio; Zanotti ed altri; Naccarato; Mattarella ed altri; Ascierio; Galante ed altri; Deiana; Fiano; Gasparri ed altri; Mascia; Boato; Boato; Boato; Scajola ed altri; D'Alia; Maroni ed altri; Cossiga; Cossiga*).
- MALABARBA. – Norme in materia di durata del segreto di Stato e modifica dell'articolo 204 del codice di procedura penale concernente l'esclusione del segreto di Stato per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione e per i delitti di strage (68).

- MANTOVANO ed altri. – Norme sulla riforma dell'organizzazione e dei processi relativi alla politica informativa e di sicurezza (139).
- BULGARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di accesso ai documenti di Stato e istituzione di una Commissione per la desecretazione degli atti di Stato (246).
- VITALI ed altri. – Disposizioni concernenti la non opponibilità del segreto di Stato nel corso di procedimenti penali relativi a delitti di strage e terrorismo (280).
- RAMPONI. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione per la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato (328).
- COSSIGA. – Riforma dei Servizi di informazione e di sicurezza (339).
- COSSIGA. – Nuovo ordinamento dei servizi di informazione e sicurezza (360).
- COSSIGA. – Attribuzione al comitato parlamentare per il controllo dei servizi di informazioni e di sicurezza e per il segreto di Stato (CO-PACO) di compiti e correlative funzioni afferenti al contrasto, alla prevenzione e alla repressione del terrorismo interno e internazionale, nonché attribuzione in via permanente dei poteri di commissione parlamentare d'inchiesta (367).
- COSSIGA. – Disposizioni in materia di segretezza delle comunicazioni degli agenti dei servizi di informazione e sicurezza (765).
- Massimo BRUTTI. – Nuove norme sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (802).
- RIPAMONTI. – Nuove norme in materia di esclusione del segreto di Stato per i reati commessi con finalità di terrorismo e per i delitti di strage ed estensione delle disposizioni del codice di procedura penale relative al segreto di Stato ai processi penali che proseguono con le norme previgenti (972).
- CAPRILI ed altri. – Riforma dell'ordinamento del sistema delle informazioni per la sicurezza (1190).
- COSSIGA. – Norme di principio sulla fiducia internazionale e abrogazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato (1203).
- e delle petizioni nn. 45 e 399 ad essi attinenti.

#### VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MALABARBA. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25

- luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (126).
- COSTA. – Modifica all'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso per lavoro di badanti (383).
  - Manuela PALERMI ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale e al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di equiparazione dell'emergenza sanitaria all'emergenza socio-assistenziale (545).
  - D'AMBROSIO ed altri. – Modifiche agli articoli 13 e 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei cittadini extracomunitari (764).
  - LIVI BACCI ed altri. – Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (1065).
  - Manuela PALERMI ed altri. – Delega al Governo per il superamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e nuove modalità di ingresso e soggiorno del cittadino straniero extracomunitario sul territorio nazionale (1395).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ed altri. – Modifica dell'articolo 59 della Costituzione, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei senatori a vita (681) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Modifiche all'articolo 59 della Costituzione, in materia di senatori a vita (1008).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSSIGA. – Abolizione dell'istituto dei senatori a vita e disposizioni relative agli ex Presidenti della Repubblica (1009).
- e della petizione n. 101 ad essi attinente.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento dell'italiano quale lin-



gua ufficiale della Repubblica (1445) (*Approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Angela Napoli; La Russa ed altri; Boato; Zaccaria ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DAVICO. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione in materia di riconoscimento ufficiale dell'italiano, nonché delle specificità linguistiche della popolazione italiana in patria e all'estero (1578).

XI. Esame dei disegni di legge:

- MANZIONE. – Norme per l'accesso dei membri del Parlamento ai luoghi di ricovero e cura del Servizio sanitario nazionale (25).
- BUTTIGLIONE ed EUFEMI. – Riconoscimento in favore delle vittime del terrorismo e dell'eversione contro l'ordinamento costituzionale dello Stato (587).
- Franca RAME ed altri. – Delega al Governo per la redazione del «Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti» (702).
- SAPORITO ed altri. – Istituzione e ordinamento della carriera economico-finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (867).
- SELVA ed altri. – Istituzione della giornata a ricordo dei crimini commessi dai regimi comunisti (1039).
- FORMISANO ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (1076) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- STANCA ed altri. – Disposizioni e delega al Governo per l'effettuazione dello scrutinio delle schede e la trasmissione dei risultati delle consultazioni elettorali e referendarie anche mediante strumenti informatici (1253) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SAPORITO ed altri. – Norme in materia di incompatibilità degli incarichi presso gli uffici e le strutture di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e i procuratori dello Stato (1259).
- NIEDDU. – Estensione dei benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, al personale civile delle basi militari soppresse (1437).
- CUTRUFO. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (1455).

- DI LELLO FINUOLI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione mafiosa (1520).
  - PETERLINI. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, per l'introduzione del voto di preferenza e l'abolizione delle candidature plurime (1572).
- 

## **AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 14*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Crucianelli sugli ultimi sviluppi della situazione in Kosovo.

---

## **BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 9,30*

### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto ministeriale concernente le variazioni degli accantonamenti operati sulle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2007 (n. 91).

- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, relativamente ai profili finanziari, degli atti:
- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico (n. 90).
  - Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta velocità» (n. 94).
- 

## **FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 8,30 e 15*

### *PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazione.

### *AFFARE ASSEGNATO*

Seguito dell'esame del documento:

- Atto di indirizzo concernente gli sviluppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si sviluppa l'attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2007-2009: seguito dell'esame di risoluzione (*Doc. CII, n. 1*).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili (1485).
- BENVENUTO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, in materia di asseverazione della documentazione doganale (486).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO. – Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (809).
- COSTA. – Creazione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti (1283).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- EUFEMI. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (32).
- COSTA. – Istituzione del quoziente familiare per la determinazione dell'imposta sul reddito e modificazioni alla disciplina delle detrazioni (843).
- CURTO ed altri. – Disposizioni relative al regime fiscale del nucleo familiare (1129).
- BALDASSARRI ed altri. – Provvedimenti a sostegno della famiglia (1309).
- BOBBA ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare (1333).

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (393).
- BENVENUTO. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1206).
- GIRFATTI. – Modifica della configurazione giuridica delle banche popolari (1215).
- EUFEMI. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (1221).

- CANTONI. – Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (1250).
- CURTO. – Disposizioni in materia di banche popolari (1307).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di garanzia dello Stato sui crediti vantati da cittadini, enti ed imprese italiani per beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (934).
- BENVENUTO. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1068).
- EUFEMI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1116).
- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (1284).
- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1285).
- RAMPONI ed altri. – Disposizioni per la liquidazione definitiva degli indennizzi dovuti a cittadini, enti e imprese italiani per beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1320).
- VENTUCCI. – Nuove disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, diritti ed interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (1336).

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame congiunto del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007 (1448).
  - e del documento:
  - Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2006 (*Doc. LXXXVII, n. 2*).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

Seguito dell'indagine conoscitiva sul cinema e lo spettacolo dal vivo: audizione di rappresentanti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

**IN SEDE CONSULTIVA**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARTONE ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003 (1414).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) (1558).

**IN SEDE REFERENTE**

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (1525) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato; De Simone; Evangelisti*).
  - VALPIANA ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (282).
  - CAFORIO ed altri. – Abrogazione dell'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, in materia di equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (489).
-

## **LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 9,30*

*IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputato CAPEZZONE ed altri. – Modifiche alla normativa sullo sportello unico per le imprese e disciplina dell'avvio dell'attività di impresa (1532) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- 

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 9*

*PROCEDURE INFORMATIVE*

Interrogazioni.

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 8,30*

*IN SEDE REFERENTE*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (1507).
  - SACCONI ed altri. – Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (1486).
-

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 9 e 14*

### *IN SEDE CONSULTIVA*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (1507).

### *IN SEDE REFERENTE*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute (1249).
- Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero (1517) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Di Virgilio ed altri; Castellani ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (3).
- BENVENUTO. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari (357).
- MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente (433).
- CARLONI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (542).



- MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico (687).
- RIPAMONTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (665).
- BINETTI ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento (773).
- DEL PENNINO e BIONDI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari (818).

III. Seguito dell'esame della proposta di modifica della deliberazione di inchiesta parlamentare:

- TOMASSINI ed altri. – Modifica del limite massimo per le spese di funzionamento della Commissione di cui all'articolo 8 della deliberazione del 19 luglio 2006, recante: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale» (*Doc. XXII, n. 1-bis*)

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VALPIANA. – Istituzione delle banche per la conservazione del sangue da cordoni ombelicali (267).
- BUTTIGLIONE ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (523) (*Fatto proprio dal Gruppo UDC, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LIBÈ ed altri. – Norme in materia di donazione del cordone ombelicale (627).

V. Esame del disegno di legge:

- BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di donazioni e di utilizzo a fini terapeutici e di ricerca di cellule staminali fetali, di cellule staminali da cordone ombelicale e di cellule staminali adulte (1345).
-

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 8,30 e 15*

**PROCEDURE INFORMATIVE**

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'attività della protezione civile in relazione alle situazioni emergenziali del Paese: audizione del Consigliere giuridico del Capo del Dipartimento della protezione civile, del Direttore generale dell'Ufficio di previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi antropici del Dipartimento della protezione civile, dei Presidenti delle province di Salerno, Avellino, Napoli e Caserta, del Presidente della Federparchi, dei sindaci dei comuni di Savignano Irpino, Sant'Arcangelo Trimonte e Serre e del commissario straordinario del comune di Terzigno.
- II. Interrogazione.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 8,45*

**IN SEDE CONSULTIVA**

- Alla 1<sup>a</sup> Commissione del Senato: Disposizioni in materia di regolazione e vigilanza sui mercati e di funzionamento delle Autorità indipendenti preposte ai medesimi (esame S. 1366 Governo – *relatore on.* Marisa NICCHI).
- Alla VIII Commissione della Camera: Disposizioni per la ricostruzione dei territori del Molise e della Puglia colpiti dagli eventi sismici dell'ottobre 2002 (esame C. 585 Di Gioia – *relatore sen.* Claudio MOLINARI).
- Alla XII Commissione della Camera: Nuove norme in materia di parto (esame testo unificato C. 589 Lucchese ed abb. – *relatore sen.* Fiorenza BASSOLI).
- Alla 13<sup>a</sup> Commissione del Senato: Decreto-legge n. 61 del 2007: Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri

poteri agli enti ordinariamente competenti (esame S. 1566 Governo –  
*relatore on. Emanuele SANNA*).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa  
o similare**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 9,30 e 12*

*III COMITATO*

Inquinamento mafioso nel settore degli appalti delle opere pubbliche e sui  
flussi di finanziamento nazionali ed europei.

*IV COMITATO*

Riciclaggio, misure patrimoniali e finanziarie di contrasto, utilizzazione  
dei beni confiscati.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Giovedì 31 maggio 2007, ore 13*

- Seguito dell'esame della Proposta di Relazione territoriale stralcio sulla  
Campania.
  - Audizione del presidente della Regione Campania Antonio Bassolino.
-

